

CAPITOLO I**POLITICA AGRICOLA COMUNE E SUO RIEQUILIBRIO. FEOGA.
POLITICA COMUNITARIA DELLA PESCA****LA FISSAZIONE DEI PREZZI PER LA CAMPAGNA 1978-79**

La fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1978/79 ha richiesto trattative lunghe e complesse, della durata di quasi cinque mesi, concluse poi nella maratona dell'8/12 maggio 1978. Il protrarsi delle trattative al di là delle ordinarie scadenze ha costretto il Consiglio a prorogare per ben due volte — al 1° e al 21 maggio — le campagne di commercializzazione per il latte e le carni bovine.

Le proposte della Commissione prevedevano:

a) un aumento medio dei prezzi comuni espressi in unità di conto del 2 per cento;

b) una serie di adattamenti dei tassi rappresentativi delle monete verdi per ridurre l'entità degli importi compensativi monetari;

c) misure particolari di mercato in favore delle produzioni mediterranee (olio di oliva, vino, ortofruttili freschi e trasformati, piselli e favette) e misure strutturali (irrigazione nel Mezzogiorno — miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli — miglioramento delle infrastrutture nelle zone rurali — aiuti alle associazioni di produttori — ristrutturazione della viticoltura nel Languedoc-Roussillon — azioni nel settore della silvicoltura e dell'assistenza tecnica) per favorire lo sviluppo delle regioni mediterranee della Comunità.

Circa l'aumento dei prezzi per i singoli prodotti le proposte prevedevano un limitato aumento per riso (+0,15 per cento del prezzo indicativo), zucchero (+1,16 per cento), carni bovine (+1,25 per cento), latte, vino e tabacco (+2 per cento), nessun aumento per l'olio d'oliva o addirittura una riduzione per il grano duro (—2,6 per cento del prezzo indicativo); aumenti superiori al 2 per

cento venivano suggeriti solo per le carni suine (+3 per cento) e per i semi oleosi (+4 per cento).

L'orientamento della Commissione — di non seguire le indicazioni del metodo obiettivo, che evidenziavano un aumento medio del 4,2 per cento — era determinato dalla esigenza di non stimolare produzioni eccedentarie e di evitare ulteriori spinte inflazionistiche.

Quanto alle connesse misure agro-monetarie, la Commissione — nel ritenere che la proposta di smobilitazione automatica degli ICM, presentata al Consiglio il 4 novembre 1977, costituiva una valida base per gli adattamenti minimi da apportare nel contesto del « pacchetto prezzi » (riduzione di almeno 1/7 per anno) — suggeriva di modificare i tassi rappresentativi delle monete verdi, in modo da ottenere le seguenti variazioni degli importi compensativi monetari: +1,1 punti per Germania, +0,2 per Benelux, -2,25 per Francia, -2,4 per Italia, -4,1 per Regno Unito, -0,3 per Irlanda. In relazione a tali adattamenti, l'aumento medio dei prezzi in moneta nazionale sarebbe stato dello 0,86 per cento per Germania, 1,8 per cento per i Paesi del Benelux, 3,9 per cento per la Francia, 4 per cento per l'Italia, 2,25 per cento per il Regno Unito e 2,3 per cento per l'Irlanda.

Le proposte dei nuovi prezzi e degli adattamenti agro-monetari erano poi accompagnate da una serie di misure di mercato e strutturali atte a contribuire allo sviluppo delle regioni mediterranee.

Con queste proposte a favore dell'agricoltura mediterranea, la Commissione in effetti dava concreta attuazione all'impegno — già anticipato nella sua comunicazione al Consiglio relativa alle linee direttrici per lo sviluppo di tali regioni — di realizzare una serie di azioni ispirate al duplice obiettivo di adattare talune organizzazioni di mercato, senza trascurare l'incoraggiamento di produzioni relativamente nuove, e di agire anche sulle strutture agrarie nel senso più ampio possibile.

Più in particolare le misure relative ai mercati riguardavano:

la modifica della normativa comunitaria nel settore dell'olio d'oliva (istituzione dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto al consumo in luogo della integrazione di prezzo);

le modifiche al sistema di calcolo dei prezzi di riferimento per gli ortofrutticoli freschi e dei prezzi di entrata per pomodori, pesche e uve da tavola, al fine di assicurare una migliore preferenza comunitaria;

la istituzione, per cinque anni, di un regime di aiuto alla produzione di taluni ortofrutticoli trasformati (pomodori pelati; concentrati; pesche, albicocche; prugne conservate e preparate);

la istituzione di un regime d'aiuto alla produzione di piselli e favette destinate all'alimentazione animale.

In una fase successiva la Commissione, dietro sollecitazione francese, proponeva poi per il vino la creazione di organismi interprofessionali, la introduzione di un meccanismo d'ammasso obbliga-

torio per i vini allo stadio della produzione nonché di un « prezzo minimo » in caso di crisi grave.

Le misure strutturali sono state sommariamente indicate innanzi, ma di esse si dirà più compiutamente nel capitolo dedicato alle strutture.

Le proposte prezzi per la campagna 1978/79 venivano giudicate inaccettabili dalla Germania e dai Paesi del Benelux.

Questi ultimi reclamavano un aumento dal 3,5 al 5,5 per cento in particolare per i prodotti lattiero-caseari e per la carne bovina, mentre la Germania dichiarava di poter accettare un aumento del 2 per cento in u.c., a condizione che nessun adattamento agro-monetario fosse intervenuto per il marco verde. Qualora invece si fosse insistito per una sua rivalutazione, si sarebbe dovuto accordare un aumento medio dei prezzi intorno al 3,5 per cento da valere soprattutto per il settore lattiero-caseario.

Sul fronte dei Paesi a moneta deprezzata, le reazioni si presentavano notevolmente differenziate. In particolare, il Regno Unito condivideva la politica prudente della Commissione e auspicava addirittura un congelamento dei prezzi dei prodotti eccedentari. La Irlanda e la Francia, invece, attesa la possibilità di realizzare aumenti supplementari mediante la manovra agro-monetaria, assumevano un atteggiamento più flessibile.

Non va dimenticato che la Francia aveva beneficiato già di due svalutazioni del franco verde, la prima del 2,5 per cento dal 1° febbraio 1978 e la seconda dell'1,2 per cento l'8 marzo 1978.

Da parte italiana veniva in primo luogo sottolineata la insufficienza e addirittura il carattere penalizzante delle proposte della Commissione per prodotti — quali il grano duro, il riso, l'olio d'oliva — soprattutto se correlate al notevole incremento medio dei costi dei mezzi di produzione registrati nel 1977; veniva poi affermato il legame esistente tra il « pacchetto prezzi » ed il « pacchetto mediterraneo », nel senso che un'intesa sulle differenti proposte poteva essere conseguita solo nel quadro di un compromesso globale che facesse riferimento ai prezzi, alle misure agro-monetarie ed alla contestuale approvazione delle misure in favore delle regioni mediterranee.

Le prime sessioni del Consiglio si concludevano con un nulla di fatto. Le discussioni apparivano difficili soprattutto sul vino e sull'olio d'oliva. Per il vino, era essenzialmente l'istituzione del prezzo minimo negli scambi intercomunitari — con la parallela apertura della distillazione permanente del prodotto invenduto — che si urtava alle obiezioni maggiori.

In pratica, solo la Francia condivideva questo principio, gli altri Paesi temendo costose distillazioni e l'Italia l'insorgere di ostacoli agli scambi. Per l'olio d'oliva, la revisione dei meccanismi di sostegno, proposta dalla Commissione non soddisfaceva nessuno; mentre il *dossier* sull'agricoltura mediterranea a molte delegazioni appariva non sufficientemente approfondito e suscitava comunque riserve.

Si giungeva così alla maratona del 24/27 aprile, nel corso della quale, dopo il fallimento della Presidenza danese di far convergere

le delegazioni su un proprio documento di compromesso, venivano presentate, ad iniziativa della Commissione, delle proposte globali di carattere transattivo.

All'accordo definitivo si giungeva nella successiva maratona dell'8/12 maggio, dopo varie rielaborazioni di tali proposte per superare gli scogli più gravosi costituiti dalle provvidenze in favore delle regioni mediterranee, dalle modifiche alla normativa comunitaria del settore vino e dagli importi compensativi monetari per le carni suine.

Su questo accordo globale la delegazione italiana poneva una riserva generale, allo scopo di consultare il Governo e il Parlamento prima di pronunciarsi definitivamente. Il motivo fondamentale della riserva risiedeva nel fatto che il « pacchetto mediterraneo » risultava monco di due provvedimenti, cioè gli incentivi per il rimboschimento e i finanziamenti per la costituzione in Italia di un servizio di assistenza tecnica agli agricoltori, anche se il Consiglio assumeva l'impegno di decidere al più tardi il 30 settembre 1978. Al riguardo va tuttavia ricordato che la proposta in favore della silvicoltura era stata presentata solo qualche giorno prima e non aveva quindi formato oggetto di esame a livello tecnico, mentre quella relativa all'assistenza tecnica non era stata ancora presentata dalla Commissione.

Successivamente, in data 18 maggio, il nostro Governo, valutati gli impegni assunti dal Consiglio per quanto riguardava le parti del pacchetto mediterraneo ancora in sospeso e gli affidamenti ricevuti, decideva di ritirare la riserva formulata nella maratona dell'8/12 maggio.

I due provvedimenti in questione sono stati effettivamente adottati dal Consiglio nella sua sessione del 18-19 dicembre 1978.

L'accordo sui prezzi prevede la rivalutazione del marco verde tedesco dello 0,3 per cento e la valutazione del franco francese nella misura del 3,6 per cento, della lira italiana del 5 per cento e della sterlina irlandese del 6 per cento.

Le decisioni adottate dal Consiglio comportano un aumento medio dei prezzi espresso in unità di conto del 2,25 per cento, il più basso dal 1973: detto aumento si traduce in valori diversi per i singoli Stati membri, in relazione ai nuovi rapporti stabiliti tra l'unità di conto e le monete verdi nazionali con gli adattamenti agro-monetari. Per il nostro Paese, se si tien conto della precedente svalutazione della lira verde del 6 per cento, effettuata il 30 gennaio 1978, l'aumento dei prezzi agricoli in moneta nazionale è complessivamente del 13,25 per cento.

La ulteriore svalutazione del 5 per cento della lira verde, in sede di fissazione dei prezzi agricoli, porta l'unità di conto a 1.154 lire (prima 1.096) e ad una conseguente riduzione di circa 6 punti degli importi compensativi monetari (dal 18,4 al 12,5 per cento). È una diminuzione importante, che, soprattutto nel settore delle carni suine — in cui l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi viene anticipata al 17 maggio 1978, anziché scattare dall'inizio della campagna di commercializzazione e vengono introdotte modifiche al si-

stema di calcolo degli ICM — consente di frenare la notevole pressione dell'offerta comunitaria sul nostro mercato.

Ma l'aumento dei prezzi molto contenuto è soltanto uno degli aspetti di queste decisioni, che in verità si qualificano, negli anni dell'Europa verde, come un mutamento di rotta ed una promessa di maggiore giustizia fra le diverse aree della Comunità e di maggiore sensibilità verso le esigenze dei consumatori.

Indubbiamente, il risultato più rilevante è quello dell'avvio di una politica di riequilibrio in favore delle produzioni mediterranee. Certamente non si è capovolta la situazione, né era possibile mirare ad un immediato obiettivo di così vasta portata.

Ma non si può disconoscere che le misure disposte per il potenziamento dell'agricoltura mediterranea — e sul piano dei mercati e su quello delle strutture — rappresentino uno sforzo finanziario considerevole della Comunità.

Le misure strutturali, inoltre, sono state concepite in modo che possano costituire un valido supporto al « piano quadrifoglio » già adottato dal nostro Paese (legge 27 dicembre 1977, n. 984 relativa agli interventi pubblici nei settori della zootecnia, produzione ortoflorofrutticola, forestazione, irrigazione, grandi colture mediterranee, vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani). Si è posta cura, cioè, di varare provvedimenti che trovino già, nel Paese al quale sono destinati, strutture e piani finanziari che ne consentano la rapida applicazione.

C'è, nella parte del pacchetto mediterraneo approvato dal Consiglio, l'irrigazione di 200.000 ettari nel Mezzogiorno (300 miliardi di lire nel quinquennio 1978/1982), il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (250 miliardi circa in più nel quinquennio rispetto agli stanziamenti già previsti a questo titolo con il Regolamento n. 355/77), il miglioramento delle infrastrutture nelle zone rurali (strade, acquedotti e elettrodotti per circa 150 miliardi), gli aiuti in favore della costituzione e primo funzionamento delle associazioni di produttori (27 miliardi) e incentivi speciali a quelle dei produttori di ortofrutta (12 miliardi) e d'olio d'oliva (7 miliardi), la ristrutturazione della viticoltura nel Languedoc-Roussillon (120 miliardi).

L'innovazione di maggior rilievo concerne i mercati agricoli ed è costituita dal sistema di sostegno alla produzione introdotto per il settore dell'ortofrutta, almeno per taluni prodotti sensibili (pomodori-pesche-prugne). Come si è accennato innanzi, un aiuto speciale sarà corrisposto al trasformatore (cioè all'industria), purché egli corrisponda al produttore agricolo un prezzo minimo garantito. Si può calcolare che il sistema frutterà al nostro Paese, già nel primo anno d'applicazione, una cifra intorno ai 180 miliardi di lire.

Si tratta, quindi, di un insieme di misure certamente da completare, ma che costituiscono già un passo significativo sulla strada del riequilibrio tra agricoltura continentale e agricoltura mediterranea nell'ambito della politica agricola comune.

Sul vino — un problema che ha visto risorgere nella maratona il contrasto franco-italiano — è stata ridimensionata la pretesa fran-

cese di bloccare la libera circolazione di tale prodotto nell'area comunitaria attraverso l'istituzione e l'applicazione automatica del meccanismo del prezzo minimo. Il compromesso raggiunto ha stabilito che il prezzo minimo — cioè il divieto di commercializzare il vino al di sotto di un certo prezzo — può eventualmente essere deciso dal Consiglio, quando si verifichi una determinata situazione di mercato, ma soltanto dopo l'adozione di misure idonee a ristabilire l'equilibrio di mercato (restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi, aiuti alla trasformazione e all'ammasso dei mosti e dei succhi di uva) e, in tal caso, esso sarà accompagnato dalla distillazione.

In definitiva, se fosse deciso il ricorso al prezzo minimo, quale estremo rimedio per risanare il mercato, ci sarebbe comunque la possibilità del conferimento del prodotto alla distillazione.

I risultati del compromesso sui prezzi e misure connesse possono considerarsi positivi per il nostro Paese.

Nel settore dei cereali, l'integrazione di prezzo per il grano duro passa da 60 a 63 u.c./ha, cioè da 61.800 a 72.702 lire. Essa, inoltre, viene mantenuta per tutte le regioni e zone della precedente campagna, mentre le proposte della Commissione prevedevano la esclusione della Toscana, delle Marche e del Lazio.

Il maggiore introito rispetto alle proposte iniziali della Commissione può essere calcolato in 9,7 miliardi di lire ed in 17 miliardi rispetto alla campagna 1977/78.

La confermata riduzione del prelievo per i cereali foraggeri importati via mare nella misura di 3 u.c./tonn. (346 lire/q.le) consente un risparmio netto per i nostri allevatori di circa 19 miliardi di lire (la Commissione non aveva formulato, al riguardo, alcuna proposta).

Il comparto lattiero-caseario vede l'istituzione di aiuti allo stoccaggio privato per il formaggio provolone, con un beneficio per il nostro Paese calcolabile in circa 2,3 miliardi di lire (nessuna proposta era stata formulata dalla Commissione). Viene, inoltre, deciso il trasferimento in Italia di 100.000 tonnellate di latte in polvere dai magazzini d'intervento comunitario, con spese di trasporto a carico della Comunità ed un beneficio di circa 4 miliardi di lire (nessuna proposta era stata formulata dalla Commissione).

Resta poi confermato il premio di nascita ai vitelli, che passa da lire 38.360 a 40.390 a capo con un maggior introito per i nostri allevatori di circa 10 miliardi di lire.

Nel settore delle carni suine, gli importi compensativi monetari saranno calcolati su di un'aliquota pari al 78 per cento (anziché all'85 per cento) del prezzo di base, con conseguente riduzione del loro livello.

Nel settore dell'ortofrutta: è stato reso permanente il regime di premi alla trasformazione dei limoni in succhi nonché il regime relativo alla vendita delle arance pigmentate all'industria di trasformazione; è stato altresì confermato il premio di penetrazione per i limoni (che doveva cessare con la campagna 1977/78), che

passa da 5.840 a 6.270 lire il quintale con un prevedibile introito per il nostro Paese di 7,5 miliardi di lire; è stato istituito l'aiuto alla industria di trasformazione per taluni prodotti ortofrutticoli (pomodori, pesche e prugne), con la clausola che detto regime sarà riesaminato entro il 1° ottobre 1982; è stato stabilito che nel calcolo del prezzo di riferimento si terrà anche conto della evoluzione dei costi di produzione comunitari.

Nel settore della bieticoltura, l'importo dell'aiuto nazionale, proposto dalla Commissione in 5,9 u.c./tonn. bietola, è stato elevato a 11 u.c., con un maggior beneficio per i bieticoltori e trasformatori dell'ordine di 59 miliardi.

Per quanto concerne infine l'olio d'oliva, il nuovo regime basato sull'aiuto alla produzione (che, per effetto dell'adattamento monetario, passa da lire 51.469 a lire 54.213 al quintale) e sull'aiuto al consumo (l'entità di quest'ultimo dovrà essere definita entro il corrente anno) comporterà maggiori introiti per il nostro Paese di circa 75 miliardi di lire.

In definitiva, l'accordo sui prezzi per la campagna 1978/79, con il miglioramento delle misure di mercato, rappresenta per il nostro paese un flusso finanziario supplementare di oltre 300 miliardi di lire rispetto alla scorsa campagna agricola, ottenuti al di là delle proposte iniziali della Commissione.

LA FISSAZIONE DEI NUOVI TASSI RAPPRESENTATIVI PER LA LIRA ITALIANA E PER LE ALTRE MONETE VERDI — PROBLEMI AGRO-MONETARI.

Come per gli anni passati, il Consiglio, in occasione della fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1978/79, ha proceduto anche alla determinazione dei nuovi tassi rappresentativi di conversione delle varie monete nella unità di conto.

Dette misure agro-monetarie hanno riguardato la lira italiana, il franco francese, la sterlina irlandese, il marco tedesco.

Come si è detto, per la lira italiana il tasso di conversione da applicare per le operazioni di politica agricola comune è stato fissato in lire 100 = 0,0866551 u. c. con una svalutazione della lira verde del 5 per cento; il rapporto con l'unità di conto è passato, quindi, da 1096 a 1154 lire.

Se si considera che nel gennaio 1978 era intervenuta un'altra svalutazione del 6 per cento, ne consegue che con l'ultima decisione del maggio 1978 la lira verde ha subito undici svalutazioni, passando da un tasso di cambio di 625 alle attuali 1.154 lire (svalutazione complessiva dell'84,6 per cento).

La lira italiana è, tra le monete deprezzate, quella che più tempestivamente ha adeguato il proprio tasso agricolo (tasso verde) al tasso reale.

Per quanto riguarda il franco francese, il nuovo tasso rappresentativo è stato fissato in 1 f. f. = 0,160639 u. c. con una svalutazione del 3,6 per cento, mentre una identica, ulteriore svaluta-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione è stata già decisa per la campagna di commercializzazione 1979/80. Contemporaneamente il Consiglio, al fine di tenere conto della particolare situazione di mercato e delle distorsioni di concorrenza in atto nel settore delle carni suine nonché della posizione francese su questa materia, conveniva di anticipare, per tale settore, al 17 maggio 1978, l'applicazione d'ambidue i tassi così fissati.

Va peraltro ricordato che il franco francese aveva subito, l'8 marzo 1978, una svalutazione dell'1,25 per cento.

Per la sterlina verde irlandese è intervenuto un provvedimento di svalutazione del 6 per cento (1 sterlina = 1,27079 u. c.), mentre per il marco verde si è proceduto ad una rivalutazione dello 0,3 (1 DM = 0,293912 u. c.).

* * *

Nel corso del 1978 — cioè indipendentemente dalla fissazione dei prezzi agricoli — oltre alla svalutazione della lira italiana del 6 per cento in data 30 gennaio e del franco francese dell'1,25 per cento in data 8 marzo, l'unico provvedimento di modifica dei tassi rappresentativi è intervenuto per la sterlina verde inglese.

Nel gennaio scorso, il Regno Unito chiedeva una svalutazione della sterlina, in un primo tempo del 5 per cento e successivamente del 7,5 per cento, che veniva accordata in quest'ultima misura, con applicazione modulata nel tempo a partire dal 2 febbraio 1978, non senza però accesi contrasti. La richiesta britannica, infatti, veniva considerata da più parti come una manovra volta ad acquisire un primo sostanziale aumento dei prezzi agricoli in moneta nazionale, al di fuori dell'imminente negoziato sui prezzi.

Va, infine, segnalato che nell'ottobre scorso è stata decisa la rivalutazione dei tassi centrali delle monete che sono all'interno del « serpente monetario », e precisamente del marco tedesco nella misura del 4 per cento e delle monete dei paesi del Benelux nella misura del 2 per cento.

* * *

Malgrado i vari allineamenti dei tassi delle monete deprezzate rispetto all'unità di conto, non è stato possibile impedire i molteplici inconvenienti connessi all'applicazione degli importi compensativi monetari.

Tale sistema, introdotto per attutire gli effetti immediati delle perturbazioni monetarie, ha ormai assunto il carattere di strumento permanente, con conseguenze considerevoli sul piano economico e su quello di bilancio.

Se esso ha consentito di far funzionare l'organizzazione comune dei mercati agricoli e soprattutto il regime degli interventi, ha avuto però l'effetto di reintrodurre livelli di prezzi molto differenziati all'interno della Comunità, con riflessi negativi soprattutto nel settore degli scambi intercomunitari.

Nella sua comunicazione al Consiglio (« Effetti economici del sistema agro-monetario » doc. COM (78) 20 del 13 febbraio 1978), la stessa Commissione riconosce che questo sistema ha tenuto per un tempo troppo lungo il settore agricolo — in cui le leggi del mercato erano già parzialmente inoperanti — artificialmente indenne dalle normali conseguenze che gli eventi monetari esercitano sugli altri settori economici.

La Commissione afferma poi che « l'applicazione di tassi verdi diversi dei tassi di mercato ha infranto l'unicità del mercato comune agricolo » e che, « se a breve termine tale rottura può essere considerata tecnicamente giustificata nel caso delle monete fluttuanti e a rigore ammissibile nel caso delle monete del serpente, i suoi effetti sono negativi non appena essa perdura oltre il termine di adattamento strettamente necessario ».

In effetti una delle conseguenze più vistose del sistema è che nei paesi a moneta forte è privilegiata l'agricoltura e sono penalizzati i consumatori, in quanto l'applicazione degli importi compensativi monetari tende a incoraggiare la produzione interna e a scoraggiare l'importazione. Nei paesi a moneta deprezzata si verificano effetti opposti: le produzioni agricole sono scoraggiate, mentre le importazioni sono agevolate, consentendo un minor costo dei prodotti agricoli per i consumatori. In definitiva il meccanismo degli I. CM. tende a produrre eccedenze nei paesi a moneta forte e a ridurre le capacità produttive in quelli a moneta debole, frenando così la distribuzione ottimale delle risorse all'interno dell'agricoltura. Globalmente, ne deriva un'alterazione della vocazione agricola delle diverse regioni.

Oltre a questi effetti di ordine economico, il regime degli ICM comporta una serie di conseguenze sul piano del bilancio, fra cui la più importante è quella delle spese a carico del FEOGA. Se nel 1973 tali spese erano ancora relativamente contenute (140 milioni di u. c.), in seguito esse sono aumentate rapidamente per raggiungere circa 150 MUC nel 1974, oltre 400 MUC nel 1975, quasi 600 MUC nel 1977 e intorno ad un miliardo di u. c. nel 1978. Va precisato che tali somme non comprendono le spese relative all'applicazione del doppio tasso, cioè l'applicazione per i calcoli agricoli di tassi differenziati da quelli utilizzati per il bilancio, e che nel 1978 hanno assorbito altri 600 MUC. In definitiva le spese insorte nel 1978 sono calcolabili in circa un miliardo e mezzo di unità di conto.

La Commissione, in verità, non ha mancato di richiamare la attenzione sulla gravità del problema, proponendo nell'ottobre 1976 di smobilitare gli ICM, mediante l'istituzione di un meccanismo permanente di adeguamento dei tassi rappresentativi delle monete verdi, e, nell'ottobre 1977, suggerendo l'attuazione di un piano settennale di eliminazione degli ICM esistenti.

Le proposte della Commissione non hanno avuto tuttavia seguito concreto nel 1978 a causa, in particolare, della opposizione del Regno Unito, preoccupato di veder maggiorati i propri prezzi interni a seguito di svalutazioni della sterlina verde, e della Repub-

blica Federale, preoccupata di veder diminuire i propri prezzi interni a seguito di rivalutazioni del marco verde.

Il problema è stato così portato all'attenzione del Consiglio europeo del 4-5 dicembre 1978 il quale ha sottolineato l'importanza — nel quadro della creazione del sistema monetario europeo e della sua ripercussione sulla politica agricola comune — di evitare d'ora in poi la creazione di importi compensativi monetari durevoli e di ridurre progressivamente quelli esistenti, allo scopo di ripristinare l'unità dei prezzi della politica agricola comune.

Al Consiglio dei ministri delle finanze, che si è riunito il 18 dicembre, la delegazione francese ha collegato il problema della eliminazione degli importi compensativi monetari a quello dell'entrata in vigore dello SME, senza dare tuttavia a questo vincolo un carattere ultimativo. Tanto è vero che, il giorno successivo, il Consiglio dei ministri dell'agricoltura, non avendo potuto raggiungere un accordo sulla richiesta francese di eliminare i nuovi importi compensativi monetari, che fossero stati introdotti a partire dal 1° gennaio 1979, decise di rinviare ogni decisione in merito all'applicazione del sistema monetario europeo alla politica agricola comune alla sessione del Consiglio agricolo che avrebbe dovuto aver luogo nel gennaio 1979. Tale decisione fu adottata nella prospettiva, non contestata dal Ministro francese, che il sistema monetario europeo sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio.

È stato solo il 29 dicembre che la Francia ha annunciato esplicitamente di subordinare l'entrata in vigore del Sistema monetario europeo al regolamento del problema degli importi compensativi monetari.

POLITICA DELLE STRUTTURE

Nel quadro delle azioni in favore delle regioni mediterranee, numerose e qualificanti sono state le decisioni adottate, nel 1978, dal Consiglio dei ministri, per il settore della politica delle strutture agrarie.

In effetti, la necessità di avviare anche azioni capaci di determinare importanti ripercussioni sul piano strutturale era stata più volte sollecitata dal nostro Paese.

Le premesse per una politica di sviluppo agricolo delle aree più deboli della Comunità e per la valorizzazione del potenziale di risorse delle regioni arretrate furono poste con la risoluzione del 12-13 luglio 1976 con cui la Commissione veniva invitata a compilare un bilancio della politica mediterranea ed a presentare al tempo stesso tutte le proposte che sarebbero apparse necessarie in tale contesto. Nell'aprile 1977 la Commissione elaborava una prima comunicazione, ove venivano evidenziati i vari problemi ed indicate le linee di una politica di sviluppo delle aree mediterranee della Comunità. Si sottolineava, tuttavia, che detti problemi non erano soltanto di ca-

rattere agricolo, ma inerenti, altresì al grado di sviluppo generale dell'economia e veniva quindi indicata l'opportunità di svolgere una azione su vasta scala in modo da mobilitare tutti gli strumenti disponibili a livello sia nazionale che comunitario, con il fine ultimo di poter instaurare un equilibrio adeguato fra le produzioni comunitarie nonché fra queste e le produzioni dei Paesi terzi mediterranei.

Nel presentare, poi, nel dicembre 1977, le proposte per il settore agricolo, la Commissione riconosceva che la politica dei mercati e dei prezzi si era dimostrata insufficiente a risolvere i vari problemi delle regioni mediterranee e sottolineava come, in taluni casi, esso avesse aggravato i divari di sviluppo interregionale. Concludeva, quindi, ponendo in rilievo la necessità di agire anche sui principali fattori strutturali con misure a breve e a medio termine, allo scopo di invertire le linee di tendenza finora manifestatesi.

In particolare, le proposte riguardavano:

l'attuazione accelerata di programmi di irrigazione nel nostro Mezzogiorno per 200.000 ettari e di assistenza tecnica alle aziende ricadenti nei perimetri irrigati (intervento FEOGA per 260 MUC in cinque anni, pari ad una aliquota contributiva del 50 per cento sulle spese globali);

la ristrutturazione (50.000 ettari) e la riconversione (25.000 ettari) della viticoltura nella regione francese del Languedoc-Roussillon (intervento FEOGA per 103,5 MUC in cinque anni);

la realizzazione di infrastrutture a carattere sociale - elettrodi, acquedotti e strade rurali - nel Mezzogiorno e nelle altre zone agricole sfavorite del nostro paese nonché nel sud della Francia (intervento FEOGA per 125 MUC in cinque anni);

la modifica del regolamento CEE/355/77 relativo alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, mediante l'aumento, limitato all'area mediterranea, del contributo FEOGA dal 25 al 50 per cento e la riduzione della partecipazione finanziaria del beneficiario dal 50 al 25 per cento (intervento FEOGA per 210 MUC in cinque anni);

la realizzazione di un programma quinquennale di azioni forestali nelle zone aride mediterranee (intervento FEOGA per 230,0 MUC);

la istituzione, solo in Italia, di un servizio di consulenti tecnici agricoli (intervento FEOGA per 79 MUC);

la costituzione delle associazioni di produttori agricoli, mediante aiuti comunitari di durata quinquennale (intervento FEOGA per 24 MUC).

Le predette azioni strutturali comportavano, complessivamente, un costo per la Comunità di 1 miliardo e 20 milioni di unità di conto nel quinquennio 1979/1983, di cui 770 MUC (75,5 per cento) in favore delle regioni mediterranee nel nostro paese ed il resto in favore di quelle francesi.

Con questo insieme di misure si cercava di rispondere alla duplice esigenza di mettere la politica delle strutture, in primo luogo, al servizio delle agricolture meno avanzate e di contemplare, per le sole regioni in ritardo, interventi specifici che investissero anche i servizi e le strutture esterne all'azienda agraria.

La relativa adozione è intervenuta dopo una serie di approfonditi dibattiti e resistenze più o meno marcate, le quali, più che sul principio dell'intervento finanziario della Comunità, vertevano sulla entità del trasferimento di risorse in favore delle regioni meridionali e sui pericoli di una accentuata introduzione della dimensione regionale nella politica agricola comune. In particolare, veniva contestata la fissazione al 50 per cento dell'aliquota contributiva del FEOGA prevista per le varie azioni e la imputabilità al medesimo degli interventi in favore delle infrastrutture rurali (elettrodi-acquedotti-strade), che, secondo talune delegazioni, istituzionalmente sono di competenza del FEDER (Fondo europeo di sviluppo regionale).

Il pacchetto delle misure strutturali veniva approvato nei termini di cui appresso:

1) *Programma di accelerazione dell'irrigazione nel Mezzogiorno.*

Si tratta di un'azione intesa ad agevolare l'attuazione, nel nostro Mezzogiorno, di un programma d'irrigazione e di orientamento qualitativo delle produzioni, collegata ad interventi nel settore dell'assistenza tecnica, per assicurare agli agricoltori delle aree interessate ogni ausilio nell'impostazione dei problemi tecnico-idrologici e colturali dell'irrigazione. Tale programma consentirà il miglioramento della produttività delle aziende e quindi rapidi e permanenti effetti sul reddito degli agricoltori.

Il concorso del FEOGA è assicurato nella misura del 50 per cento della spesa e per un costo massimo di 3.000 u. c. per ettaro. Il FEOGA partecipa ugualmente, con la stessa aliquota contributiva, alla retribuzione degli animatori-divulgatori nel limite di 12.000 u. c. per animatore.

Il costo previsionale di tale azione comune, per il quinquennio 1979/1983, è stato di 260 milioni di unità di conto.

2) *Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.*

Per tenere conto della particolare situazione delle regioni mediterranee, caratterizzata da scarsità di capitali e dalla limitata capacità finanziaria degli operatori agricoli, sono state apportate delle modifiche al regolamento CEE n. 355/77, relativo al miglioramento delle condizioni di trasferimento e commercializzazione dei prodotti agricoli.

È previsto cioè, che, nel Mezzogiorno italiano e nel Midi francese il contributo del FEOGA per la realizzazione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sarà più elevato della normale aliquota del 25 per cento (fino al 50 per cento per il nostro Mezzogiorno e fino al 35 per cento per la Francia) e la partecipazione finanziaria del beneficiario sarà ridotta dal 50 al 25 per cento.

Per far fronte a questa maggiore spesa il costo previsionale dell'azione comune, inizialmente stabilito in 400 MUC per il quinquennio 1978/82, è stato elevato a 610 MUC.

3) *Infrastrutture rurali.* Il regolamento approvato dal Consiglio persegue l'obiettivo di promuovere la realizzazione ed il miglioramento delle infrastrutture (elettrorodotti, acquedotti e strade rurali) principalmente in Italia, in tutto il Mezzogiorno e nelle regioni e zone coperte dalla direttiva 75/268/CEE (agricoltura di montagna) per la restante parte del territorio italiano, nonché della Francia meridionale.

L'aliquota contributiva del FEOGA è stata fissata al 40 per cento. Il costo totale previsionale dell'azione comune è stato fissato in 125 milioni di unità di conto.

4) *Ristrutturazione viticola nel Languedoc-Roussillon.* Il programma di ristrutturazione e riconversione viticola, che le proposte iniziali della Commissione limitavano soltanto al Languedoc-Roussillon, è stato esteso ad altri quattro dipartimenti (Ardèche-Bouche du Rhône-Vaucluse-Var).

Esso intende promuovere un migliore orientamento qualitativo dei vigneti (66.000 ettari, di cui 44.000 nel Languedoc). Il costo dell'azione comune è previsto in 105 milioni di u. c. per il quinquennio 1979/1983, con un contributo FEOGA del 35 per cento sulle spese riconosciute ammissibili.

5) *Misure concernenti l'Irlanda.* In favore dell'Irlanda sono state disposte misure per consentire l'attuazione di un programma di drenaggio in talune regioni occidentali del Paese. La spesa prevista è di 26 MUC nel quinquennio 1979/1983, con un'aliquota contributiva da parte del FEOGA, pari al 50 per cento dei costi imputabili.

6) *Associazioni dei produttori.* Il regolamento approvato è volto ad incentivare la costituzione delle associazioni di produttori agricoli, mediante la concessione per tre anni di un aiuto alle spese di avvio e di funzionamento. Esso riguarda l'insieme del territorio italiano, il Belgio e alcune regioni francesi. Sono coperti dal regolamento tutti i prodotti agricoli e certi prodotti agricoli trasformati. Tuttavia, una certa differenziazione interviene per le varie regioni interessate.

Per l'Italia, sono previsti i prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'allegato II del Trattato, ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli (per i quali la relativa organizzazione comune di mercato contiene già disposizioni particolari in favore delle associazioni), del luppolo e dei bachi da seta (che sono già regolamentati a parte).

Meritano di essere segnalate talune particolarità della nuova normativa, consistenti nella possibilità di riconoscimento da parte degli Stati membri di associazioni preesistenti, purché in possesso dei requisiti richiesti per le associazioni che si costituiranno dopo l'entrata in vigore del regolamento, nonché di associazioni miste,

cioè comprendenti produttori agricoli e soggetti extragricoli (commercianti-industriali), quando ciò sia ammesso da disposizioni nazionali e sempreché i produttori agricoli conservino il controllo effettivo dell'associazione.

Il contributo FEOGA, in generale pari al 25 per cento delle spese di costituzione e funzionamento, potrà raggiungere il 50 per cento per le regioni che incontreranno particolari difficoltà di adeguamento alla politica agricola comune; l'ammontare degli aiuti non potrà comunque superare per il primo anno il 3 per cento del valore della produzione commercializzata, il 2 per cento per il secondo anno e l'1 per cento per il terzo anno.

Come si è detto, al Consiglio agricolo del 18-19 dicembre sono state approvate le ultime due misure strutturali proposte dalla Commissione in favore delle regioni mediterranee:

1) rimboschimento nelle regioni aride dell'Italia e della Francia: contributo del FEOGA del 50 per cento per azioni di imboschimento su 88.000 ettari e azioni di miglioramento nelle foreste degradate su 96.000 ettari, con una spesa globale di 188 M.U.C. in 5 anni (dei quali 70 per cento a favore dell'Italia e 30 per cento a favore della Francia);

2) assistenza tecnica in Italia comportante una spesa di 66 M.U.C. in 12 anni, con un contributo a carico del FEOGA del 50 per cento nel Mezzogiorno e del 40 per cento nel Centro Nord.

È importante rilevare che, in relazione allo stato di realizzazione dei programmi nazionali su queste due misure, il Consiglio potrà riesaminare il problema fra tre anni e eventualmente aumentare il volume del contributo comunitario fino agli ammontari originariamente previsti dalla Commissione (230 M.U.C. per il rimboschimento e 79 M.U.C. per l'assistenza tecnica).

* * *

Il riepilogo, qui appresso riportato, serve a meglio porre in risalto le misure strutturali approvate dal Consiglio a favore delle regioni meridionali.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tipo di misura	Area geografica	Sovvenzione comunitaria	Spesa globale a carico del FEOGA nel quinquennio
1. Accelerazione dei programmi d'irrigazione	Mezzogiorno di Italia	50%	260 M.U.C.
2. Infrastrutture rurali	Per l'Italia: Mezzogiorno più zone del Centro Nord ricoperte dalla direttiva montagna 268; Midi francese	40%	125 M.U.C.
3. Modifica al regolamento 355/77	Mezzogiorno di Italia e Midi francese	50% 35%	210 M.U.C.
4. Associazioni di produttori	Italia, Belgio, Midi francese	50% 25%	24 M.U.C.
5. Ristrutturazione vitivinicola	Midi francese	35%	105 M.U.C.
6. Drenaggio	Irlanda occidentale	50%	26 M.U.C.
7. Imboschimento	Italia e Francia	50%	188 M.U.C.
8. Assistenza tecnica	Italia	50%	66 M.U.C.
Totale			1.004 M.U.C.

Non v'è dubbio che le misure adottate costituiscono, per le regioni meno avanzate, un complesso di strumenti normativi e finanziari di notevole portata, suscettibili di determinare, se riusciremo a valorizzarne pienamente le potenzialità, il loro sviluppo agricolo. Ma - e ciò preme soprattutto di rilevare - esse danno alla politica delle strutture agricole un indirizzo più articolato ed un impulso di più ampio respiro, tale da farla uscire dall'angolo in cui sembrava finora relegata.

È noto che sino al 1972 la politica comunitaria delle strutture si è identificata negli interventi del Regolamento CEE/17/64, cioè nel sostegno finanziario a progetti individuali presentati dagli Stati membri per il miglioramento delle strutture di produzione o di commercializzazione. Nell'aprile 1972, con l'adozione delle tre direttive socio-strutturali 159 (ammodernamento delle aziende agricole), 160 (cessazione delle attività agricole) e 161 (informazione socio-economica), sembrava che la Comunità si fosse dotata di una politica delle strutture che non fosse di semplice e modesto accompagnamento della politica dei prezzi e dei mercati.

L'esperienza di cinque anni ha dimostrato quanto poco fossero fondate queste aspettative. L'applicazione delle tre direttive è risultata lenta e laboriosa e di esse si sono giovate, in misura prememente, proprio le regioni e le aziende per le quali l'esigenza dell'intervento comunitario era meno sentita. È soltanto con la direttiva n. 268 dell'aprile 1975 sull'agricoltura di montagna, che introduce il principio della integrazione di reddito per l'agricoltore che opera in condizioni sfavorevoli e in territori svantaggiati, e con il regolamento 355/77, che dà l'avvio ad una politica programmata di valorizzazione dei prodotti agricoli, che i problemi strutturali vengono affrontati sotto una diversa angolazione. L'apertura allora intervenuta ha consentito ora di spostare, in termini di mezzi e di obiettivi, l'attenzione della Comunità sulle specifiche carenze delle aree agricole meno avanzate sul piano strutturale.

* * *

Nel corso del 1978 la Commissione, per dar seguito agli impegni assunti nella maratona del maggio scorso, ha presentato altre proposte di carattere strutturale che possono così riassumersi:

attuazione di un programma di irrigazione in Corsica, per una superficie massima di 15.000 ha (15 M.U.C. in un quinquennio);

realizzazione di misure di prevenzione contro le inondazioni nell'Hérault (Francia), con una spesa di 10 M.U.C. in un quinquennio.

attuazione di un programma di drenaggio dei bacini imbriferi al confine tra Irlanda e Irlanda del nord (8 M.U.C. nel quinquennio);

finanziamento, nel 1978 e nel 1979, di misure nel settore delle strutture di produzione, ai sensi del Regolamento 17/64/CEE, con-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sentendo la presentazione di singoli progetti da parte degli Stati membri al 1° gennaio 1979, con un onere a carico del FEOGA per 70 M.U.C.E. Si tratta, in sostanza, di prorogare per altri due anni, la validità del predetto regolamento, cessata con il 31 dicembre 1977 e consentire così il finanziamento ulteriore dei progetti individuali FEOGA.

* * *

Per quanto riguarda l'attività del FEOGA/Orientamento, va precisato che su 281 progetti italiani presentati ai sensi del Regolamento 17/64/CEE e finanziabili a carico dell'esercizio 1978, sono stati ammessi al finanziamento comunitario n. 198 progetti per un contributo complessivo del FEOGA pari a lire 48.406.794.938.

Inoltre, in base al Regolamento 355/77/CEE, riguardante una azione comune nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il nostro paese ha presentato, nel 1978, n. 172 progetti di cui n. 52 sono stati già ammessi al finanziamento comunitario, per un contributo complessivo del FEOGA pari a lire 16.937.760.796.

La decisione di finanziamento della Commissione per una seconda quota di progetti verrà adottata nel prossimo mese di dicembre.

* * *

SITUAZIONE DEI PRINCIPALI MERCATI AGRICOLI

LATTE

Una delle principali accuse che si muovono alla politica agricola comune è quella di aver favorito la crescita della produzione di latte e derivati ben oltre le possibilità di assorbimento dei consumi e di avere così originato la crescente accumulazione delle giacenze di polvere di latte e burro, che, per la loro conservazione e svendita, richiedono interventi finanziari considerevoli.

I tentativi di arginare queste tendenze sono risultati infruttuosi e ancora non sono stati trovati sistemi adatti: i rimedi applicati sono quelli classici, quali il freno della produzione mediante la riduzione dei sostegni, la corresponsabilizzazione finanziaria dei produttori di latte, l'incentivazione dei consumi, l'utilizzazione complementare delle giacenze e così via.

Ne è prova il fatto che la produzione di latte del 1978 è stimata superiore del 3 per cento a quella realizzata nella precedente annata: i prodotti caseari aumenterebbero in una misura compresa tra il 3 e il 4 per cento, mentre la disponibilità di burro subirebbe un aumento del 2 per cento. Sul consumo del latte per uso alimentare diretto, la tendenza è ancora verso il ribasso e il fenomeno si verifica, in modo particolare, nel Regno Unito. Da notare che il mercato del latte alimentare, pur essendo importante per

l'equilibrio di collocamento dell'intera disponibilità lattiera nella Comunità, rappresenta in quantità soltanto un terzo di quello destinato alla trasformazione. L'aumento della produzione lattiera è dovuto principalmente all'accrescimento della resa annua di latte per capo e al meccanismo del prezzo garantito per i prodotti d'intervento per quantità illimitate. La disponibilità del prodotto seguita ad aumentare, perpetuando il grosso problema di smaltimento delle eccedenze.

Nel 1977 il supero di latte è stato calcolato pari al 15 per cento del fabbisogno comunitario ed è da ritenere che la stessa percentuale grosso modo sia valida anche per il corrente anno. Il premio di macellazione delle vacche da latte non ha determinato la riduzione del patrimonio comunitario di vacche lattifere (25 milioni di capi) nella misura auspicata (1.200.000 capi), avendo gli allevatori manifestato scarsa propensione verso tale misura.

Il cosiddetto « prelievo di corresponsabilità » (cioè la tassa a carico dei produttori di latte) inizialmente fissato nella misura dell'1,50 per cento del prezzo indicativo del latte, e poi ridotto allo 0,50 per cento della campagna 1978-79, non rappresenta certamente un onere suscettibile di incidere sul bilancio dell'allevamento per indurre qualche agricoltore a smobilitare le stalle. Al limite, si potrebbe verificare che una tassazione anche più elevata potrebbe provocare la chiusura di quelle stalle con un limitato numero di capi, ma il bestiame sarebbe trasferito in stalle esistenti, di più vaste dimensioni: il risultato finale sarebbe quello di lasciare immutata la consistenza numerica globale e di realizzare migliori rese unitarie.

Detto prelievo va piuttosto considerato come uno strumento destinato a costituire fondi da utilizzare per l'incremento dei consumi interni ed il collocamento dei prodotti lattiero-caseari sui mercati dei Paesi terzi.

Nel 1978 sono stati adottati i regolamenti per l'impiego dei fondi provenienti dal prelievo di corresponsabilità. Delineate le prime azioni da realizzare (vendite di burro a prezzo ridotto per la gelateria e il consumo diretto; la pubblicità al latte e prodotti lattiero-caseari e ricerche di mercato, latte nelle scuole, ecc.), il nostro Paese si è battuto per ottenere un'adeguata percentuale di contributo per le azioni immediatamente possibili al proprio interno: pubblicità per i prodotti lattiero-caseari italiani, contributo per l'impiego del burro nella fabbricazione dei gelati e miglioramento della qualità del latte.

La richiesta italiana, particolarmente contrastata, è stata soddisfatta con una prima dotazione di fondi, 25 MUC, per il finanziamento di un piano di miglioramento della qualità del latte. Per la pubblicità, il nostro Paese disporrà di un contributo di 3 MUC, con cui si potranno realizzare campagne di propaganda per maggiori consumi di latte alimentare, affiancato da due campagne dedicate alla pubblicità collettiva dei formaggi in genere e di quelli con denominazione d'origine e tipiche (parmigiano reggiano, grana padano, gorgonzola, fontina e provolone).

Cosciente del grave squilibrio di mercato esistente nel settore lattiero-caseario e del pericolo di ulteriori aumenti delle eccedenze di polvere di latte (oggi ammontanti a circa 900.000 tonnellate) e di burro (circa 500.000 tonnellate), nonché delle conseguenze sul piano della spesa comunitaria (3 miliardi di unità di conto nel 1977; 3,3 nel 1978; 3,7 previsti per il 1979), il Consiglio, nel maggio scorso, in occasione della fissazione dei prezzi agricoli, decideva di riesaminare, prima del 1° ottobre 1978, i problemi di tale settore sulla base di apposita relazione alla Commissione.

Presentata il 26 settembre scorso, detta relazione contiene una analisi del mercato lattiero e l'indicazione delle linee d'azione necessarie per ripristinare gradualmente l'equilibrio nel settore. Essa riconosce, in particolare, che nonostante i vari provvedimenti adottati nel passato (premio per la macellazione delle vacche da latte e di non commercializzazione del latte; premio di riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione della carne; prelievo di corresponsabilità; aiuti al consumo di burro; aiuti al latte scremato liquido; aiuti alimentari; restituzioni all'esportazione, ecc.) il complesso delle misure attualmente in vigore è ancora insufficiente a risolvere i problemi del settore.

Dopo aver sottolineato che la produzione lattiera è la più importante nella produzione finale dell'agricoltura comunitaria e che è anche quella che interessa il maggior numero di agricoltori, la Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sugli obiettivi da perseguire nel settore lattiero, individuandoli nel blocco di ogni ulteriore aumento della produzione, nell'abolizione di tutte le misure d'aiuto nazionali e comunitarie in contrasto con tale finalità e nel rafforzamento di quelle suscettibili di mantenere stabile il livello del consumo, di ampliare gli sbocchi per il latte e di diminuire il potenziale di produzione lattiera.

Gli strumenti più idonei per il conseguimento di tali obiettivi appaiono quelli di una prudente politica dei prezzi, di una politica attiva di smercio delle scorte esistenti e della ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti lattiero-caseari.

Il ricorso ad un regime di quote di produzione, cioè della limitazione della garanzia dei prezzi a quantità predeterminate, è ritenuto una soluzione non conforme ad equità, estremamente rigida, suscettibile di provocare un congelamento dell'attuale livello delle strutture agricole e, soprattutto, di difficile contrattazione tra gli Stati membri. Per tali motivi, la Commissione ritiene che occorre puntare non ad una modifica radicale dell'attuale sistema di sostegno del mercato, ma piuttosto ad un suo adattamento.

La limitazione dell'incentivo alla produzione potrebbe essere conseguita, in ultima analisi, fissando i prezzi d'intervento in funzione della produzione comunitaria; applicando il prelievo di corresponsabilità in forma variabile in funzione anch'esso della produzione comunitaria, utilizzandolo cioè come elemento regolatore dell'offerta; restituendo ai produttori, sotto forma di latte scremato liquido o in polvere, parte del latte da essi consegnato alle latterie; rendendo più restrittivo l'accesso automatico all'intervento. Tali metodi potrebbero essere applicati singolarmente o in combinazione tra loro.

La Commissione, infine, ritiene che potrebbe apparire necessario il ricorso a misure che prendano in considerazione la situazione sociale dei piccoli produttori che operano in condizioni particolarmente difficili (integrazioni di reddito).

Su questi orientamenti non si è ancora avuto un dibattito di fondo; la Commissione, comunque, si è riservata di formulare delle proposte concrete, nell'ambito delle proposte prezzi per la campagna 1979-1980, dopo che il Consiglio avrà fatto conoscere le proprie reazioni al riguardo.

* * *

Tra i vari provvedimenti adottati dal Consiglio, di particolare interesse per il nostro Paese, meritano di essere citati:

l'istituzione di un aiuto all'ammasso privato del provolone maturo (3 mesi di stagionatura), per una spesa di 2,3 miliardi di lire;

il trasferimento all'organismo d'intervento italiano di 100.000 tonnellate di polvere di latte scremato, che concorrerà al contenimento dei costi di produzione degli allevamenti nazionali (i relativi benefici sono valutabili in 6,3 MUC);

la vendita di burro a prezzo ridotto (cosiddetto burro di Natale).

Mentre gli altri Paesi hanno realizzato questa iniziativa utilizzando prodotto d'intervento, il nostro Paese, che non dispone di burro d'intervento né di burro d'ammasso privato, è stato autorizzato ad effettuare vendite speciali, prelevando sul libero mercato il burro fabbricato in Italia.

CARNI BOVINE

Nessun provvedimento di particolare rilievo è stato adottato dal Consiglio nel settore delle carni bovine nel corso del 1978.

In effetti, le proposte della Commissione, presentate nell'ottobre 1977 (già illustrate nella relazione dell'anno scorso) ed intese ad introdurre taluni adattamenti agli attuali meccanismi di sostegno del mercato, per conseguire una maggiore elasticità dell'intervento e dei premi, non hanno poi avuto alcun seguito.

Infatti, la stessa Commissione, con le proposte dei prezzi per la campagna 1978-79, giudicava non opportuno procedere a modificazioni immediate dei meccanismi di protezione interna della produzione.

L'attività comunitaria per il settore è quindi consistita nella normale gestione del mercato (aiuti allo stoccaggio privato, acquisti pubblici, restituzioni all'esportazione, ecc.).

Per contro, sono intervenute decisioni del Consiglio per i regimi speciali d'importazione di bestiame e carni per tener conto delle disponibilità e dei bisogni della Comunità nel quadro di bilanci preventivi annuali.

a) Per i giovani bovini destinati all'ingrasso, di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi, il numero dei capi importabili nella Comunità con sospensione totale o parziale del prelievo è stato fissato per il 1978, in 200.000, successivamente elevato, dietro richiesta italiana, a 230.000.

b) Per le carni congelate destinate all'industria di trasformazione, il bilancio estimativo per il 1978 è stato fissato in 50.000 tonnellate. L'utilizzazione di tale contingente è subordinata all'acquisto di pari quantitativi di carne congelata d'intervento (abbinamento).

c) Per quanto concerne i contingenti GATT, essi hanno riguardato:

la carne congelata: il contingente tariffario per l'anno 1978, al dazio del 20 per cento della tariffa doganale comune, è stato fissato in 38.500 tonnellate di carne disossata, di cui 11.050 assegnate al nostro Paese;

le vacche e le giovenche di razza di montagna: il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 al dazio del 4 per cento è stato fissato in 38.000 capi, di cui al nostro Paese è stata assegnata una prima quota di 5.300 capi;

i tori, le vacche e le giovenche di razza alpina: il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979 al dazio del 4 per cento è stato fissato in 5.000 capi (3.150 capi al nostro Paese).

d) In attuazione della convenzione di Lomè (Accordo CEE/Paesi ACP), il regime particolare di importazione di carni bovine è stato prorogato a tutto il 1978. Nel limite di un contingente globale di 27.532 tonnellate di carne disossata, i Paesi ACP (Botswana, Swaziland, Madagascar, Kenya) potranno esportare nella Comunità (Regno Unito) beneficiando di una riduzione del 90 per cento degli oneri all'importazione.

e) Infine è stata prevista la possibilità di importazione di « baby beef » dalla Jugoslavia con prelievi ridotti e variabili, in relazione alle differenti situazioni di prezzo del mercato comunitario rispetto al prezzo di orientamento.

* * *

Nel contesto delle decisioni sui prezzi agricoli per la campagna 1978-79 merita di essere segnalata, quale misura di rilevante significato per il nostro Paese, il mantenimento del premio di nascita ai vitelli, che sale a lire 40.390 per capo.

CARNI SUINE

Il settore delle carni suine è stato caratterizzato, nel 1978, da perturbazioni di mercato, con conseguenze sul livello della produzione. La ciclicità della produzione, principale sua caratteristica, ha influenzato negativamente la suinicoltura comunitaria, in particolare quella dei Paesi a moneta deprezzata. Ciò è dimostrato dai dati circa la consistenza del patrimonio suinicolo, che evolve in senso positivo nei Paesi cosiddetti a « moneta forte » (da 41.324.000 capi nel 1976 si è passati a 45.929.000 di capi nel 1978), mentre risulta stabilizzato per Francia, Italia, Regno Unito ed Irlanda (da 27 milioni 796.000 capi del 1976 a 28.097.000 capi nel 1978).

Viene così riconfermato il fenomeno di un patrimonio comunitario, che si accresce in virtù della ininterrotta dilatazione della suinicoltura in Germania, Danimarca e nei Paesi del Benelux.

Particolarmente colpito da tale situazione, il mercato italiano della carne suina, dopo un breve periodo di ripresa, che ha caratterizzato gli ultimi mesi del 1977, ha subito, dagli inizi del corrente anno, uno stato di grave crisi, dovuto alle pressioni dell'offerta comunitaria.

Ha contribuito a determinare questa situazione il meccanismo degli importi compensativi monetari, che ha agevolato l'aumento delle importazioni dall'area comunitaria, deprimendo le quotazioni del mercato nazionale. Il riflesso si è avuto anche sul prodotto finito (salumi, prosciutti, ecc.), per effetto della tassazione all'esportazione a titolo di compensazione monetaria.

Nell'intento di ovviare a tali conseguenze, da parte nostra si è richiesta la modifica del metodo di calcolo degli ICM, in modo da ottenere una riduzione del loro importo.

Su questo tema ha insistito in particolare la Francia, facendone un elemento essenziale del compromesso sui prezzi, per far adottare un metodo di calcolo analogo a quello in vigore per il settore avicolo, che, come è noto, è basato sulla componente cerealicola che costituisce la razione alimentare del pollame.

Nel maggio scorso, in occasione della decisione sui prezzi, il Consiglio si è limitato a prendere atto della richiesta francese ed italiana, ma non ha potuto decidere in merito rientrando la materia nella competenza esclusiva della Commissione. Quest'ultima, peraltro, pur riservandosi di esaminare la diversa impostazione del metodo di calcolo, ha provveduto ad abbassare dall'85 al 78 per cento del prezzo di base il livello sul quale calcolare gli ICM. In pratica, con questa riduzione si è realizzato un abbattimento intorno all'8-10 per cento degli ICM applicati al settore delle carni suine.

Per quanto concerne le misure adottate nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, particolare menzione meritano le azioni di intervento realizzate a partire dal 14 giugno. Tali misure, abolite poi nel mese di ottobre, hanno permesso lo stoccaggio di 36.950 tonnellate di carne suina, di cui 6.469 tonnellate in Italia.

È infine da segnalare che con apposito Regolamento CEE, a partire dal 29 maggio, sono stati accordati aiuti allo stoccaggio privato delle carni suine limitatamente alla Regione Sardegna, i cui allevamenti sono stati colpiti da peste suina africana.

CARNI OVINE

Risalgono a tre anni addietro le prime proposte della Commissione per eliminare gli ostacoli in atto negli scambi intercomunitari nel settore delle carni ovine e creare così le premesse per l'instaurazione di un'organizzazione comune di mercato.

Esse non ebbero alcun seguito, perché da parte francese lo smantellamento del regime nazionale d'importazione e di protezione della produzione interna venne subordinato alla definizione di uno schema di regolamentazione definitiva di mercato.

Per superare queste difficoltà, la Commissione è stata costretta a ritirare le proposte iniziali del 1975 ed a presentare, nell'aprile 1978, un nuovo progetto di regolamento, anche per tener conto della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo cui dal 1° gennaio 1978 non sono più ammissibili in questo settore ostacoli alla libera circolazione all'interno della Comunità.

Esso prevede l'istituzione di una organizzazione comune di mercato basata sul principio della libera circolazione delle merci nella area comunitaria e su misura di sostegno della produzione. Queste misure in effetti sono limitate agli aiuti all'ammasso privato, quando i prezzi di mercato scendano ad un livello inferiore al 90 per cento del prezzo di base comunitario, da fissare annualmente. Infatti, tenuto conto del basso tasso di autoapprovvigionamento riscontrato nella Comunità per le carni ovine (64 per cento), la Commissione esclude il ricorso a misure di sostegno del mercato analoghe a quelle previste per le carni bovine, quali ad esempio gli acquisti da parte degli organismi d'intervento.

Viene tuttavia contemplata la possibilità di concedere, a sostegno dei redditi dei produttori, un premio che potrebbe essere differenziato secondo le regioni. Verrebbe così tenuto conto delle notevoli differenze di prezzi e di costi di produzione riscontrate tra gli Stati membri. In mancanza di tali misure, malgrado la concessione di aiuti previsti dalla direttiva sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (direttiva 75/268/CEE), i produttori dei paesi nei quali i prezzi di mercato risultano elevati (soprattutto la Francia ed anche l'Italia) subirebbero, con l'apertura delle frontiere intracomunitarie, perdite di reddito conseguenti ad importazioni da paesi a prezzi più bassi (Irlanda e Regno Unito).

Per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi, la Commissione propone di sostituire agli attuali dazi doganali *ad valorem* sia per gli ovini vivi che per le carni ovine, prelievi variabili all'importazione fissati mensilmente.

Si otterrebbe così una migliore garanzia di equilibrio del mercato comunitario soprattutto in caso di fluttuazione sensibile dei

prezzi mondiali. L'importo del prelievo dovrebbe essere pari al divario tra i prezzi comunitari e quelli del mercato mondiale. Un prelievo speciale potrebbe essere applicato in caso di importazione a prezzi anormalmente bassi.

Per le carni refrigerate e congelate, il cui dazio doganale è consolidato nell'ambito del GATT (20 per cento), i prelievi sarebbero limitati all'importo quale risulta dal consolidamento.

La clausola di salvaguardia potrebbe essere applicata in caso di perturbazione grave del mercato, dovuta ad importazioni od esportazioni.

Il nuovo progetto di regolamento è tuttora all'esame del Consiglio, ma i primi dibattiti hanno già evidenziato le numerose difficoltà di pervenire ad una rapida conclusione.

In particolare, vi sono due esigenze da conciliare:

da un lato, quella del Regno Unito di evitare un aumento dei prezzi al consumo, sul proprio mercato, e di non pregiudicare le sue tradizionali correnti d'importazione dalla Nuova Zelanda;

dall'altro, quella degli altri Stati membri di tutelare il reddito attuale degli allevatori, che potrebbe essere messo in causa da un livellamento dei prezzi nell'area comunitaria su quelli più bassi.

Si è constatato, comunque, che per la grande maggioranza delle delegazioni la proposta della Commissione, nella forma attuale, non costituisce la soluzione più appropriata per far fronte ai problemi posti soprattutto da parte britannica e francese.

ZUCCHERO

L'unico provvedimento da segnalare per il settore dello zucchero, a parte le decisioni sui prezzi, è quello relativo al nuovo regime della restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica. Al fine di assicurare un'uguaglianza di trattamento tra zucchero bianco e amido da mais (anche quest'ultimo impiegato nella fabbricazione di taluni prodotti chimici), l'importo della restituzione per lo zucchero è stato fissato in misura corrispondente a quella concessa per il granturco trasformato in amido, previa applicazione di un coefficiente di rendimento.

Per quanto concerne i dati della produzione, dei consumi e degli stocks, giova rilevare che i risultati della campagna 1978 (previste 10.850.000 tonnellate di zucchero) evidenziano in primo luogo una diminuzione della produzione globale della Comunità di circa 650.000 tonnellate rispetto al 1977.

A fronte di questa contrazione della produzione a livello comunitario, va registrato il sensibile incremento di quella italiana, passata dai 12,4 milioni di quintali del 1977 ai 15 milioni del 1978, grazie ai maggiori investimenti bieticoli (255.000 ha rispetto ai precedenti 240.000), al miglioramento delle tecniche produttive, al potenziamento della lotta fitosanitaria.

Questo maggior peso della bieticoltura nell'agricoltura nazionale è dovuto all'estensione delle superfici nel centro-sud: questa tendenza ad affermare la linea dello sviluppo meridionale è una scelta di grande significato e un contributo alla soluzione dei problemi del sud.

L'esportazione di zucchero comunitario dovrebbe aggirarsi sui 2,8 milioni di tonnellate, tenuto conto degli impegni di importazione per 1,3 milioni di tonnellate sottoscritti dalla Comunità con i paesi ACP.

Ciò determinerà un aumento della spesa del FEOGA, stimata in 812,5 MUC per il 1978, di cui 604,9 saranno appunto assorbite dalla corresponsione delle restituzioni all'esportazione.

TABACCO

Altamente deficitaria da un punto di vista globale (il suo grado di autoapprovvigionamento è pari al 30 per cento), la Comunità registra situazioni di produzione e commercializzazione fondamentalmente diverse a seconda degli Stati.

Il nostro Paese, ad esempio, esporta oltre il 50 per cento della sua produzione (prevalentemente Bright) e ne importa altrettanto per la fabbricazione di sigarette « American blend »; tutti gli altri Paesi della CEE sono, invece, nettamente importatori tanto di tabacchi tipo Virginia e Burley, quanto di tabacchi scuri.

Dalla produzione comunitaria ottenuta nel 1977 pari a 173.000 tonnellate ben 109.700 tonnellate sono state prodotte in Italia. Per il 1978 la nostra produzione dovrebbe invece scendere, a causa delle avverse condizioni ambientali, a circa 105.000 tonnellate.

* * *

L'organizzazione comune di mercato del settore ha creato condizioni favorevoli sia ad una ripresa della produzione interna e ad un miglioramento sensibile degli scambi intracomunitari, sia ad uno sviluppo del commercio con i paesi terzi.

Ad un migliore orientamento qualitativo della produzione in funzione della domanda ha anche provveduto la politica dei prezzi comunitari, che ha favorito la coltivazione nei territori vocati e la riconversione varietale.

Occorre peraltro sottolineare che per talune varietà sussistono ancora difficoltà di smercio dovuto al fatto che la politica di produzione non sempre tiene il passo con la politica di qualità e alla circostanza che l'utilizzazione da parte dell'industria comunitaria dei tabacchi di produzione interna ha subito variazioni a volte considerevoli.

In particolare, la produzione comunitaria di tabacchi orientali, concentrata esclusivamente nel nostro Paese, ha registrato un forte

aumento, pari al 70 per cento, nel periodo 1962-1975 creando serie difficoltà di utilizzazione del prodotto. Si è verificato così che, nel 1976, su di una produzione di 38.355 tonnellate ben 13.024 tonnellate sono state consegnate all'organismo d'intervento.

Le condizioni più favorevoli di commercializzazione registrate nel 1977, dovute anche ad una diminuzione della produzione (25.600 tonnellate contro 38.355 tonnellate del 1976) non hanno impedito che delle quantità relativamente importanti fossero portate all'intervento (al 30 luglio 1978: Xanty 2.607 tonnellate; Perustitza 3.757 tonnellate; Erzegovina 7.316 tonnellate).

Un ampio ed articolato programma di riqualificazione di detti tabacchi orientali dal punto di vista genetico, delle tecniche colturali e dei metodi di cura è in fase di messa a punto da parte della Commissione.

Nel quadro delle azioni particolari già adottate dal Consiglio della CEE e volte ad agevolare l'attuazione del piano di riconversione nel Beneventano, con un aiuto di 500 u.c./ha, verso varietà più pregiate, quali il Kentucky ed il Paraguay, va segnalato che i risultati finora noti indicano che 1.232 ettari sono stati riconvertiti nel 1977, mentre per il 1978 la superficie interessata dovrebbe essere di circa 1.624 ettari.

Le previsioni per il 1979 ipotizzano la possibilità di riconversione di ulteriori 1.522 ettari.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Si tratta di un settore fondamentale della economia agricola nazionale, in particolare di talune Regioni meridionali ove maggiormente è concentrata la produzione ortofrutticola.

L'incidenza sulla produzione lorda vendibile nazionale ha avuto, infatti, un peso crescente: 25,8 per cento nel 1961; 28,3 per cento nella media 1974-1976.

I dati attualmente disponibili (EUROSTAT-Produzione vegetale n. 8/1978) stimano in 16,6 milioni di tonnellate la produzione fruttifera comunitaria per il 1978.

Sebbene superiore a quella del 1977, essa resta largamente inferiore alla media della produzione comunitaria. Ha contribuito a ciò il raccolto deficitario registrato nel nostro paese per le mele (1,8 Mio/tonn.), per le pere (1,1 Mio/tonn.), e per gli agrumi (2,3 Mio/tonn.). In effetti, per la prima volta dopo il 1965, la produzione totale italiana di frutta non supererà i 9 milioni di tonnellate.

Diversa appare la situazione nel settore orticolo, ove viene prevista una produzione elevata nonostante le flessioni registrate in Germania, Olanda e Regno Unito (Fonte Eurostat: produzione comunitaria stimata tra 23 e 24 Mio/tonn.). Il nostro paese evidenzerebbe un lieve incremento produttivo (10,6 contro 10,5 Mio/tonn. nel 1977) dovuto, in primo luogo, all'aumento della produzione di pomodori (3,5 Mio/tonn.: 1977 = 3,3 Mio/tonn.).

È nel settore ortofrutticolo che si sono avuti i provvedimenti di maggior rilievo, tra cui meritano in particolare di essere ricordati:

la istituzione in via permanente del regime di premi di trasformazione dei limoni in succhi e del regime di vendita all'industria di trasformazione delle arance pigmentate ritirate dal mercato;

l'introduzione di un meccanismo che consente, per pesche e pere estive, da un lato alla Commissione di dichiarare la situazione di crisi grave sul mercato e ricorrere a misure di salvaguardia e, dall'altro, agli Stati membri di procedere all'acquisto obbligatorio dei prodotti in questione;

la istituzione di aiuti all'industria di trasformazione, per pelati, concentrati e succhi di pomodoro, pesche sciropate e prugne, purché venga garantito un prezzo minimo ai produttori.

Quest'ultima misura appare la più importante e qualificante, sia per il sostegno che assicura al prodotto fresco mediante la garanzia del prezzo minimo in favore del produttore agricolo sia per la protezione accordata all'industria trasformatrice nei confronti della merce in provenienza dai paesi terzi. Infatti, il premio di cui beneficerà l'industria dovrà coprire la differenza di prezzo esistente tra il prodotto comunitario e quello dei paesi terzi.

* * *

Nessuna decisione, per contro, è ancora intervenuta in merito alla proposta della Commissione intesa a creare una organizzazione comune di mercato nel settore delle patate.

Da parte italiana si è insistito perché nell'ambito di questo regolamento fossero previste adeguate misure di sostegno del mercato anche per le patate novelle, la cui protezione, secondo la Commissione e la maggior parte delle delegazioni, dovrebbe essere assicurata dal sistema del prezzo di riferimento e della tassa compensativa. Facendo seguito a questa richiesta, che trova la sua giustificazione nella esigenza di riconoscere anche ai prodotti dell'agricoltura mediterranea un livello di sostegno analogo a quello in vigore per altri prodotti, la Commissione ha proposto di accordare un aiuto diretto alla produzione per il tramite delle associazioni di produttori, quando i prezzi di mercato registrino flessioni sensibili.

Su questa proposta, che consentirebbe alla nostra produzione meridionale di fronteggiare più efficacemente la concorrenza dello analogo prodotto in provenienza da taluni paesi terzi mediterranei, sussistono tuttora riserve di principio da parte di talune delegazioni.

OLIO D'OLIVA

Profonde innovazioni alla organizzazione comune di mercato sono state apportate dal Consiglio nel settore dell'olio d'oliva la cui importanza è chiaramente riflessa nel valore della sua produzione

lorda vendibile annuale. Tale valore, che risulta pari a circa 700-800 miliardi di lire, e cioè al 4 per cento della produzione complessiva dell'intero settore agricolo, è da giudicare cospicuo ove si tenga conto che la sua incidenza cresce sensibilmente quando si considerino ambiti territoriali più ristretti di quello nazionale.

A livello comunitario, il principale problema che si è posto e che ha determinato una modificazione della normativa di mercato è stato quello della flessione registrata nei consumi.

Difatti, il consumo comunitario di olio d'oliva, che era aumentato regolarmente fino al 1973-74, è successivamente diminuito in misura sensibile, e tale tendenza non sembra volersi arrestare. Per quanto riguarda le cause del fenomeno, la riduzione è da attribuire al rapporto sfavorevole tra il prezzo al consumo dell'olio d'oliva e quello degli olii concorrenti. Con riferimento, invece, alle sue conseguenze, se l'attuale tendenza dovesse proseguire, la Comunità, il cui grado di autoapprovvigionamento era stato in passato del 70-80 per cento circa, si troverebbe ben presto ad essere autosufficiente, con il pericolo di eccedenza nelle anate di raccolti abbondanti. Tale situazione diverrebbe addirittura critica successivamente al previsto ingresso nella Comunità di Spagna, Grecia e Portogallo.

Basti pensare che il bilancio dell'olio d'oliva del complesso formato dalla Comunità e dai tre suddetti Paesi prevede già, per la campagna 1977/78, un'eccedenza di quasi due milioni di quintali, a fronte di una produzione complessiva di oltre 11 milioni di quintali.

L'altro aspetto, che ha contribuito a non favorire la commercializzazione del prodotto, è stato il ruolo determinante giocato dal meccanismo dell'integrazione di prezzo.

Questa, in effetti, corrisposta in via praticamente presuntiva, in base alla denunce di coltivazione presentate dagli olivicoltori e alle rese indicative dedotte dai registri di lavorazione dei frantoi, ha determinato, in taluni casi, la rinuncia dell'olivicoltore alla raccolta delle olive (data l'alta incidenza del costo della manodopera) ed alla produzione di olio.

Questa situazione ha indotto la Comunità a modificare le norme di corresponsione dell'aiuto alla produzione e ad istituire un aiuto al consumo, per conseguire un aumento della domanda.

Giova premettere che il regime dell'aiuto previsto dalla originaria normativa comunitaria prevedeva che tutto l'olio d'oliva prodotto nella Comunità (commercializzato o meno) beneficiasse di una integrazione, da corrispondere ai produttori di olive.

L'aiuto è stato mantenuto nel nuovo regime, ma circoscritto al potenziale produttivo esistente, con esclusione quindi dei nuovi impianti che potrebbero essere realizzati nel futuro.

Il nuovo sistema d'integrazione alla produzione differisce da quello precedente, in quanto l'aiuto verrà concesso in modo differenziato, a seconda che gli olivicoltori facciano parte o meno di associazioni di produttori riconosciute.

Infatti, per gli olivicoltori non associati, l'integrazione verrà concessa in modo forfettario, mentre per quelli associati, essa verrà corrisposta in funzione della quantità di olio effettivamente prodotta.

Per quanto concerne l'aiuto al consumo, si è constatato nel corso delle due ultime campagne oleicole che con un rapporto di prezzo tra gli oli d'oliva e gli oli di semi di 2,50 il consumo dell'olio d'oliva continuava a diminuire. La Commissione si è quindi resa conto che per poter conseguire uno dei principali obiettivi della nuova organizzazione comune di mercato — la ripresa del consumo — occorre adeguare il rapporto di prezzo tra i due tipi di olio, in modo tale che il prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva potesse situarsi ad un livello suscettibile di incrementarne le vendite.

L'aiuto al consumo verrebbe riservato alle imprese riconosciute che provvedono al condizionamento dell'olio d'oliva e limitato alle quantità vendute sul mercato comunitario; un'altra parte dei fondi da destinare all'aiuto al consumo dovrebbe invece essere utilizzata per azioni informative e promozionali.

Questo argomento della ripartizione degli aiuti al consumo, tra azioni informative ed azioni intese a promuovere il consumo d'olio d'oliva, è tuttora all'esame del Consiglio.

Anche per il regime d'intervento sono state introdotte talune modificazioni. Infatti, l'intervento è limitato ai produttori di olio ed il relativo prezzo non è più legato al prezzo indicativo di mercato, ma al prezzo di vendita al produttore (prezzo indicativo di produzione meno aiuto alla produzione). La garanzia che ne risulta per il produttore non è dunque pregiudicata.

La nuova organizzazione comune di mercato prevede, infine, disposizioni concernenti la costituzione di associazioni di produttori. A questo scopo viene concesso un aiuto per l'avviamento di queste associazioni, per un periodo massimo di cinque anni dalla loro costituzione.

Per ciò che riguarda la fissazione dei vari prezzi per la nuova campagna di commercializzazione 1978/79 è da rilevare un aumento del 2 per cento del prezzo indicativo alla produzione (191,54 u. c./100 Kg.) nonché un aumento del 4,8 per cento del prezzo d'intervento. L'aiuto alla produzione è stato elevato a 43,11 u. c./100 Kg.

Si ricorda che le proposte della Commissione non prevedevano variazioni del prezzo indicativo alla produzione mentre la fissazione dell'aiuto alla produzione era porposto a 35 u. c./100 Kg.

Resta infine da segnalare che, in considerazione del numero e della complessità delle disposizioni da adottare a seguito delle radicali modificazioni apportate alla normativa di base dell'olio d'oliva, il Consiglio, nella sessione del 30/31 ottobre, ha deciso la proroga della campagna di commercializzazione 1977/78 sino al 31 dicembre 1978.

SEMI OLEOSI

Con regolamento CEE n. 2874/77 del Consiglio del 19 dicembre 1977 sono state previste misure speciali per i semi di ricino, la cui produzione potrà, in tal modo, più facilmente espandersi nelle

zone meridionali della Comunità ove le condizioni pedo-climatiche sono favorevoli a tale coltura.

L'adizione di queste misure fa seguito non solo all'impegno di riequilibrio Nord-Sud, ma risponde anche all'esigenza di sopperire al fabbisogno comunitario di semi (circa 140.000 tonnellate annue), soddisfatte interamente con importazioni da Paesi terzi.

In sintesi, il regolamento prevede:

la fissazione di un prezzo di obiettivo dei semi di ricino anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo;

la fissazione di un prezzo minimo ad un livello che garantisca ai produttori di semi di realizzare le loro vendite al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dalle zone di trasformazione;

la concessione di un aiuto alle imprese di trasformazione dei semi pari alla differenza tra il prezzo di obiettivo ed il prezzo del mercato mondiale dei semi di ricino, a condizione che le industrie stesse abbiano concluso con i produttori di ricino, singoli o associati, contratti che prevedono il pagamento di un prezzo almeno pari al « prezzo minimo ».

CEREALI

Con circa 115 milioni di tonnellate contro 103,3 milioni del 1977, la produzione cerealicola comunitaria ha raggiunto quest'anno un nuovo *record*.

L'aumento delle superfici coltivate e l'incremento della resa per ettaro sono le ragioni di tale balzo produttivo al quale ha contribuito, in modo sostanziale, il nostro Paese.

Le favorevoli condizioni pedo-climatiche avutesi in Italia durante il periodo della semina e del ciclo vegetativo hanno permesso, infatti, l'espansione della superficie seminata e della conseguente produzione.

Cosicché per il grano tenero le superfici investite sono passate da 1.524.000 ettari del 1977 a 1.828.000 ettari con un incremento di produzione di 1.315.000 tonnellate (4.245.000 tonnellate nel 1977, 5.560.000 tonnellate nel 1978).

Analogamente, per il grano duro, le superfici investite hanno raggiunto nel 1978 l'estensione di 1.662.000 ettari (1.261.000 ettari nel 1977) mentre la produzione è salita a 3.200.000 tonnellate (1.973.000 tonnellate nel 1977).

Il mercato cerealicolo per la campagna 1977-1978 non ha presentato difficoltà di rilievo e non ha quindi richiesto l'adozione di misure eccezionali; l'attività comunitaria è consistita nella normale gestione del mercato.

E comunque da ricordare che durante la predetta campagna, è entrato in applicazione, per la prima volta, il « prezzo di riferimento » per il grano tenero panificabile. Con tale meccanismo è venuto

meno l'obbligo automatico di acquisto da parte degli organismi di intervento, in quanto gli acquisti stessi, effettuabili al livello del prezzo di riferimento, sono stati ammessi soltanto per i primi e gli ultimi tre mesi della campagna di commercializzazione 1977-1978.

Per la campagna 1978-1979 è stata prevista la possibilità del conferimento del grano panificabile solo nei primi tre mesi della campagna. Ciò ha consentito, nel periodo agosto-ottobre 1978, operazioni d'intervento in taluni Stati membri per 304.870 tonnellate (285.831 tonnellate in Germania e la restante quantità in Danimarca).

Sono proseguite, durante tutta la campagna, le operazioni di trasferimento dall'organismo d'intervento tedesco a quello italiano delle 460.000 tonnellate di frumento tenero, trasferimento deciso dal Consiglio nel 1977; al 1° agosto 1978, circa 171.079 tonnellate risultavano già prese in consegna dall'AIMA.

Nel quadro delle decisioni adottate dal Consiglio nella sessione dell'8-12 maggio, merita di essere sottolineata la riduzione del prelievo, nella misura di 3 u.c./tonnellata, ottenuta dalla delegazione (nessuna proposta era stata formulata al riguardo dalla Commissione per i cereali foraggeri importati via mare).

Per quanto concerne, invece, il grano duro, si ritiene di ricordare che le proposte della Commissione prevedevano la concessione dell'aiuto all'ettaro (con esclusione di tre regioni: Toscana, Marche e Lazio), nella misura di 60 u.c./ettaro.

Si è ottenuto, invece, l'aumento dell'aiuto a 63 u.c./ettaro (da 61.800 a 72.702 lire) ed il mantenimento della sua concessione a tutte le regioni della precedente campagna.

Resta infine da segnalare la reintroduzione con regolamento CEE 2604/77 del 25 novembre 1977, a far tempo dal 2 gennaio 1978, degli importi compensativi monetari per il grano duro e suoi derivati (semole e paste alimentari), malgrado da parte italiana fossero state addotte fondate argomentazioni contro una siffatta iniziativa.

Essendo risultato inutile ogni tentativo di indurre la Commissione a revocare, o comunque a rivedere questa decisione, che penalizza le esportazioni italiane (in particolare di prodotti derivati del grano duro: semole e paste alimentari) è stato presentato ricorso alla Corte di giustizia — ai sensi dell'articolo 173 del Trattato — per ottenere una pronuncia di invalidità del predetto regolamento.

VINO

I problemi del settore vitivinicolo hanno assunto particolare rilevanza, in ragione delle numerose ed importanti proposte che la Commissione ha presentato nel corso del 1978.

Nel febbraio scorso la Commissione ha presentato delle modificazioni di notevole portata alle norme dell'organizzazione comune di mercato, incentrate sulla:

a) creazione di organismi interprofessionali, a carattere consultivo, costituiti da produttori di vino, commercianti e trasformatori sia a livello regionale che nazionale e comunitario;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) introduzione del meccanismo di ammasso obbligatorio di vini allo stadio della produzione.

Esso sarebbe stato applicato ad una parte della produzione, nelle situazioni di particolare pesantezza del mercato, per un massimo di sei mesi;

c) instaurazione del « prezzo minimo » in caso di crisi grave.

Questo meccanismo, da limitare a quattro campagne, dal 1979 al 1982, avrebbe comportato il blocco delle contrattazioni e della commercializzazione del vino al di sotto di tale prezzo;

d) incentivazione delle associazioni di produttori del vino, mediante aiuti, di durata quinquennale, alla costituzione ed al relativo funzionamento;

e) corresponsione di contributi in conto interessi, nella misura massima del 5 per cento, in favore di commercianti che avessero assunto l'impegno di acquisto del vino dai produttori mediante contratti a lungo termine, ad un prezzo pari a quello di scatto per l'intervento.

Il dibattito su queste proposte vedeva impegnata la nostra delegazione nella strenua difesa del principio della libera circolazione del vino nell'area comunitaria. La tesi francese di dar vita ad un meccanismo automatico di divieto di commercializzazione dei vini al di sotto di un certo livello di prezzo, non trovava i consensi necessari per imporsi.

Nella maratona agricola dell'8-12 maggio, venivano ritirate le proposte relative alla costituzione dell'organizzazione interprofessionale e del blocco del vino alla produzione ed il Consiglio si limitava a stabilire il principio che, nel caso in cui i prezzi di mercato si fossero attestati per tre settimane consecutive ad un livello inferiore all'85 per cento del prezzo di orientamento, sarebbero state adottate misure necessarie per riportare il prezzo di mercato ad un livello pari o superiore al prezzo minimo per l'intervento: restituzioni alla esportazione verso i paesi terzi, aiuti alla trasformazione e all'ammasso dei mosti e dei succhi di uva e, eventualmente, un prezzo minimo unito a distillazione. In definitiva, la pretesa francese intesa ad inserire nel regolamento comunitario del vino una norma che prevedesse l'applicazione automatica del prezzo minimo veniva respinta. Tale misura, infatti, può eventualmente essere decisa dal Consiglio solo se tutte le misure di alleggerimento del mercato, innanzi citate, non dovessero far conseguire l'obiettivo della stabilizzazione del mercato.

Nel contempo il Consiglio invitava la Commissione a rivedere i problemi esistenti nel regime dei mercati ed a presentare proposte complementari relative alle misure strutturali entro e non oltre il 1° agosto 1978.

Per dare seguito a tali impegni, il 31 luglio scorso la Commissione presentava una « comunicazione » al Consiglio sui problemi del settore vitivinicolo, accompagnata da numerose proposte di regolamenti e di direttive, concernenti da un lato la modificazione di talune norme del regolamento vino 816/70 relative ai problemi di

mercato e, dall'altro, misure per l'adeguamento del potenziale produttivo ai fabbisogni di vino da tavola.

Nel valutare le eccedenze di vino fra i 6 e i 10 milioni di ettolitri all'anno, la Commissione, pur riconoscendo che l'evoluzione del potenziale vitivinicolo ha mostrato una tendenza verso la diminuzione delle superfici viticole ed un netto orientamento verso la produzione di vini di qualità, sottolinea che a più lungo termine le difficoltà si aggraveranno, sia in ragione della contrazione dei consumi sia per l'ingresso nella Comunità della Spagna, Grecia e Portogallo.

Malgrado la scarsa produzione del 1977 (127 milioni di ettolitri) e del 1978 (136 milioni di ettolitri), vale a dire leggermente inferiore ai normali impieghi prevedibili (consumo umano diretto e trasformazione), valutabili a circa 140 milioni di ettolitri, l'azione di risanamento del settore viticolo permane necessaria, a parere della Commissione, sia per la tendenza alla diminuzione dei consumi sia perché gli sbocchi esterni sono limitati: la Comunità ha infatti esportato verso i Paesi terzi 4,9 milioni di ettolitri nel 1976 e 5 milioni di ettolitri nel 1977.

Nella sua comunicazione al Consiglio l'Esecutivo pone l'accento sulla necessità di agire contemporaneamente su due direttrici: l'allargamento delle possibilità di collocamento del vino e la limitazione della produzione.

Tra le azioni destinate a favorire i consumi dei prodotti vinicoli, vengono raccomandate al Consiglio quelle per l'impiego dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati nella vinificazione, dei mosti naturali nella fabbricazione di succhi d'uva e dei vini inglesi, la riduzione delle accise esistenti in misura elevata in taluni Stati membri, il lancio di campagne d'informazione e di promozione delle vendite, una più attiva politica delle restituzioni alla esportazione.

Queste indicazioni di massima, contenute nella cennata comunicazione al Consiglio del 31 luglio, non venivano però tradotte in concreti progetti di provvedimenti, in quanto la Commissione si limitava a presentare, in tempi diversi, cioè nell'agosto e nel settembre scorsi, sette proposte, di cui sei a carattere strutturale ed una per i problemi di mercato.

Quest'ultima concerneva delle modifiche alla normativa comunitaria nel settore vino, per creare la base giuridica per l'eventuale applicazione del prezzo minimo, per elevare dal 6 all'8 per cento il tasso massimo supplementare delle superprestazioni viniche e, infine, per includere anche il mosto d'uva concentrato rettificato tra i prodotti utilizzabili per l'arricchimento dei vini e prevedere la possibilità, in determinate situazioni, della concessione di un aiuto allo impiego dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati per l'aumento della gradazione alcolometrica naturale dei vini.

Le proposte di carattere strutturale riguardavano essenzialmente l'attuazione di un programma settennale (1979-1985) di ristrutturazione viticola, volto a conseguire un duraturo equilibrio tra domanda ed offerta.

L'insieme del piano, che si articola in un progetto di base e in proposte di regolamenti che da esso discendono, rappresenta l'aspet-

to certamente più impegnativo e delicato dell'intera politica vitivinicola europea. Il piano tende a ristrutturare, cioè ad ammodernare e razionalizzare, una superficie di circa 200.000 ettari di vigneto ed a riconvertirne, cioè ad estirpare le viti per destinare il terreno ad altre colture, circa altri 100.000 ettari.

Questa programmazione viticola, progettata dalla Commissione, tende a graduare gli interventi a seconda della vocazione naturale dei vari territori vitati della Comunità, da determinare in funzione delle caratteristiche del suolo e del clima, dei criteri dell'altitudine e della pendenza.

Le norme proposte in questo schema di regolamento dovrebbero sostituire completamente l'intera parte dell'attuale regolamento CEE 816/70, dedicata alla disciplina della produzione e al controllo dello sviluppo degli impianti viticoli.

Le disposizioni vigenti concernono la classificazione delle varietà ammesse per la produzione di vini da tavola in ogni unità amministrativa; l'eliminazione graduale dei vitigni non ammessi; la notifica da parte dei viticoltori, anno per anno, dei nuovi impianti, dei reimpianti, degli abbandoni e delle estirpazioni; il controllo della evoluzione dei vigneti e della loro produzione in rapporto ai fabbisogni, lasciato aperta la possibilità di norme restrittive sulle piantagioni di viti nel caso di constatata formazione di eccedenze strutturali di prodotto.

Con regolamento del 17 maggio 1976 il Consiglio — facendo uso di questa facoltà — ha introdotto per due anni, dal 1° dicembre 1976 al 30 novembre 1978, il divieto di nuovi impianti, eccetto quelli destinati alla produzione di v.q.p.r.d. e di piani di sviluppo aziendale ai sensi della direttiva 72/159/CEE.

Alla stessa data il Consiglio ha anche disposto la concessione, per le campagne dal 1976-1977 al 1978-1979, di aiuti all'estirpazione dei vigneti (premio di riconversione).

Le proposte della Commissione sono basate sulla classificazione dei vigneti in tre categorie: prima categoria — superfici collinari, esclusi i fondovalle (1.030.000 ettari circa); seconda categoria — superfici di pianura non alluvionabile (270.000 ettari circa); terza categoria — superfici di pianura alluvionale (400.000 ettari circa).

La delimitazione delle zone viticole in queste tre categorie costituirebbe operazione preliminare per l'applicazione di una disciplina differenziata in tema di aiuti nazionali e comunitari, di autorizzazione di impianti e reimpianti e di attuazione di operazioni collettive di miglioramento delle strutture agricole. In particolare, gli impianti e reimpianti, per le uve da tavola come per quelle da vino, verrebbero assoggettati ad una procedura comunitaria di preventiva autorizzazione, abbinata a meccanismi amministrativi di applicazione, controllo e sanzione.

I nuovi impianti verrebbero ammessi solo nelle zone collinari, mentre i reimpianti sarebbero in generale autorizzati per l'insieme dei vigneti, alla condizione di utilizzare determinate varietà di viti.

La Commissione propone, inoltre:

di modificare e di prorogare, per tutta la durata del programma di ristrutturazione viticola; l'attuale regime del premio di

riconversione, la cui scadenza è prevista per il 1979; il premio verrebbe portato da 1.500 a 3.000 u.c./ettaro, mentre l'obbligo di non aumentare in azienda la restante superficie vitata verrebbe esteso ad un periodo di 8 anziché 6 anni;

la concessione di un premio di 2.000 u.c. per ettaro per chi rinunci in via permanente alla coltivazione della vite;

una indennità di cessazione supplementare per quei viticoltori di età tra i 55 e i 65 anni che, usufruendo dei benefici previsti dalla direttiva 160/72/CEE, cessino la propria attività.

Questo programma di ristrutturazione viticola non ha ancora formato oggetto d'esame da parte del Consiglio, in quanto si dovrà prima procedere alla classificazione dei territori viticoli. In attesa di decisioni su queste misure strutturali, il Consiglio si è limitato a prorogare di un anno, cioè fino al 30 novembre 1979, il divieto di impianti viticoli, stabilito con il Regolamento 1163/76 del 1976.

Nella sessione del 18-19 dicembre 1978 il Consiglio ha definitivamente risolto taluni problemi di particolare rilievo nel settore del vino, in discussione da lungo tempo, che toccavano nostri fondamentali interessi e che avevano messo in evidenza le profonde divergenze esistenti in questa materia tra noi e i francesi.

La questione più delicata era costituita dalla instaurazione del prezzo minimo negli scambi intracomunitari, su cui principalmente verteva la richiesta francese.

Il Consiglio - in omaggio a quanto aveva già indicato con la Risoluzione del maggio 1978 - ha in sostanza stabilito che il ricorso al meccanismo del prezzo minimo potrà farsi - nel caso in cui il prezzo di mercato di un determinato tipo di vino si mantenga per tre settimane consecutive al di sotto dell'85 per cento del relativo prezzo di orientamento - solo dopo che siano state messe in atto tutte le misure d'intervento previste dalla normativa comunitaria per riequilibrare la situazione del mercato.

Nel contempo, tra queste misure d'intervento sono state incluse - come da nostra richiesta - anche quelle relative alla concessione degli aiuti per l'impiego dei mosti di uve concentrati per lo aumento della gradazione alcoolica dei vini e per la fabbricazione di succhi d'uva e del British/Irish wine. La Commissione, per parte sua, si è impegnata anche a perseguire una attiva politica delle restituzioni all'esportazione, provvedendo ad adeguare le stesse alle necessità odierne.

Ma la decisione di maggior rilievo adottata - che, giova sottolineare, accoglie una nostra fondamentale richiesta - è quella che l'eventuale fissazione di un prezzo minimo dovrà comportare l'apertura della distillazione del vino allo stesso livello di prezzo.

Il parallelismo così introdotto costituisce una garanzia assoluta di collocamento del prodotto che non fosse commercializzato e scoraggia comunque l'applicazione del meccanismo, dal momento che il prezzo della distillazione, equiparato a quello del prezzo minimo, verrebbe ad essere remunerativo. In definitiva, così come è stato articolato, il meccanismo del prezzo minimo avrebbe valore

più formale che sostanziale, in quanto la relativa applicazione, per le ragioni ora esposte, dovrebbe avvenire solo in casi eccezionali.

Per quanto concerne le superprestazioni viniche, le proposte della Commissione di elevare all'8 per cento il relativo tasso massimo sono state ritirate. Il compromesso raggiunto non prevede più la superprestazione vinica, ma stabilisce che nell'ambito delle normali prestazioni viniche il tasso applicabile potrà oscillare dall'8 al 16 per cento e sarà annualmente fissato in funzione della raccolta.

Però, per il nostro paese la percentuale potrà oscillare dall'8 al 15 per cento, ivi compresa la percentuale attuale del 3 per cento di prestazione vinica assolta mediante la distillazione dei vini provenienti da uve da tavola; nel caso che la percentuale massima venga fissata al 15 per cento, per le quantità supplementari che superino il 13 per cento, il prezzo di distillazione sarà pari al 70 per cento del prezzo di orientamento.

Rispetto alla situazione attuale, che prevede un tasso massimo del 10 per cento ed in aggiunta un 3 per cento per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, in Italia si potrà andare di due punti al di sotto del 10 per cento e di due punti al di sopra del 13 per cento, ma, in quest'ultima ipotesi, il prezzo della distillazione sarà più alto.

In sostanza, il Consiglio ha previsto un diverso trattamento per la Francia e per il nostro paese, sia per quanto concerne il livello massimo della prestazione vinica (16 per cento per Francia, 15 per cento per Italia) sia per quanto concerne il prezzo della distillazione (la Francia riceverà per le prestazioni tra il 10 e il 16 per cento un prezzo pari al 50 per cento di orientamento, mentre l'Italia riceverà il 70 per cento per le prestazioni che superino l'attuale percentuale massima del 13 per cento).

L'accordo intervenuto per il prezzo minimo e per le superprestazioni viniche ha consentito di chiudere, con una soluzione per noi soddisfacente, un capitolo di particolare complessità, la cui mancata definizione avrebbe avuto ripercussioni anche su altri problemi in sospeso. Infatti, con tale accordo è venuta meno la riserva francese circa l'approvazione delle due misure strutturali ancora in discussione in favore dell'agricoltura mediterranea — assistenza tecnica e silvicoltura — interessanti in particolare il nostro paese. Anche tali provvedimenti hanno così potuto essere approvati.

RIEQUILIBRIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Nell'accettare i risultati della « maratona prezzi » 1978-1979, il Governo italiano, oltre a sottolineare l'esigenza di una rapida approvazione delle due misure strutturali ancora in sospeso nell'ambito del « pacchetto mediterraneo », ha indicato che l'approvazione del pacchetto mediterraneo costituiva un primo passo verso il riequilibrio della politica agricola comune: per raggiungere questo obiettivo era quindi necessario adottare nuove misure per conte-

nere le eccedenze che si verificano in taluni settori produttivi tipici delle regioni continentali e per migliorare la protezione accordata ai prodotti mediterranei. Il Governo italiano ha pertanto chiesto che il problema venisse esaminato al Consiglio europeo di Brema in considerazione anche dei problemi che si pongono in questo settore in relazione all'ampliamento della Comunità e che dovranno essere risolti nel contesto dei negoziati di adesione.

A seguito dell'iniziativa italiana, il problema del riequilibrio della politica agricola comune ha avuto una parte importante nelle discussioni del Consiglio europeo di Brema, il quale ha dato incarico alla Commissione di esaminare lo sviluppo della politica agricola comune, in vista della riduzione delle eccedenze e di un migliore equilibrio delle spese in seno al bilancio comunitario. Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato la necessità di continuare a prendere in debita considerazione i problemi agricoli sia strutturali che di mercato che si presentano nelle regioni mediterranee, riconoscendo così implicitamente l'esigenza di continuare sulla strada aperta dal « pacchetto mediterraneo » per il riequilibrio del sostegno accordato alle produzioni continentali ed a quelle mediterranee.

A seguito delle decisioni del Consiglio europeo di Brema, al successivo Consiglio europeo di Bruxelles la Commissione ha presentato un documento nel quale fa il punto sulla situazione della politica agricola comune e tratteggia alcune possibili linee di riforma.

L'esame parte dalla considerazione che la gestione della p.a.c. è divenuta, negli ultimi tempi, sempre più difficile a causa essenzialmente di tre motivi: 1) lo squilibrio tra l'offerta e la domanda in numerosi mercati agricoli; 2) le notevoli disparità di reddito all'interno del settore agricolo; 3) il persistente disordine monetario internazionale.

Il bilancio comunitario destina ben il 70 per cento delle sue risorse alle spese agricole, di cui una parte considerevole è devoluta alle produzioni continentali delle quali le più importanti (in particolare i prodotti lattiero-caseari) sono eccedentarie ed al regime degli importi compensativi monetari.

La proposta della Commissione mira all'adozione di misure organiche intese a ristabilire l'equilibrio del mercato. Tali misure, che il Consiglio dovrebbe considerare nell'ambito del « pacchetto prezzi » 1979-1980, si articolerebbero secondo le seguenti direttrici:

a) nel regime dei prezzi, ci si dovrebbe avviare ad un congelamento generale per la prossima campagna di commercializzazione;

b) nel settore lattiero, dovrebbe essere attuata una riduzione tendenziale dei prezzi di intervento oppure una maggiorazione del prelievo di corresponsabilità;

c) nella politica delle strutture sarebbe auspicabile un potenziamento delle direttive vigenti, adattate alle peculiari esigenze nazionali e regionali.

L'esame di questo documento della Commissione, che non ha potuto essere approfondito al Consiglio Europeo di Bruxelles del 4-5 dicembre 1978, è stato rinviato al successivo Consiglio Europeo di Parigi del 12-13 marzo 1979.

In merito al riequilibrio della p.a.c., da parte italiana si ritiene necessario che la Comunità fissi le linee di un diverso sviluppo della politica agricola comune, volte al riequilibrio tra le diverse produzioni — anche in vista dell'ampliamento della Comunità a Spagna, Grecia, e Portogallo — e basate su una più ragionevole programmazione delle produzioni in relazione ai consumi.

La Comunità si dovrebbe impegnare inoltre alla rapida soluzione degli aspetti monetari del problema. In particolare ci si è soffermati sulla possibilità di procedere all'abbattimento degli importi compensativi monetari mediante un adattamento modulato delle monete verdi dei paesi membri. La qual cosa verrebbe incontro alle esigenze sia dei paesi nettamente esportatori sia dei paesi nettamente importatori, sia dei paesi con esigenze miste come l'Italia.

Sul problema delle ingenti eccedenze soprattutto nel settore lattiero-caseario si ritiene indispensabile affermare il principio della loro utilizzazione prioritaria in favore del consumatore comunitario, mediante vendite promozionali. Occorre pertanto prevedere il trasferimento a spese della Comunità degli *stocks* di latte in polvere, burro, cereali e carni bovine dai magazzini dei paesi eccedentari ai magazzini dei paesi deficitari onde immetterli tempestivamente sui mercati a prezzi e secondo regole comunitarie, per la lotta a speculazioni ed ai costi eccessivi dovuti ad intermediazioni improprie.

Il nostro paese ha altresì sottolineato che le misure recentemente adottate dalla Comunità per la migliore protezione dei prodotti agricoli mediterranei costituisce un primo passo verso una situazione di maggiore equità e di più equilibrati rapporti tra produzioni continentali e produzioni dell'area mediterranea. Non si chiede un aumento della protezione esterna per i prodotti mediterranei che urterebbe contro gli impegni assunti in sede GATT e che influirebbe negativamente nei rapporti tra la Comunità e i paesi terzi, ma l'adozione di ulteriori misure che consentano alla produzione comunitaria di essere presente sul mercato, riducendo opportunamente il prezzo per sostenere la concorrenza dei prodotti di paesi terzi venduti a quotazioni più basse.

Per quanto concerne infine la politica delle strutture agricole si è più volte rilevato che l'obiettivo della riduzione delle disparità strutturali tra le diverse agricolture della Comunità deve essere perseguito tenendo conto dell'estrema diversità delle situazioni di partenza e dell'esigenza di considerare le particolarità che si pongono a livello nazionale e regionale.

La direttiva 159, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, si è rivelata di difficile applicazione nel nostro paese, in ragione della rigidità dei meccanismi previsti e delle condizioni richieste. È necessario, invece, che per il nostro paese si prevedano strumenti di intervento particolari, che contribuiscano al raggiungimento di obiettivi intermedi di politica economica (stabilizzazione

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del livello di occupazione agricola, pieno utilizzo delle risorse, riduzione del *deficit* agro-alimentare). In particolare occorrerebbe che la Comunità finanziasse azioni speciali in favore del nostro paese, per consentire, nelle zone montane e svantaggiate, la creazione ed il potenziamento di aziende zootecniche e agro-silvo-pastorali, sganciando l'attuazione delle stesse dai requisiti previsti dalla direttiva 159.

FEOGA

1. - Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), che finanzia la politica agricola comune, si articola su due Sezioni: l'una attiene alle spese di sostegno dei mercati (Sezione garanzia) e l'altra riguarda le spese di miglioramento delle strutture agrarie (Sezione orientamento).

Nel corso dell'esercizio 1978, l'attività del Comitato del Fondo è consistita, oltre che nell'elaborazione di regolamenti applicativi finanziari, anche nell'esame di problemi di gestione riguardanti il finanziamento della politica agricola comune.

2. - *Saldo dell'esercizio 1977.*

Per quanto concerne l'esercizio 1977, i pagamenti effettuati dal Fondo sono stati di circa 6.959,0 milioni di u.c. rispettivamente a carico:

Sezione garanzia	6.662,4 milioni di u.c.
Sezione orientamento	296,6 milioni di u.c.

La ripartizione per Stati membri delle predette erogazioni risultano dal seguente prospetto (in milioni di u.c.):

	Sezione garanzia	Sezione orientamento	Totale
	—	—	—
Italia	965,8 (a)	34,3	1.000,1
Belgio	418,6	16,5	435,1
Danimarca	624,8	14,5	639,3
Francia	1.572,4	59,3	1.631,7
Germania	1.245,9	69,7	1.315,6
Irlanda	588,1	14,8	602,9
Lussemburgo	8,1	2,2	10,3
Paesi Bassi	887,3	19,9	907,2
Regno Unito	351,4 (a)	65,4	416,8
	<u>6.662,4</u>	<u>296,6</u>	<u>6.959,0</u>

(a) Le predette cifre non tengono conto degli « importi compensativi monetari » che sono stati pagati dagli altri Paesi membri a favore degli importatori italiani ed inglesi nel commercio intracomunitario che ammontano rispettivamente a 315 e 700 milioni di u.c.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Avuto riguardo alla destinazione economica della suddetta spesa di 6.662,4 m.u.c. è da rilevare che i maggiori beneficiari della Sezione garanzia sono stati i prodotti « continentali » che hanno assorbito circa il 64 per cento della relativa spesa (ossia circa 4.230 m.u.c.), mentre i prodotti « mediterranei » hanno inciso sulla spesa complessiva per circa il 13 per cento (888 m.u.c.).

La restante parte, invece, è stata assorbita per il finanziamento degli importi compensativi adesione (170,5 m.u.c.) e dalle spese relative al settore agro-monetario (1.369,4 m.u.c.).

I prodotti che hanno maggiormente beneficiato del finanziamento comunitario sono quelli lattiero-caseari (circa il 30 per cento) seguiti dallo zucchero (8 per cento), cereali, carne bovina (6 per cento), olio d'oliva (3,3 per cento), tabacco (3,1 per cento), ortofrutticoli (2,8 per cento), grano duro (2,5 per cento) e vino (1,4 per cento).

Per quanto attiene alla Sezione orientamento le somme erogate dal Fondo (296,6 m.u.c.) sono state utilizzate per il finanziamento delle seguenti misure:

	Progetti individuali	Azioni comuni	Misure particolari	Totale
	—	—	—	—
	(m.u.c.)			
Italia	30,5	—	3,8	34,3
Belgio	14,9	1,6	0,001	16,5
Danimarca	11,9	1,9	0,7	14,5
Francia	40,4	18,9	—	59,3
Germania	52,5	17,3	—	69,7
Irlanda	5,3	9,5	—	14,6
Lussemburgo	1,8	0,4	—	2,2
Paesi Bassi	16,8	3,1	—	19,9
Regno Unito	22,5	42,8	—	65,3
	<u>196,6</u>	<u>95,5</u>	<u>4,5</u>	<u>296,6</u>

Un'analisi della spesa comunitaria nel nostro paese indica che la maggior parte dei fondi erogati dalla Sezione garanzia del FEOGA sono stati destinati al finanziamento degli interventi sul mercato interno ed in particolare per la concessione degli aiuti al grano duro (circa 170 milioni di u.c.); aiuti all'olio d'oliva (circa 205 milioni di u.c.); alle compensazioni finanziarie nel settore ortofrutticolo (circa 128 milioni di u.c.) ed ai premi per il tabacco (circa 104 milioni di u.c.). L'importo utilizzato per il finanziamento delle restituzioni all'esportazione è stato di circa 110 milioni di u.c.

Per quanto concerne, invece, la Sezione orientamento, come si rileva dal surriportato prospetto, circa l'88 per cento dei contributi

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comunitari sono stati utilizzati per il finanziamento dei progetti individuali atteso che nessuna domanda di rimborso è stata presentata nel settore delle azioni comuni.

In ordine ai contributi in questione è da osservare che trattasi di erogazioni fatte direttamente ai beneficiari e si riferiscono a progetti a partire dal 1964 e fino al 1976.

3. - *Previsioni di spesa per l'esercizio 1978.*

Le previsioni di spesa per l'esercizio 1978 ammontano a 9.118,7 milioni di u.c.e. così distinte:

	milioni u.c.e.
	—
Sezione garanzia:	
spese agricole	6.959,7
spese agro-monetarie	(a) 1.735,5
	—————
	8.695,2
Sezione orientamento	(b) 423,5
	—————
	9.118,7

(a) A partire dal bilancio 1978, tale spesa non è più imputata alla Sezione Garanzia del FEOGA, ma al capitolo 44/46 bilancio generale delle Comunità.

(b) Trattasi di stanziamenti di pagamento.

Tra le spese agricole, i prodotti continentali dovrebbero assorbire circa l'85 per cento degli stanziamenti, mentre il restante 15 per cento sarebbe destinato alla copertura delle spese derivanti dagli interventi nel settore dei prodotti mediterranei.

Tra le spese agro-monetarie il 57 per cento dei relativi stanziamenti è destinato a fronteggiare le spese causate dall'applicazione degli importi compensativi monetari, mentre il 41 per cento dovrebbe coprire l'onere risultante dall'applicazione di tassi di conversione diversi (tasso u.c.e. nel bilancio, e tasso rappresentativo nella politica agricola comune). Il restante 2 per cento verrebbe assorbito dalle spese relative agli importi compensativi adesione (articolo 55 atti adesione).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese relative alla Sezione orientamento sarebbero destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle seguenti misure:

	milioni u.c.e.
	—
Progetti individuali	26
Azioni comuni	373,6
Misure particolari	23,9
	—————
	423,5

Per quanto concerne i pagamenti effettuati, sulla base delle richieste di anticipi degli Stati membri, la Sezione garanzia di Fondo ha erogato l'importo di 8.340,0 milioni di u.c.e., così ripartito per paesi:

	milioni u.c.e.
	—
Italia	738
Belgio	574
Danimarca	805
Germania	2.270
Francia	1.785
Irlanda	528
Lussemburgo	22
Paesi Bassi	1.201
Regno Unito	417
	—————
	8.340

I suddetti importi sono ovviamente provvisori e dovranno essere sottoposti a verifica da parte dei Servizi della Commissione in quanto corrispondono alle richieste dei fondi degli Stati membri per fronteggiare le spese fino al 31 dicembre 1978.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I pagamenti effettuati a carico della Sezione orientamento ammontano — al 5 novembre 1978 — a circa 240,3 milioni di u.c.e., così ripartiti per Stati membri:

	Azioni comuni	Misure particolari	Progetti individuali	Totale
in milioni di u.c.e. (tasso 20 settembre 1978)				
Italia	0,285	—	15,306	15,591
Belgio	2,051	—	6,318	8,369
Danimarca	9,186	0,095	4,438	13,719
Francia	33,612	0,106	19,390	53,108
Germania	51,772	0,028	33,048	84,848
Irlanda	12,165	—	2,613	14,778
Lussemburgo	0,060	—	0,727	0,787
Paesi Bassi	7,874	—	5,376	13,250
Regno Unito	28,606	0,051	7,204	35,861
CEE	145,611	0,280	94,420	240,311

Nel corso dell'anno in questione sono stati inoltre concessi, a carico della Sezione orientamento, contributi per il finanziamento di progetti relativi alla commercializzazione dei prodotti agricoli (Reg. 355/77) il cui importo totale, circa 45,82 milioni di u.c.e., è stato così ripartito per Stati membri:

Italia	15,7 n.u.c.e.
Belgio	1,1 »
Danimarca	0,84 »
Germania	8,42 »
Francia	9,39 »
Irlanda	3,98 »
Lussemburgo	— »
Paesi Bassi	1,53 »
Regno Unito	4,95 »

In conclusione, per quanto riguarda il nostro paese, nel corso dell'esercizio 1978 sono stati erogati da parte del FEOGA, fino al 15 novembre 1978, circa 829 miliardi di lire così composti:

Sez. Garanzia	738,0	u.c.e. pari a circa	812	miliardi di lire
Sez. Orientamento	15,592	»	»	»
	<hr/>		<hr/>	
	753.592	»	»	829

Nei predetti importi relativi al nostro Paese non sono compresi i contributi accordati per i progetti ai sensi del Reg. 355/77 che ammontano a 15,7 milioni di u.c.e. pari a lire 17 miliardi circa né quelli da concedere ai sensi del Reg. 17/64 le cui decisioni dovrebbero intervenire verso la fine di dicembre 1978.

4. — *Esercizio 1979.*

Per l'esercizio 1979 sono state elaborate le relative previsioni di spese che ammontano a circa 10.221,5 milioni di u.c.e. così distinte:

Sez. Garanzia 9.696,1 milioni di u.c.e.

Sez. Orientamento 525,4 milioni di u.c.e.

10.221,5 milioni di u.c.e.

POLITICA COMUNITARIA DELLA PESCA

Dal 1° gennaio 1977 il settore della pesca rientra tra le esclusive competenze della Comunità e, da tale data, gli Stati membri hanno esteso a 200 miglia le loro zone di pesca nell'Atlantico e nel mare del Nord.

Tale evento ha avuto una duplice conseguenza. Sul piano interno, infatti, la Comunità si è trovata nella necessità di definire il regime comunitario da applicare all'esercizio della pesca che, prima dell'estensione a 200 miglia, erano considerate mare libero. Nel contempo, sul piano esterno, i rapporti con i paesi terzi concernenti la pesca sono divenuti materia di esclusiva competenza comunitaria.

REGIME INTERNO.

Nel corso del 1978 sono continuate, a tutti i livelli della Comunità, le discussioni dirette a definire un regime interno della pesca da applicare alle acque comunitarie estese fino a 200 miglia, in particolare per quanto riguarda i seguenti settori: fissazione di un totale annuo massimo di catture consentite per ogni specie; ripartizione in quote fra gli Stati membri delle catture; misure di conservazione per proteggere gli *stocks*; misure strutturali.

A tale riguardo bisogna ricordare che in occasione del Consiglio dei ministri dedicato ai problemi della pesca del 30-31 gennaio 1978 è stato possibile raggiungere un accordo sostanziale da parte di otto delegazioni (con l'opposizione del Regno Unito) su un pacchetto globale presentato dalla Commissione e costituito da una serie di dettagliate disposizioni tecniche di conservazione e di gestione.

Tale intesa riguardava un progetto di risoluzione del Consiglio che, attraverso il sistema dei piani di pesca da applicare in determinate aree geografiche più sensibili (acque del Regno Unito e della Irlanda), mirava a superare il contrasto fra la richiesta inglese ed irlandese di fasce costiere riservate e l'insistenza degli altri Stati costieri per il mantenimento di diritti tradizionali di pesca nelle acque in questione, mediante una stretta disciplina e un contenimento di tale attività.

Dopo il Consiglio di gennaio il problema è stato più volte ridiscusso in sede comunitaria e in via bilaterale al fine di pervenire ad un accordo unanime sul pacchetto globale.

Pur essendo emersa negli ultimi mesi del 1978 la volontà di compiere uno sforzo politico per definire al più presto la questione del regime interno, non è stato possibile raggiungere un accordo in quanto il Regno Unito non ha ritenuto accettabile le proposte di compromesso presentate dalla Commissione e sulle quali vi era già un accordo da parte delle altre otto delegazioni.

Da parte inglese è stato infatti invocato più volte il « Compromesso di Lussemburgo » del 1966 per impedire che venisse presa una decisione, sulla base di una votazione a maggioranza, su problemi che, secondo la delegazione britannica, toccavano direttamente interessi vitali del Regno Unito.

In occasione dell'ultimo Consiglio dei Ministri dedicato ai problemi della pesca del 23-24 novembre 1978 il principale problema in discussione riguardava la sorte da riservare ai diritti degli altri Stati membri nella fascia costiera britannica delle 12 miglia ed in alcune zone al di là delle 12 miglia. Su tale punto si sperava che, con opportune formule di compromesso, si sarebbe potuto da una parte salvaguardare il principio della libertà di accesso alle acque comunitarie e dall'altra garantire gli interessi degli inglesi mediante dei piani di pesca che prevedessero dei rigorosi controlli sulle attività dei pescatori degli altri Stati membri nelle zone in questione.

Le richieste di modifica alle proposte della Commissione presentate dalla delegazione britannica sono tuttavia risultate inaccettabili. Il Regno Unito infatti chiedeva di « congelare » fino al 1982 i diritti storici dei Paesi membri nella propria fascia costiera di 12 miglia e di riservare la pesca in tali acque esclusivamente ai pescatori britannici oltre tale data. Gli inglesi chiedevano inoltre l'applicazione — ai soli battelli degli altri Paesi membri — di piani di pesca particolarmente limitativi per quanto riguarda alcune zone (molto pescose) al di là delle 12 miglia.

Tutte le delegazioni hanno reagito negativamente di fronte a tali richieste, giudicandole contrarie ai principi fondamentali del Trattato di Roma e all'Articolo 100 dell'Atto di Adesione (il quale prevede la possibilità di un trattamento più favorevole per i pescatori nazionali fino al 1982 e il libero accesso nella zona delle 12 miglia dopo tale data). Solo la nostra delegazione e quella irlandese, pur confermando l'esigenza di trovare una soluzione che rispetti il principio della non discriminazione al quale si deve ispirare la politica comunitaria della pesca, hanno dichiarato che sa-

rebbe stato possibile negoziare una soluzione di compromesso qualora da parte britannica si dimostrasse una maggiore flessibilità.

Sul problema del regime interno da parte italiana si è mantenuta sempre una posizione aperta. Pur accettando le proposte della Commissione, si è cercato infatti di svolgere un'opera di mediazione affinché si raggiungesse una soluzione di compromesso sui vari aspetti della questione, soddisfacente per tutti i Paesi membri.

La nostra delegazione ha inoltre incoraggiato quelle iniziative che, venendo incontro senza discriminazioni alle necessità di tutti i pescatori comunitari, presentavano un particolare interesse per il nostro Paese. Si tratta soprattutto delle proposte relative alle misure strutturali (costruzione e ristrutturazione dei battelli, misure a favore della pesca artigianale costiera, contributi a favore della maricoltura e acquacultura, ecc.).

A tale riguardo bisogna ricordare che nel mese di luglio è stato approvato un regolamento diretto ad istituire, in attesa che vengano definite misure più complesse e generali concernenti la ristrutturazione di tutte le regioni costiere della Comunità, una serie di misure temporanee di ristrutturazione nel settore della pesca e dell'acquacultura per il 1978. I relativi finanziamenti, da imputarsi al FEOGA - Sezione Orientamento, ammontavano a 5 milioni di UCE.

Da parte italiana finora sono stati presentati n. 38 progetti nel settore della costruzione di pescherecci (finanziamento totale 15.450.680.000 lire) e n. 5 progetti per impianti di acquacultura (finanziamento totale 7.568.907.000 lire). Entro il mese di marzo 1979 la Commissione dovrebbe esprimere un parere definitivo sui progetti in questione.

Su un piano più generale va rilevato che la posizione italiana si è sempre ispirata ad uno stretto collegamento fra aspetti interni ed esterni della politica comunitaria della pesca. Al riguardo non abbiamo mai mancato di sottolineare chiaramente che il nostro atteggiamento su tutta la problematica concernente il regime interno sarebbe in definitiva dipesa dalle soluzioni dei problemi di nostro specifico interesse in materia di rapporti con i Paesi terzi.

Pertanto la nostra richiesta di una quota simbolica nelle acque comunitarie per il 1978 (circa 7.000 tonnellate di calamari e naselli) deve essere vista alla luce di una nostra eventuale richiesta di ulteriori quote qualora i negoziati con i paesi terzi non dovessero concludersi positivamente.

In attesa di decisioni sul regime interno, che si spera di poter prendere all'inizio del 1979, il Consiglio dei ministri ha adottato delle misure transitorie in materia di politica comune della pesca applicabili dal 1° gennaio al 31 marzo 1979. Tali misure si basano sulle proposte presentate dalla Commissione nel mese di novembre relative alle quote di cattura e alle norme tecniche di conservazione e di controllo delle risorse ittiche. Per quanto riguarda le misure per la pesca costiera e l'acquacoltura, il Consiglio si è impegnato ad esaminare, qualora non fosse possibile pervenire ad un accordo sulle misure a lungo termine, un'azione transitoria da applicare nel corso

del 1979, che dovrebbe prevedere — sulla base delle proposte della Commissione — uno stanziamento di 15 milioni di UCE.

Si ricorda infine che nel corso del 1978 è altresì iniziato il dibattito sulla revisione del regolamento 100/76 concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

REGIME ESTERNO.

L'estensione a 200 miglia delle zone di pesca della Comunità nell'Atlantico e nel Mare del Nord ha avuto come conseguenza il trasferimento alla Comunità del compito di regolare l'accesso dei pescatori dei paesi terzi nelle acque comunitarie e di garantire ai pescatori comunitari il mantenimento o l'acquisizione di diritti di pesca nelle acque dei paesi terzi.

Nel 1978 la Comunità — pur fra non poche difficoltà determinate dalla mancanza di accordo sul regime interno — ha da un lato proseguito e, in alcuni casi, portato a termine i negoziati per accordi di pesca con taluni paesi terzi e dall'altro ha provveduto a consultazioni per la fissazione delle quote annuali per i paesi con cui aveva in precedenza già concluso accordi. Infatti dopo aver firmato accordi di pesca con gli Stati Uniti, Isole Faeroër e Svezia, la Comunità nel 1978 ha concluso i negoziati relativi ad accordi quadro con il Canada, la Norvegia e la Spagna.

Gli aspetti esterni della politica comunitaria della pesca che più ci interessano riguardano le relazioni con i seguenti paesi:

Jugoslavia.

L'attività dei nostri pescatori nelle acque jugoslave era stata regolata, dal 1973 alla fine del 1976, da un accordo bilaterale che prevedeva il rilascio di licenze a 100 pescherecci italiani dietro il pagamento di un canone annuo di 570 milioni di lire.

Non essendo stato ancora possibile sostituire tale accordo con un accordo quadro CEE-Jugoslavia, da parte italiana si è chiesto ed ottenuto dalla Comunità di prorogare l'intesa per il 1977 e successivamente per il 1978. Bisogna notare che per quanto riguarda la proroga relativa al 1978 la Comunità rimborserà al Governo italiano l'80 per cento del canone da versare come contropartita agli jugoslavi.

Al fine di evitare un'interruzione dell'attività dei nostri pescatori nelle acque jugoslave il 31 dicembre 1978, il Governo italiano è stato autorizzato dalla Comunità a negoziare un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 1979 — alle stesse condizioni della precedente — dell'attuale regime di pesca.

Si ricorda infine che il problema della pesca nel golfo di Trieste, all'inizio del 1978, è stato risolto in modo amichevole tra i

due paesi. Infatti l'attività di pesca continuerà ad essere svolta sulla base del vecchio accordo bilaterale (diritto reciproco di pesca in tutto il golfo), finché il problema generale della pesca nelle acque jugoslave non sarà regolato in modo definitivo.

Africa Occidentale.

La Commissione delle Comunità europee ha da tempo avviato contatti con i paesi di tale area le cui zone di pesca tradizionalmente rivestono un particolare interesse per le nostre categorie (Senegal, Mauritania, Guinea Bissau, Capo Verde).

Gli accordi-quadro che dovrebbero essere conclusi tra la Comunità e tali paesi dovrebbero avere una durata di 2-3 anni e prevedere eventualmente anche forme di cooperazione tra operatori (*joint ventures*). Gli accordi in questione permetteranno la continuazione o il ripristino delle tradizionali attività dei pescatori comunitari in tali acque.

Allo stadio più avanzato sono i contatti con il Senegal e la Mauritania. Le autorità senegalesi hanno infatti recentemente comunicato alla Comunità di essere disponibili per iniziare nel mese di gennaio 1979, a Bruxelles, i negoziati formali per la firma dell'accordo-quadro.

Con la Mauritania i negoziati sono già stati avviati nel mese di novembre a Bruxelles e si dovrebbe poter procedere al più presto alla firma del relativo accordo.

I due suddetti accordi rivestono una notevole importanza, in quanto costituiranno una base per la conclusione di analoghi accordi con gli altri paesi dell'Africa occidentale.

La Commissione ha inoltre recentemente chiesto al Consiglio dei ministri l'autorizzazione di negoziare accordi di pesca anche con i seguenti paesi: Guinea (Conakry); Congo (Brazzaville); Gabon; Isole Maurizio; Seychelles; Sao Tomè e Principe; Angola.

Tunisia.

Nel mese di giugno 1979 verrà a scadere l'accordo di pesca bilaterale italo-tunisino firmato nel 1976.

La nostra delegazione già dal mese di luglio 1978 ha sollevato in sede comunitaria il problema del rinnovo di tale accordo che dovrà essere concluso tra la Comunità e la Tunisia.

La Commissione, su nostra sollecitazione, ha già iniziato nel mese di dicembre i contatti con le Autorità tunisine e ha temporaneamente chiesto al Consiglio l'autorizzazione per negoziare un accordo-quadro nel settore della pesca con la Tunisia.

Il Governo italiano, tenuto conto dell'importanza che riveste per i nostri pescatori l'attività svolta nelle acque tunisine e alla luce anche dei recenti gravi incidenti, non mancherà di continuare ad adoperarsi al massimo affinché la Comunità concluda al più presto i negoziati con la Tunisia in modo soddisfacente per i nostri pescatori.

Stati Uniti.

L'Accordo di pesca firmato tra gli Stati Uniti e la Comunità ha permesso ai nostri pescatori di continuare la loro attività nelle acque statunitensi.

Nel corso del primo semestre del 1978 sono sorte tuttavia alcune difficoltà con le autorità di Washington in quanto, da una parte, la normativa americana ha reso poco remunerativa l'attività dei nostri pescatori in tali acque e, dall'altra, il superamento delle quote consentite per alcune specie ha obbligato i nostri armatori ad interrompere la loro campagna di pesca.

Grazie all'azione svolta da parte italiana in via bilaterale e tramite la Comunità è stato possibile superare, nel secondo semestre, la maggior parte di taluni problemi, ottenendo sia delle modifiche nella normativa statunitense che delle riallocazioni per alcune specie.

NAFO

A seguito di un lungo negoziato la Comunità ha firmato il 24 ottobre 1978 la Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) che ha sostituito la Convenzione internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (ICNAF), alla quale anche l'Italia partecipava in qualità di membro.

Scopo principale di tale Convenzione è quello di promuovere la conservazione e l'utilizzazione ottimale delle risorse ittiche al di là della zona delle 200 miglia dell'Atlantico nord-occidentale.

La NAFO assume particolare importanza in quanto rappresenta la prima Convenzione internazionale nel settore della pesca alla quale la Comunità, in quanto tale, è entrata a far parte in qualità di membro.

Infatti, per quanto riguarda altre convenzioni internazionali, la Comunità ha incontrato notevoli difficoltà in quanto alcuni paesi terzi si rifiutano di riconoscere le competenze esclusive della Comunità stessa nel settore della pesca.

* * *

Per quanto riguarda il problema della conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi ed in particolare con quelli in via di sviluppo, bisogna infine notare che le difficoltà incontrate in alcuni casi dalla Commissione sono state determinate in particolare da una serie di fattori che sono emersi in coincidenza con il passaggio delle competenze nel settore della pesca dai paesi membri alla Comunità.

Infatti negli ultimi anni molti paesi rivieraschi hanno esteso le loro zone di pesca fino a 200 miglia mentre i paesi in via di sviluppo hanno contemporaneamente preso coscienza del valore del-

le risorse ittiche nelle loro acque e hanno dimostrato di voler partecipare attivamente alla loro gestione e sfruttamento.

I problemi del settore della pesca sono stati inoltre resi ancora più complessi dall'assenza di una precisa regolamentazione internazionale che tenga conto dell'evoluzione della situazione. Tale regolamentazione dovrebbe infatti essere elaborata nell'ambito della Conferenza sul Diritto del mare, i cui lavori non si sono ancora conclusi.

CAPITOLO II**POLITICA INDUSTRIALE. ATTIVITÀ COMUNITARIA NEL SETTORE CARBO-SIDERURGICO (CECA). POLITICA ENERGETICA. COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM)****POLITICA INDUSTRIALE***Politica comune nel settore dell'informatica.*

Nel novembre 1976 la Commissione CEE, in base alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1974, presentava al Consiglio il programma quadriennale di sviluppo della informatica. Il documento si distingueva in 4 parti:

programma quadriennale di sviluppo dell'informatica nella Comunità;

motivazioni di intervento;

evoluzione del settore dell'informatica nella Comunità in relazione alla situazione mondiale;

politica comunitaria per l'industria dei componenti elettronici.

La realizzazione del programma comportava due grandi campi di azione:

azioni concernenti la struttura esterna del settore, quali la politica di normalizzazione e di standardizzazione, il coordinamento delle politiche dei contratti pubblici, nonché diverse azioni di portata generale volte a migliorare la conoscenza del settore e del suo ambiente (collaborazione dei centri di ricerca);

azioni di sostegno al settore per il miglioramento delle condizioni di competitività con particolare riguardo alle applicazioni dell'informatica di interesse comunitario ed all'industria del materiale e dei sistemi. Il sostegno da attuare attraverso contratti per la concessione di premi comunitari è diretto a: *software*, applicazioni e sviluppi della normalizzazione; peri-informatica; componenti elettronici.

Veniva inoltre prevista l'istituzione di un Comitato per la gestione ed il coordinamento dei programmi di informatica.

Per l'attuazione del programma era previsto a carico della Comunità un costo complessivo di 103 MUC ripartiti in quattro anni (1978-1981): 36 MUC per il primo biennio e 67 MUC per il secondo biennio.

Sul documento CEE hanno espresso il loro parere il Parlamento Europeo ed il Comitato Economico e Sociale.

Attualmente le proposte della Commissione sono oggetto di esame del gruppo « Problemi Economici » che ha sollevato una serie di proposte di emendamento al testo originario.

Da parte degli esperti governativi italiani è stato ribadito l'interesse per lo sviluppo del settore della componentistica e l'opportunità che insieme al programma quadriennale, la cui approvazione deve comunque essere globale, venga dato l'avvio anche a misure specifiche a favore dell'industria dei componenti.

A seguito di taluni dibattiti avvenuti in sede COREPER, al fine di trovare una soluzione di compromesso sulle varie posizioni degli Stati membri, la Commissione nel mese di ottobre 1978 ha presentato un progetto di risoluzione che impegna ad elaborare, entro sei mesi, proposte volte a promuovere lo sviluppo della tecnologia microelettronica, proponendo, inoltre, un nuovo testo dei punti del programma quadriennale concernenti la perinformatica e la componentistica.

Le proposte di cui sopra sono attualmente all'esame del Gruppo Problemi Economici i cui risultati dovrebbero essere trasmessi al Comitato dei Rappresentanti permanenti ove si riuscisse a trovare un accordo.

Politica comune nel settore aeronautico.

Sulla base della Risoluzione del Consiglio CEE del 4 marzo 1975, che, constatata la mancanza delle condizioni necessarie per una politica aeronautica comunitaria, raccomandava consultazioni e concertazioni non vincolanti dei singoli Stati membri, la Commissione presentava al Consiglio in data 3 ottobre 1975 un programma di azione per l'aeronautica europea.

Tale programma prevedeva:

l'inquadramento di tutte le attività aeronautiche nel settore della costruzione dei grandi aerei da trasporto civile nel quadro di un programma coerente che assicurasse l'utilizzazione ottimale di tutte le risorse;

l'instaurazione di una stretta cooperazione tra industrie, società di navigazione aerea e poteri pubblici per la scelta da effettuare in funzione della realizzazione del programma comune;

l'organizzazione di un finanziamento comunitario;

la formulazione di un programma comune di ricerca fondamentale;

la gestione dei rapporti con i Paesi terzi avendo riguardo sia alla cooperazione industriale con questi Paesi sia alla strategia commerciale per la penetrazione nei mercati di esportazione;

i lavori di armonizzazione in materia di disposizioni legislative o amministrative in merito al rilascio dei certificati di navigabilità o di inconvenienti ambientali nonché in generale tutti i problemi di informazione e standardizzazione.

Nel marzo 1977 il Consiglio CEE approvava una dichiarazione riguardante la politica industriale nel settore aeronautico, limitatamente alla parte relativa alla fissazione di un programma comune per gli aerei da trasporto civile.

Nella dichiarazione venivano individuate le categorie di aerei da prendere in considerazione nel programma europeo e si precisavano i seguenti orientamenti: 1) elaborazione di una strategia coerente per quanto riguarda tutti i nuovi programmi di aerei da trasporto civile, escludendo *a priori* qualsiasi doppiopione, previo esame delle varie opzioni; 2) negoziati comuni con l'industria americana per stabilire eventuali rapporti di collaborazione; 3) definizione di criteri di convenienza economica per le decisioni di lancio dei nuovi programmi, come ad esempio un numero sufficiente di ordinazioni e di opzioni.

Sulla base di quanto espresso nel programma di azione per l'aeronautica europea, la Commissione presentava nel luglio 1977 al Consiglio un piano di azione per la ricerca tecnologica nel settore della costruzione aeronautica.

Il documento prevedeva fra i suoi obiettivi:

a) l'adozione di una strategia e di una procedura che permettessero di preparare le azioni future;

b) una serie di azioni suscettibili di essere iniziate immediatamente.

Riguardo al punto a) veniva proposta l'istituzione di un Comitato per la gestione ed il coordinamento dei programmi di ricerca con il compito di indicare, su base consultiva, le società o gli organismi ai quali affidare i lavori nelle diverse fasi dei programmi e di definire gli orientamenti per le fasi successive.

Riguardo al punto b) veniva proposto un programma quinquennale di ricerche (1977-1981), su base contrattuale, inizialmente nei due comparti degli elicotteri e delle cellule di aereo con uno stanziamento globale di 36,7 MUC e poi successivamente in altri comparti (motori, equipaggiamenti, infrastrutture di ricerca).

La situazione si è tuttavia bloccata nel corso del 1978. Le divergenze di politica industriale in questo settore tra taluni Stati membri si sono notevolmente accresciute. Inoltre l'attenzione si è polarizzata sul progetto Airbus (alla cui realizzazione partecipano Francia, Germania e Gran Bretagna).

Data l'importanza di tale progetto lo spazio di manovra per una politica comunitaria resta piuttosto esiguo.

Anche il programma di intervento per la ricerca aeronautica, limitato alle cellule di aerei e agli elicotteri è rimasto bloccato per anni; in tali condizioni è difficile aspettarsi progressi immediati in questo settore, a meno che non intervenga un atto di volontà politica degli Stati membri.

Costruzione navale.

La crisi di questo settore ha continuato a dominare nel corso del 1978 la preoccupazione della Commissione e degli Stati membri impegnati a ricercare soluzioni atte a riequilibrare la situazione.

A tal fine la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione relativa al risanamento del settore della costruzione navale nella Comunità.

La Commissione ha infatti ritenuto opportuno raccomandare agli Stati membri un certo numero di interventi a livello comunitario avuto riguardo al fatto che le attuali misure nazionali per sostenere l'attività della costruzione navale non sono più sufficienti a contenere le conseguenze della crisi strutturale che colpisce il settore.

La comunicazione della Commissione ha formato oggetto d'esame di un apposito Gruppo presso il Consiglio pervenendo ad un accordo sul testo di una « Risoluzione » che il Consiglio stesso ha adottato nella sessione del 25 luglio 1978, previo parere favorevole del Parlamento Europeo.

Sulla base di tale risoluzione la Commissione, con l'ausilio di alti funzionari degli Stati membri responsabili della costruzione navale, sta studiando le misure più idonee da realizzare sul piano comunitario per risanare il settore.

Industria tessile.

Anche questo settore industriale si è venuto a trovare in una situazione di profonda crisi al punto che la Comunità è stata indotta, da un lato, a limitare le importazioni provenienti da Paesi terzi e, dall'altro, a prevedere misure capaci di risanare il settore.

A tal fine, la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione sugli orientamenti generali per una politica settoriale tessili-abbigliamento.

Questa dichiarazione, basata sulla dichiarazione del Consiglio europeo del dicembre 1977 relativa alle industrie in crisi, intende delineare alcuni orientamenti generali per adeguare il settore alle condizioni della concorrenza internazionale del periodo successivo al 1982 garantendo un numero considerevole di posti di lavoro.

Tale comunicazione, tuttora all'esame degli organi del Consiglio in vista di un dibattito di orientamento sulle linee di azione necessarie, non riporta i particolari della politica da seguire: la Commissione ritiene infatti indispensabile consultare anzitutto le imprese e le associazioni professionali, le organizzazioni sindacali e le istituzioni governative a livello nazionale al fine di individuare i veri problemi nonché le misure che sarà più opportuno attuare.

Eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.

Il mantenimento degli ostacoli tecnici agli scambi incide direttamente sul buon funzionamento del mercato comune in quanto

impedisce la libera circolazione dei prodotti: uno degli obiettivi fondamentali del Trattato CEE.

L'eliminazione di tali ostacoli è parte integrante del programma di politica industriale che la Commissione persegue e che prevede il ravvicinamento delle legislazioni al fine di consentire la loro armonizzazione, l'unificazione dei prodotti e la protezione del consumatore.

L'attività della Commissione in questo settore è stata quanto mai intensa e proficua di risultati. Il 30 giugno infatti, nell'approvare la 100ª direttiva, il Presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza del lavoro compiuto e di quello che ancora resta da fare in questo campo per la realizzazione di un effettivo mercato interno unico.

È opportuno ricordare che oltre 40 proposte di direttive sono state presentate dalla Commissione al Consiglio e si trovano ancora a vari stadi dell'esame da parte degli organismi competenti.

I settori nei quali l'azione di armonizzazione è più avanzata e significativa riguardano: gli autoveicoli (quasi tutte le caratteristiche tecniche sono ormai coperte dalle norme CEE, che garantiscono o migliorano la sicurezza del traffico, la protezione degli utenti, la salvaguardia dell'ambiente, ecc. oltre a semplificare procedure e controlli); i trattori e macchine agricole; gli strumenti di misurazione; le sostanze pericolose, il vetro cristallo; i tessili; il materiale elettrico; gli apparecchi di sollevamento e ascensori; gli apparecchi a pressione; i combustibili, i concimi.

Politica della concorrenza.

Malgrado le note difficoltà congiunturali e le debolezze strutturali che hanno caratterizzato l'economia comunitaria, la Commissione ha proseguito la sua azione volta a salvaguardare la libertà della concorrenza, anche se il suo compito al riguardo diventa sempre più difficile per effetto di pressioni sempre crescenti a favore dell'introduzione di « correttivi » al libero gioco del mercato.

Tuttavia, la libera concorrenza resta il principio fondamentale della politica della Commissione, anche se in casi particolari — per tener conto di situazioni sociali, regionali o di ristrutturazione — tale principio è stato infranto, ma per periodi transitori e limitati, allo scopo di raggiungere gli obiettivi ricercati.

In tema di aiuti degli Stati, la Commissione ha proseguito anche in questo campo la sua azione di costante vigilanza per assicurarsi che essi siano effettivamente destinati a risolvere taluni problemi strutturali della Comunità a carattere duraturo e a sorvegliare altresì affinché i provvedimenti adottati in una congiuntura difficile a favore dell'occupazione e degli investimenti non diano luogo a una sterile gara fra Stati membri.

Fra i regimi di aiuto a carattere generale sui quali la Commissione ha preso posizione sono da ricordare in particolare quello notificato dall'Italia a favore della ristrutturazione e riconversione industriale (legge n. 675 del 1978) e quello del Regno Unito concer-

nente un sistema di aiuti temporanei all'occupazione (Temporary Employment Subsidy).

In materia di aiuti settoriali si annovera la quarta direttiva sugli aiuti alla costruzione navale con la quale sono state fissate norme comuni intese a disciplinare gli aiuti in questo delicato e critico settore; le misure del Regno Unito a favore dell'industria della calzatura e il regime belga di aiuti a favore dell'industria tessile e della confezione.

Per quanto concerne gli aiuti regionali la Commissione ha organizzato diverse riunioni multilaterali volte a raccogliere il parere degli esperti degli Stati membri per poi definire i principi di coordinamento ed i massimali di tali aiuti. È da prevedere che entro l'anno tali principi saranno adottati.

Circa le imprese pubbliche, nei confronti delle quali la Commissione intende pervenire ad una migliore trasparenza dei rapporti finanziari che esse hanno con gli Stati che le controllano, una proposta di direttiva è stata esaminata nel corso di talune riunioni senza peraltro raggiungere un accordo tra le varie delegazioni date le profonde divergenze e perplessità che talune di esse hanno manifestato su tale progetto. La questione formerà oggetto di esame in seno alla Commissione stessa.

Settore telecomunicazioni.

Il settore delle telecomunicazioni non rientra nel campo di applicazione della Direttiva del Consiglio CEE del 21 dicembre 1976 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

Detta esclusione è stata voluta, fra l'altro, dal Governo italiano che ha sempre ribadito la inopportunità di liberalizzare il settore a causa delle conseguenze che potrebbe subire l'industria nazionale.

Il Consiglio CEE, però, con dichiarazione del 21 dicembre 1976, ha invitato la Commissione a sottoporli entro la fine del corrente anno « un calendario che prevedeva l'entrata in vigore di misure atte a garantire, su base di reciprocità, la concorrenzialità a livello comunitario degli appalti di forniture aggiudicati dagli organismi incaricati dagli Stati membri, dei servizi di telecomunicazioni ».

Su tali basi la Commissione ha presentato un progetto di direttiva, attualmente all'esame dei gruppi di lavoro competenti, con cui si propone la liberalizzazione del settore sia pure limitatamente ad un numero ristretto di materiali. Sull'argomento, a livello nazionale, sono state effettuate una serie di riunioni al fine di coordinare la posizione italiana in vista del prosieguo dei lavori comunitari.

L'Italia ha confermato la posizione assunta all'epoca della direttiva di base del 1976 in quanto non si sono verificati eventi nuovi nell'industria italiana del settore tali da giustificare, attualmente, un'apertura, sia pure parziale e limitata nel tempo. Si ritiene infatti che solo dopo che verranno affrontati e risolti in ma-

niera soddisfacente i problemi ancora aperti con misure « orizzontali » di politica industriale, potranno essere prese in considerazione proposte di liberalizzazione. In particolare ci si riferisce alla necessità dell'armonizzazione tecnica, della promozione e finanziamento comunitario, della ricerca e sviluppo, della parità di condizioni nel settore finanziario e in genere alla messa in opera di tutte quelle misure aventi come obiettivo il raggiungimento di un certo equilibrio di condizioni, nel settore, all'interno del mercato comune.

Tutela dei consumatori.

Nel quadro delle misure volte a tutelare e informare i consumatori, l'apposito comitato consultivo dei consumatori ha previsto una serie di azioni da sviluppare nei seguenti campi:

- incidenti prodotti in ambienti domestici;
- clausole vessatorie nei contratti di vendita;
- etichettatura informativa su taluni prodotti tessili;
- prezzo unitario dei prodotti non alimentari;
- sicurezza dei giocattoli.

La Commissione ha inoltre approvato una proposta di direttiva concernente la pubblicità ingannevole e sleale e ha proposto altresì la modifica della proposta di direttiva relativa alla vendita a domicilio.

ATTIVITÀ COMUNITARIA NEL SETTORE CARBO-SIDERURGICO (CECA)

SETTORE SIDERURGICO.

Il mercato siderurgico europeo, nell'anno in corso, è rimasto pur sempre depresso, nonostante qualche lieve segno di ripresa.

All'azione anti-crisi della Commissione — intesa a favorire, attraverso il miglioramento dei ricavi, il risanamento del settore — non ha corrisposto un adeguato incremento delle domande interne dei singoli Stati (In Italia, la domanda nazionale ha registrato una flessione dell'11,5 per cento nei primi 8 mesi del 1978, rispetto al corrispondente periodo del 1977).

La produzione di acciaio, nei primi 8 mesi dell'anno in corso, è aumentata in tutti i paesi CECA, fatta eccezione per il Regno Unito, rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, in conseguenza di un migliore sfruttamento degli impianti, che rimane però largamente insoddisfacente.

A conferma della debolezza della domanda, sono aumentate le esportazioni dei singoli Stati membri verso i Paesi terzi e diminuite le importazioni dagli stessi, ciò che ha consentito di rendere ulteriormente attivo il saldo siderurgico. Per l'Italia, nei primi 8 mesi del corrente anno, le importazioni sono diminuite del 27,8 per cento e le esportazioni sono aumentate del 17,8 per cento, rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

Nel corso del corrente anno, è proseguita, in collaborazione con gli Stati membri, l'intensa attività della Commissione nel settore, ciò ha condotto all'ampliamento delle misure anti-crisi prese nel 1977 e alla predisposizione di nuove misure, di carattere congiunturale e strutturale.

MISURE DI CARATTERE CONGIUNTURALE.

A) *All'interno del mercato comune.*

Oltre a confermare l'invito a determinate imprese o gruppi di imprese ad assumere impegni di limitazione volontaria delle consegne di talune categorie di prodotti — da esse effettuate nell'area del mercato comune — alle quantità loro indicate dalla Commissione, l'organo comunitario ha perfezionato o adottato, dalla fine del 1977, le seguenti misure.

a) *Prezzi minimi e prezzi di orientamento.*

La Commissione, che nel maggio 1977 aveva fissato prezzi minimi per il tondo per cemento armato, ha esteso sul finire dello stesso anno la medesima misura anche ai nastri larghi a caldo ed ai laminati mercantili.

Per altri prodotti siderurgici, l'organo comunitario ha confermato i così detti prezzi di orientamento, che le imprese vengono chiamate a rispettare su base volontaria.

I prezzi minimi (che devono essere rispettati anche dai commercianti per le vendite da magazzino, qualunque sia la provenienza della merce) sono stati aggiornati per tener conto delle variazioni dei tassi di cambio.

b) *Certificati di conformità.*

La Commissione ha fatto obbligo alle imprese produttrici ed ai commercianti di fare accompagnare le consegne dei prodotti soggetti ai « prezzi minimi » da certificati di conformità (dei prezzi fatturati ai prezzi minimi), onde poter controllare l'effettiva applicazione dei prezzi praticati dalle imprese.

c) *Cauzionamento.*

La Commissione si è riservata di esigere dalle imprese siderurgiche e dai commercianti, nel caso in cui indizi sufficienti permettano

di presumere un'infrazione alle decisioni che fissano prezzi minimi, una cauzione, che può essere in contanti o può consistere in un impegno dell'esportatore garantito da un istituto bancario.

L'applicazione di questo strumento aveva determinato gravi difficoltà con la Francia, che durante i mesi di luglio-agosto aveva praticamente bloccato le esportazioni dei nostri produttori più competitivi i cosiddetti « bresciani ».

A seguito di forti pressioni del Governo italiano la misura a partire dal 1° dicembre 1978 non è stata più rinnovata.

d) *Divieto di allineamento.*

In connessione all'introduzione dei prezzi minimi e di orientamento all'interno del mercato comune e alla stipulazione di accordi di autolimitazione delle esportazioni verso la Comunità, raggiunti con taluni Paesi terzi, la Commissione ha fatto divieto alle industrie comunitarie di allineare i loro prezzi a quelli dei prodotti provenienti dai Paesi in questione.

B) *Nei rapporti della Comunità con i Paesi terzi.*

Nell'ambito di questi rapporti, la Commissione, tenuto conto che per fronteggiare la crisi del settore era ulteriore condizione essenziale l'intensificazione del controllo delle importazioni provenienti dall'esterno della Comunità ha adottato le seguenti misure.

a) *Prezzi di riferimento.*

La Commissione, onde seguire l'evoluzione delle importazioni e vigilare perché le stesse non minaccino la produzione comunitaria, ha perfezionato il sistema del « controllo comunitario », che subordina le importazioni di alcuni prodotti siderurgici originari da paesi terzi al rilascio di un documento di importazione (c.d. licenze automatiche).

L'attuale documento, infatti, oltre a dover essere redatto con maggiore completezza di dati, ha anche una minore validità (1 mese). La Commissione, inoltre, ha fatto obbligo agli Stati membri di comunicarle la differenza fra il prezzo di riferimento ed il prezzo fatturato, non appena l'amministrazione doganale l'abbia rilevata, ai fini dell'eventuale applicazione dell'apposita procedura anti-dumping.

b) *Prezzi convenuti.*

Allo scopo di non recare turbamento alle tradizionali correnti di scambio, la Commissione non ha mancato di stipulare, ove possibile, appositi accordi con taluni Paesi terzi, ottenendo da questi l'impegno a non praticare prezzi inferiori a quelli comunitari, se non nei limiti di un determinato « margine di penetrazione » (con l'ulteriore condizione nel rispetto di determinati contingenti, nel caso dei Paesi a commercio di Stato).

MISURE DI CARATTERE STRUTTURALE.

Le misure congiunturali di cui sopra devono, come è noto, costituire, nell'intendimento della Commissione, la premessa per avviare e sostenere la necessaria opera di ristrutturazione del settore.

La situazione del mercato è tale da compromettere la indispensabile continuità degli investimenti da parte delle imprese e da determinare, d'altro canto, la possibile assunzione di iniziative, a livello nazionale, non in linea con l'interesse comunitario.

La Commissione si propone, pertanto:

di assicurare l'unicità del mercato, mediante il coordinamento delle misure da adottare a livello nazionale;

di dare più ampia applicazione agli strumenti di intervento finanziario, previsti dal Trattato CECA a sostegno dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riqualificazione della mano di opera (articoli 54 e seguenti);

di promuovere, al riguardo, il ricorso agli altri strumenti a disposizione della Comunità, al di fuori del Trattato CECA (Fondo Sociale, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Banca Europea degli Investimenti).

Al fine di tracciare le linee entro cui inquadrare il processo di ristrutturazione del settore, la Commissione ha proceduto, da un lato, ad una nuova elaborazione degli « obiettivi generali acciaio », che sulla base di più attendibili previsioni di sviluppo indicano agli Stati l'esigenza di attuare una politica di graduale riduzione delle capacità produttive e, dall'altro, alla predisposizione di un progetto di decisione, inteso a disciplinare la compatibilità degli aiuti nazionali in favore del settore alle nuove esigenze del mercato comune.

Tali linee di azione sono tuttora in corso di esame nella competente sede comunitaria.

* * *

È proseguito lo svolgimento dell'ordinaria attività comunitaria nel settore, principalmente nel campo della politica industriale (con finanziamenti, in particolar modo per la ricerca tecnica nel campo dell'acciaio e a sostegno di programmi di riconversione), sociale (con provvidenze in favore dei lavoratori licenziati) e commerciale (con particolare riguardo all'armonizzazione delle politiche commerciali degli Stati membri).

In ordine alla politica commerciale, merita un cenno particolare la materia dei rapporti con i Paesi a commercio di Stato e con quelli in via di sviluppo.

Nel caso dei Paesi a commercio di Stato, la materia è ora diversamente regolata, a seconda che gli stessi abbiano o meno stipulato con la Commissione gli appositi accordi, cui si è sopra accennato.

I Paesi « non accordisti » continuano ad essere soggetti alla regolamentazione già in vigore che si articola — come è noto — in un meccanismo comune di coordinamento dei singoli regimi di importazione nonché di sorveglianza delle importazioni e in un regime autonomo di contingentamento riguardante taluni mercati, tra cui quello italiano.

Per i Paesi « accordisti », salvo il rispetto dei contingenti che li riguardano, valgono, invece, le regole, di cui sopra detto, stabilite nei confronti dei Paesi con i quali la Commissione ha stipulato accordi di autolimitazione.

Nei riguardi dei Paesi in via di sviluppo, le importazioni di taluni prodotti siderurgici in provenienza da essi beneficiano, come è noto, nel quadro delle preferenze generalizzate a favore dei Paesi stessi, di un regime di contingentamento tariffario (per i prodotti « sensibili ») e di massimale controllato.

I regimi in parola hanno di recente formato oggetto del periodico esame nella sede competente, e in tale occasione, da parte italiana, non si è mancato di rilevare, in considerazione dell'attuale stato di crisi del settore, l'opportunità di « contenere » la possibilità di importazione dai Paesi in questione.

* * *

Non è stato possibile disciplinare, per l'anno in corso, la sospensione, per taluni prodotti, del divieto di esportazione di rottami ferrosi verso i Paesi terzi, disposta in passato in relazione a difficoltà di collocamento degli stessi sul mercato comunitario.

Non è stato, infatti, raggiunto in sede comunitaria il necessario accordo degli Stati sull'entità del contingente di esportazione — proposto dalla Commissione — che la delegazione italiana ha ritenuto eccessiva, in relazione alla perdurante esigenza di tutelare l'approvvigionamento del mercato comunitario.

SETTORE CARBONE.

I dati relativi alla prima metà dell'anno in corso evidenziano, in ordine alla produzione carbonifera della Comunità dei « Nove », un decremento dell'1,1 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1977, essendo la stessa passata da tonnellate 139.517.000 a tonnellate 138.035.000.

Gli *stocks* si aggirano, presso le miniere, su valori sensibilmente superiori a quelli registrati lo scorso anno, se considerati nel loro complesso (+ 6,8 per cento). In realtà, tale dato è la risultante di un diverso andamento degli *stocks* nei vari Paesi produttori: la

Germania (RF) ha incrementato le proprie scorte dell'8,7 per cento, la Francia del 7,4 per cento e il Regno Unito del 13,4 per cento.

Per contro, gli *stocks* del Belgio presentano una flessione del 69,1 per cento.

L'impiego della manodopera all'interno delle miniere ha fatto registrare un andamento pressoché costante in diminuzione durante l'intero periodo in esame ed attualmente gli operai iscritti si aggirano sulle 365.000 unità, contro le 374.000 del giugno 1977. Il fenomeno ha interessato tutti i Paesi produttori.

L'interscambio fra i Paesi comunitari, ha accennato nel complesso, ad una leggera ripresa. In dettaglio, la ripresa si è rivelata sensibile per la Francia (+ 34,2 per cento), l'Olanda (+ 46,1 per cento) ed il Belgio (+ 47,2 per cento). In controtendenza, invece, la Germania (— 11,0 per cento), il Regno Unito (— 45,4 per cento), l'Irlanda ed il Lussemburgo (per valori oscillanti intorno al 20 per cento).

* * *

Come è noto, da tempo a fronte del cronico squilibrio, tra offerta e domanda di carbone fossile in seno alla Comunità, i vari paesi produttori sono stati autorizzati ad accordare aiuti nazionali alla propria industria carbonifera.

L'attuale decisione del Consiglio in materia amplia — alla luce degli obiettivi di politica energetica comunitaria da esso a suo tempo stabiliti — la portata delle misure previste dal passato provvedimento, nell'intento, appunto, di mantenere la produzione del carbone fossile comunitario ad un certo livello in condizioni economiche soddisfacenti, e di ridurre, pertanto, la dipendenza della Comunità dalle importazioni di energia dai Paesi terzi soprattutto per quanto riguarda il petrolio.

Anche l'anno in corso, come il 1977, ha fatto registrare un aumento degli aiuti nazionali in materia, rispetto a quelli accordati durante il regime precedente.

Accanto a tale regime di aiuti, va ricordato il sistema di sovvenzioni, pure in atto, a carico di tutti i Paesi membri, e rivolto a consentire alle imprese carbonifere comunitarie di ridurre i prezzi dei carboni da coke e del coke destinati all'industria siderurgica della Comunità.

È stato a suo tempo portato all'esame della sede competente un progetto di decisione della Commissione, volto a prorogare, fino al 31 dicembre 1985, con talune modifiche, il sistema in questione (la cui scadenza era fissata alla fine del 1978), nell'intento di disporre, nel settore carbonifero, di strumenti adeguati al perseguimento degli obiettivi della politica energetica comunitaria.

A conclusione di tale esame, il regime in parola è stato prorogato fino al 31 dicembre 1981, con riserva del suo riesame prima della fine del 1979.

È proseguito lo svolgimento dell'attività comunitaria in materia di finanziamenti destinati alle ricerche nel settore del carbone.

POLITICA ENERGETICA.

Le difficoltà già manifestatesi nel 1977 per definire una politica comunitaria nel settore dell'energia sono state solo parzialmente superate nel 1978 nonostante le raccomandazioni per un orientamento unitario dal Consiglio europeo di Brema e dal Parlamento europeo. In particolare, sostanziali dissensi si sono nuovamente manifestati tra i Nove in merito a tre argomenti che hanno rappresentato i punti focali dei vari Consigli dei Ministri dell'energia realizzatisi nel corso dell'anno: i proposti sussidi al carbone comunitario per uso termoelettrico, gli aiuti alla riconversione di taluni impianti di raffinazione di prodotti petroliferi ed il blocco della costruzione di nuove raffinerie nell'ambito della CEE.

Al riguardo l'Italia si è costantemente dichiarata contraria alla adozione di aiuti finanziari in favore del troppo costoso carbone comunitario. Il nostro Paese — che possiede scarse fonti energetiche endogene e la cui economia è fondamentalmente basata su attività di trasformazione — si troverebbe in tal caso penalizzato finanziariamente e distratto dall'acquisto di carbone, a prezzi nettamente più convenienti, in Paesi non appartenenti alla CEE. La presa di coscienza di tale realtà ha indotto l'Italia a rigettare fermamente la ipotesi di un aiuto al carbone comunitario non collegato a proporzionali compensi per il nostro Paese nel campo della raffinazione.

L'Italia aveva infatti richiesto sostanziali contributi finanziari da destinare alla riconversione industriale ed alla riqualificazione professionale della manodopera di taluni impianti di raffinazione recentemente chiusi. È noto che, a causa del minor consumo petrolifero comunitario di questi ultimi anni l'industria italiana di raffinazione lavora oggi circa al 50 per cento della capacità degli impianti. Parallelamente, veniva sollecitata l'attribuzione, nell'ambito della CEE, di quote di raffinazione proporzionali alle capacità degli impianti nazionali. Le nostre richieste non erano però accolte dal Consiglio dei Ministri dell'energia, né veniva raggiunta una misura di accordo circa il principio del blocco della costruzione di nuove raffinerie.

Il delinarsi di tali discordanti posizioni ha reso necessario un tempo di riflessione da maturare attraverso nuovi incontri. Esso potrebbe condurre all'auspicabile elaborazione di una politica energetica comunitaria più aperta verso le tecniche dell'avvenire, rivolta alla ricerca di nuove fonti energetiche, superando i limiti tecnici finora raggiunti, che dia maggior peso agli interessi generali e meno a quelli dei singoli paesi produttori e che tenga infine conto delle esigenze di conservazione e di un più razionale uso delle fonti energetiche. Alla definizione e realizzazione di tale visione di progresso l'Italia è pronta a partecipare approvando anche iniziative di ricerca e di studio che non risultino di suo interesse immediato.

Si ritiene di poter anticipare che tali obiettivi saranno raggiunti. Infatti, l'accentuarsi dell'interesse in campo mondiale per i problemi energetici per i riflessi che essi hanno non soltanto nei confronti dei Paesi industrializzati ma anche quelli in via di svilup-

po, dovrebbero accelerare i tempi necessari per una migliore definizione della politica energetica della Comunità.

In conclusione, se in tema di approvvigionamenti e di produzione di energia non sono state ancora raggiunte le intese auspiccate, risultati positivi sono stati tuttavia conseguiti per quanto concerne l'importante obiettivo della riduzione dei consumi energetici. Infatti secondo i dati raccolti dalla Commissione della CEE, negli anni 1976-1977 il consumo energetico è rimasto costante mentre, nello stesso periodo, i prodotti nazionali lordi dei Nove Paesi sono aumentati mediamente del 2 per cento. Sempre in tale periodo, le importazioni di energia sono diminuite ed hanno rappresentato il 56 per cento del fabbisogno energetico comunitario mentre, in precedenza esse raggiungevano il 59 per cento.

L'azione per il contenimento dei consumi energetici è proseguita nel 1978 con l'adozione, in sede comunitaria, di decisioni per il finanziamento di progetti a carattere industriale atti a consentire ulteriori risparmi di energia (miglioramenti nell'isolamento termico degli edifici, maggiore sfruttamento del calore che viene prodotto, ecc.); i progetti presentati dalle industrie superano i 300 e sono in corso gli esami tecnici per la scelta dei progetti da finanziare.

Sempre nel 1978 sono stati adottati, inoltre, provvedimenti comunitari per finanziare progetti per lo sfruttamento di fonti energetiche alternative. Anche per queste ultime si stanno svolgendo gli esami tecnici, relativi a 120 progetti per l'energia solare, 30 per la geotermia e 12 per la gassificazione e liquefazione del carbone.

Non è stato possibile, invece, adottare il provvedimento, predisposto dalla Commissione, per finanziare la ricerca di giacimenti petroliferi situati in zone difficili o a grandi profondità a causa dell'opposizione manifestata da parte inglese al riguardo.

Il Consiglio ha convenuto soltanto sull'istituzione di un gruppo di studio cui demandare l'esame delle possibilità di esplorazione nella Comunità di quelle zone che per difficoltà di ordine tecnico ed economico non sono ancora oggetto di ricerca da parte delle società petrolifere.

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM)

A) INTRODUZIONE.

1. — L'attività di ricerca dell'EURATOM (Comunità Europea per l'Energia Atomica) si sviluppa essenzialmente mediante programmi di azioni dirette e programmi di azioni indirette.

2. — I programmi di azioni dirette consistono nelle attività di ricerca, che si svolgono presso gli Stabilimenti del Centro Comune di Ricerche, e, pertanto, sono gestiti in via diretta dagli organi comunitari.

3. — Gli Stabilimenti del Centro Comune di Ricerche sono:

- lo Stabilimento di Ispra, il maggiore;
- lo Stabilimento di Petten in Olanda;
- lo Stabilimento di Karlsruhe nella Germania Occidentale;
- lo Stabilimento in Mol in Belgio.

4. — Le attività indirette si svolgono, invece, mediante un coordinamento ed un finanziamento comunitario di programmi nei diversi settori della ricerca nucleare, che si effettuano presso i diversi Centri nazionali.

Esse hanno la caratteristica della partecipazione ad uno stesso obiettivo da parte di Istituti di ricerca dei vari Paesi membri.

5. — Nel corso del 1978, l'attività dell'EURATOM si è articolata nei seguenti settori:

attività di ricerca (azioni dirette e indirette);

ESSOR;

attività di coordinamento delle politiche nucleari dei vari Paesi della Comunità;

problemi di sicurezza;

relazioni esterne;

politica nucleare della Comunità;

contratti.

B) ATTIVITÀ DI RICERCA.

Azioni dirette (Programma CCR 1977-1980).

6. — L'attività del CCR è proseguita così come a suo tempo stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee nella riunione del 18 luglio 1977.

Pertanto, le attività degli Stabilimenti comuni si sono sviluppate secondo le seguenti linee di programma:

sicurezza nucleare (sicurezza dei reattori, combustibili al plutonio e ricerca sugli attinidi, gestione dei materiali nucleari e dei rifiuti radioattivi);

energie future (energia solare, idrogeno, studi di concezione sui reattori a fusione termonucleare, materiali per alte temperature);

ambiente e risorse;
misure, campioni e tecniche di riferimento (METRE);
attività di servizio e di supporto tecnico (compreso reattore HFR).

Per quanto concerne i relativi costi, per il 1978 sono stati iscritti, in bilancio, i seguenti stanziamenti:

sicurezza nucleare: 38 MUCE;
energie future: 14 MUCE;
ambiente e risorse: 9 MUCE;
misure, campioni e tecniche di riferimento: 15 MUCE;
attività di servizio e di supporto tecnico: 19 MUCE.

7. — In base ai principi del programma diretto « scorrevole », entro il 1978 la Direzione del CCR avrebbe dovuto presentare la nuova proposta di programma, che dovrà essere esaminata agli inizi del 1979.

Da parte comunitaria, si sta ancora elaborando tale proposta, che presumibilmente sarà, quindi, oggetto di esame soltanto nei primi mesi del 1979.

Azioni indirette.

8. — Sono proseguite le attività nell'ambito dei seguenti programmi indiretti:

- a) biologia e protezione sanitaria (1976-1980): 29 MUC;
- b) ambiente (1976-1980): 18 MUC;
- c) materiali e metodi di riferimento (1976-1980): 2,7 MUC;
- d) gestione e deposito dei rifiuti radioattivi (1975-1979): 19,6 MUC;
- e) rimessa in ciclo del plutonio nei reattori ad acqua leggera (1975-1979): 4,5 MUC;
- f) fusione e fisica dei plasmi (1976-1980): 124 MUC;
- g) produzione dell'idrogeno (1975-1979): 13,24 MUC.

È stata, inoltre, adottata la decisione concernente i nuovi programmi:

- a) prospezione ed estrazione dell'uranio (1979-1981): 3 MUCE;
- b) materie prime primarie (1978-1981): 18 MUCE.

9. — Da parte della Commissione, si sta provvedendo alla elaborazione e presentazione di nuovi programmi concernenti:

- a) la biologia e la protezione sanitaria;
- b) l'azione materiale e metodi di riferimento;
- c) la gestione ed il deposito dei rifiuti radioattivi;
- d) l'ambiente.

10. — La Commissione, inoltre, ha proposto all'esame ed alla approvazione degli organi della Comunità i seguenti programmi:

- a) ricerca sui reattori termici ad acqua (1978-1982);
- b) ricerca riguardante la chiusura definitiva e lo smantellamento delle centrali nucleari (1978-1982);
- c) ricerca nel settore dei codici e delle norme per reattori superconvertitori a neutroni veloci (1979-1983).

L'esame a livello comunitario si svolgerà nei prossimi mesi.

11. — Analogamente, la Commissione ha ultimato la predisposizione del nuovo programma fusione, che, per il momento, è stato soltanto oggetto di esame del Comitato scientifico e tecnico. Esso sarà quanto prima presentato per le procedure di esame alle diverse istanze comunitarie.

In ordine al programma fusione, va altresì, ricordato che il Consiglio dei ministri della CEE, nella riunione del 30 maggio 1978, ha deciso che per l'esecuzione del Progetto JET (stanziamento 102,4 MUCE) la realizzazione di esso sia effettuata nell'ambito di « Impresa Comune ».

A tale Impresa partecipano l'EURATOM e tutti i Laboratori nazionali associati all'EURATOM nel campo della fusione.

Con la stessa decisione il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Statuto che regolerà la vita ed il funzionamento dell'impresa Comune.

12. — Nel quadro delle attività indirette, si ricordano i programmi « energia », in ordine ai quali la Commissione ha presentato il secondo programma concernente il periodo 1979-1983.

Tali programmi, di cui si è iniziato l'esame comunitario, per quanto riguarda il settore nucleare, si riferiscono, per ora, al programma produzione dell'idrogeno.

C) ESSOR.

13. — A partire dal 1973, l'Italia si è assunta tutti gli oneri collegati all'esercizio e potenziamento del reattore ESSOR dello stabilimento di Ispra del CCR.

14. — Nell'ambito di due contratti sottoscritti dal Governo italiano e la Commissione — il primo per il periodo 1973-1976 ed il secondo per l'anno 1977 — il finanziamento italiano è complessivamente ammontato a circa 27 miliardi di lire.

15. — Un'analisi costi-benefici sull'impianto ESSOR, condotta durante il 1977, ha mostrato che gli oneri di gestione e investimento prevedibili per la prosecuzione dell'impresa medesima, sono di gran lunga superiori ai benefici che sarebbero derivati al Paese.

16. — In relazione a ciò, da parte italiana sono state assunte, nel corso del 1978, le seguenti iniziative:

sospendere gli investimenti previsti nel reattore ESSOR ed, in particolare, la costruzione del circuito SARA;

stipulare con la Commissione un contratto di pura gestione, per il periodo 1978-1980, improntato a criteri di massima economia (gli oneri a carico dell'Italia sono fissati in circa 30,3 MUCE. Il contratto prevede esplicitamente la ricomunitarizzazione del complesso ESSOR a partire dal 1980);

avviare, di concerto con la Commissione, una consultazione con potenziali interessati all'utilizzazione dell'ESSOR (Paesi comunitari e Terzi), onde verificare le possibilità di ripartire gli oneri relativi alla realizzazione ed esercizio del circuito SARA ed equilibrare il rapporto costi-benefici.

D) ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NUCLEARI DEI VARI PAESI DELLA COMUNITÀ.

Comitato Permanente Arricchimento Uranio.

17. — Il ridimensionamento di alcuni importanti programmi elettronucleari e lo slittamento di tempi che si verifica nella realizzazione di centrali già da tempo decise, hanno determinato in Europa ed altrove un eccesso di offerta di servizi di arricchimento a fronte della prevedibile domanda.

18. — Le già avviate collaborazioni internazionali con esclusiva prevalente partecipazione di Paesi comunitari (EURODIF e URENCO) hanno, pertanto, concentrato i loro sforzi nella realizzazione degli impianti già iniziati (a Tricastin per EURODIF; ad Almelo e Capenhurst per l'URENCO), senza varare nuove iniziative.

19. — In tale situazione, si è confermato superfluo l'intervento dell'EURATOM, il cui Comitato di Coordinamento Arricchimento Uranio non si è mai riunito nel corso del 1978.

Comitato Coordinamento Reattori Veloci.

20. — Il radicalizzarsi dell'antagonismo fra oppositori dei reattori veloci (sostanzialmente gli Stati Uniti) e sostenitori degli stessi (in pratica tutti i Paesi industrializzati caratterizzati da rilevante dipendenza energetica) ha reso indispensabile il ruolo di coordinamento svolto dalla Comunità.

21. — Le attività del Comitato di Coordinamento Reattori Veloci — da tempo operante nell'ambito EURATOM — hanno prodotto rapporti, pareri e orientamenti, che sono stati un costante ed omogeneo termine di riferimento per i vari Paesi comunitari in occasione di importanti consessi internazionali (Agenzia Internazionale Energia, Agenzia Nucleare dell'OCSE, INFCE).

E) PROBLEMI DI SICUREZZA.*Rapporti EURATOM-AIEA.*

22. — Nel corso del 1977, erano iniziati i negoziati tra l'EURATOM e l'AIEA per mettere a punto le modalità e le procedure ispettive in applicazione dell'accordo di verifica EURATOM-AIEA, entrato in vigore il 21 febbraio 1977, con il fine di coordinare e regolare le ispezioni dell'EURATOM e dell'AIEA, in conseguenza del Trattato di non Proliferazione Nucleare.

Tale materia si è rivelata molto complessa, in quanto ha richiesto la definizione nel dettaglio delle ispezioni a tutti gli impianti di ricerca ed industriali esistenti nella Comunità (oltre 200).

Si è anzitutto, proceduto a trovare un accordo su quale tipo di impianti effettuare le ispezioni. A tutt'oggi, sono stati raggiunti accordi per le ispezioni sugli impianti di potenza e di ricerca, mentre è in corso di negoziato le definizioni delle ispezioni per gli impianti di ritrattamento, di arricchimento e di fabbricazione del combustibile.

F) RELAZIONI ESTERNE.*International Nuclear Fuel Cycle Evaluation (INFCE).*

23. — L'EURATOM ha continuato a partecipare ai lavori, che si svolgono a livello mondiale.

Rapporti EURATOM-Canada.

24. — A conclusione dei negoziati che si sono svolti per tutto il 1978, è stato firmato il rinnovo dell'accordo EURATOM-Canada, nell'ambito del quale è regolato anche il delicato problema delle salvaguardie.

Contrariamente alle iniziali richieste canadesi, si è riusciti a pervenire alla conclusione di un accordo, che riduce le originali richieste del Canada ad effettuare controlli di salvaguardia più stretti sulle attività nucleari dei Paesi della Comunità.

Rapporti EURATOM-Stati Uniti.

25. — Su richiesta statunitense, è stata esaminata l'eventualità di rinegoziare l'accordo EURATOM-USA, pur non essendo esso scaduto. Da parte statunitense, tuttavia, è stato fatto presente che le mutate condizioni internazionali in materia di approvvigionamento di materiale nucleare, richiederebbero una nuova negoziazione dell'accordo in questione.

26. — L'obiettivo americano sembra essere quello di porre condizioni più restrittive nei confronti della Comunità, in ordine al trasferimento di materiali nucleari di origine statunitense nell'ambito della Comunità e del ritrattamento dei combustibili nucleari.

Da parte comunitaria, sono emerse diverse perplessità in proposito. Il problema dovrà essere ulteriormente approfondito.

Rapporti EURATOM-Australia.

27. — Si sta esaminando l'ipotesi di un accordo con l'Australia per regolare i trasferimenti di materiali nucleari.

Inizialmente, da parte della Commissione, si intendeva estendere l'ambito dell'accordo da negoziare anche al trasferimento di impianti ed attrezzature.

A seguito dell'iniziativa di alcuni Paesi (tra cui l'Italia), si è concentrata l'applicabilità dell'accordo alla sola ipotesi di trasferimento di materiali nucleari (particolarmente, uranio naturale).

Sono in corso di definizione i termini del mandato che dovrà essere affidato alla Commissione per condurre il negoziato.

Rapporti EURATOM-AIE (Agenzia Internazionale per l'Energia).

28. — L'EURATOM ha proseguito la partecipazione per la Comunità a determinati programmi dell'AIE.

29. — In tal senso, a seguito di decisioni del Consiglio dei Ministri della CEE adottate alla fine del 1977, l'EURATOM è parte nei seguenti accordi:

a) accordo di esecuzione di un programma di ricerca e sviluppo per la produzione dell'idrogeno dall'acqua;

b) accordo di esecuzione di un programma di ricerca e sviluppo nel settore della fusione termonucleare;

c) accordo di esecuzione di un programma di ricerca sull'interazione tra plasma e pareti di contenimento in Textor;

d) accordo di esecuzione per un programma di ricerca e sviluppo sui magneti superconduttori per centrali a fusione.

G) POLITICA NUCLEARE DELLA COMUNITÀ.

30. — Per quanto concerne l'elaborazione di alcune linee di strategia volte a sviluppare una politica europea in determinati settori, nel corso del 1978 non si è riusciti a concordare sull'individuazione di precisi obiettivi, così come era stato proposto nel 1977 dall'EURATOM.

In particolare, i piani d'azione:

a) per la realizzazione di depositi comunitari per i residui radioattivi;

b) per una strategia comunitaria per il ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati;

c) per l'alternativa dei reattori superconvertitori veloci nel quadro comunitario,

non hanno formato, a tutt'oggi, oggetto di decisione della Comunità.

Viste le difficoltà riscontrate per la definizione di tali linee strategiche europee, la Commissione potrebbe essere indotta a presentare proposte alternative.

H) CONTRATTI.

31. — Le azioni indirette e le azioni dirette (le attività proprie degli Stabilimenti del Centro Comune di Ricerche) dell'EURATOM si articolano in una serie di rapporti contrattuali. Quelli con il CNEN, come di norma, possono essere classificati nella maniera seguente:

a) contratti connessi a programmi diretti della Comunità;

b) rapporti contrattuali non connessi a programmi comunitari;

c) contratti per la messa a disposizione di impianti, attrezzature e personale per programmi italiani.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

32. — I contratti connessi a programmi della Comunità per tipo di attività derivano dai seguenti programmi indiretti:

- a) biologia (1976-1980);
- b) smaltimento dei rifiuti radioattivi (1976-1980);
- c) fusione (1977-1980);
- d) ricerche su combustibili al plutonio ed attinidi (1975-1978);
- e) plutonio (1975-1978).

33. — Nel corso del 1978, sono stati seguiti i problemi posti dal prolungamento di alcuni contratti e dalla stipula di nuovi contratti fra la Commissione ed il CNEN.

Sono da ricordare:

a) il proseguimento delle attività nel settore della biologia tramite sei contratti di associazione;

b) alcuni contratti di collaborazione fra il CCR EURATOM di Ispra e diversi Programmi del CNEN (VEL, Plutonio) per la messa a disposizione del CNEN di attrezzature, impianti e materiali;

c) i negoziati per la stipula di un nuovo contratto EURATOM-CNEN-ENEL per studi sul riciclo del plutonio;

d) i negoziati per un nuovo contratto nel settore dello smaltimento dei rifiuti radioattivi;

e) la stipula del contratto « fusione » fino al 31 dicembre 1980.

I) PRESTITI BEI E EURATOM.

a) *Prestiti BEI acquisiti nel 1978:*

per lo sviluppo dell'elettrificazione in Sicilia

BEI 10 luglio 1978-31 maggio 1990 — 8,10 per cento

marchi tedeschi	42.464.390,57
fiorini olandesi	19.583.779,41
franchi belgi	286.719.168
dollari USA	20.650.185,85

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per la costruzione di un impianto turbogas a Maddaloni

BEI 10 luglio 1978-31 maggio 1990 — 8,10 per cento

marchi tedeschi	16.985.756,23
fiorini olandesi	7.833.511,76
franchi belgi	114.687.667
dollari USA	8.260.074,34

per lo sviluppo dell'elettrificazione in Puglia

BEI 23 agosto 1978-15 luglio 1993 — 8,15 per cento

marchi tedeschi	27.479.106,30
fiorini olandesi	10.488.423,89
dollari USA	13.640.426,05

per lo sviluppo dell'elettrificazione in Campania

BEI 23 agosto 1978-15 luglio 1993 — 8,15 per cento

marchi tedeschi	37.147.680,74
fiorini olandesi	14.178.795,25
dollari USA	18.439.821,69

per l'impianto nucleare di Montalto di Castro

BEI 23 agosto 1978-15 luglio 1993 — 8,15 per cento

marchi tedeschi	41.250.000
fiorini olandesi	15.675.000
dollari USA	20.130.000

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) *Prestiti in corso di definizione:*

	milioni di lire
	—
BEI per geotermia controvalore	31.500
BEI per Montalto di Castro (II tranche) . .	40.000
BEI per Centro Nazionale Controllo	80.000
EURATOM per Montalto di Castro	80.000
	—
Totale controvalore	<u>231.500</u>

c) *Contributi dal fondo sociale europeo su progetti di formazione professionale:*

A. Su progetti già approvati:

	milioni di lire
	—
contributi introitati nel 1978	1.294
contributi da introitare negli anni successivi	507

B. Su progetti già proposti dall'ENEL ed in corso di approvazione da parte CEE 2.237

d) *Contributi CEE su progetti di ricerca:*

A. Su progetti già approvati:

	milioni di lire
	—
contributi introitati nel 1978	90
contributi da introitare negli anni successivi	661

B. Su progetti già proposti dall'ENEL per i quali manca la ratifica del contratto da parte CEE 24.237

CAPITOLO III**POLITICA SOCIALE. FONDO SOCIALE EUROPEO. POLITICA REGIONALE E FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE. ATTIVITÀ DELLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI. ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLA CECA. COORDINAMENTO DEI FONDI COMUNITARI****POLITICA SOCIALE**

1. — Il perdurare, nell'area comunitaria, della situazione di ristagno dell'economia ha aggravato la disoccupazione ed ha messo sempre più in evidenza seri problemi nel campo della politica sociale.

Infatti, secondo l'Istituto statistico della Comunità, il numero di disoccupati, alla fine del mese di ottobre del corrente anno, risulta di 6 milioni. Il problema assume quindi dimensioni sempre più preoccupanti.

2. — La Conferenza Tripartita del giugno 1977, nel trattare i problemi della disoccupazione, aveva concluso i suoi lavori proponendo di approfondire alcuni punti essenziali che la Presidenza così indicò:

la ripartizione del lavoro;

il ruolo del settore terziario nella creazione di posti di lavoro;

la situazione internazionale e i mutamenti che da essa derivano nella struttura dell'economia e dell'occupazione;

investimenti ed occupazione.

Sui temi sopra ricordati sono intervenuti lavori approfonditi nel corso del 1978 sia nel quadro del Comitato Permanente della Occupazione (per i primi due temi) che nel quadro del Comitato di Politica economica (per i secondi due) ed hanno formato oggetto di una ulteriore riunione della Conferenza Tripartita, tenutasi il 9 novembre 1978, sulle cui conclusioni si rinvia al relativo allegato.

Di fronte a un problema di così vasta portata, da parte italiana si è ribadito, sia in sede di Conferenza, sia in sede di Consiglio Affari Sociali, l'esigenza che il Consiglio stesso sia investito dei problemi dell'occupazione, in sede decisionale, al fine di mettere a punto un'azione appropriata della Comunità in materia, quale componente essenziale dell'azione generale della Comunità.

3. — Si sono tenute, nel 1978, due sessioni del Consiglio Lavoro e Affari Sociali.

La prima, svoltasi in data 29 giugno, ha consentito l'approvazione di un programma di azione sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Tale programma traccia delle linee di azione, a livello comunitario, in una materia di particolare interesse per la difesa dei lavoratori dai pericoli di malattie o di infortuni cui essi sono esposti nell'ambiente di lavoro.

Gli obiettivi generali del programma possono così sintetizzarsi:

miglioramento degli strumenti di lavoro nel senso di una maggiore sicurezza e nel rispetto degli imperativi sanitari in sede di organizzazione del lavoro;

miglioramento delle conoscenze, al fine di individuare e valutare i rischi e per perfezionare i metodi preventivi e di controllo;

miglioramento del comportamento umano inteso a promuovere e sviluppare comportamenti volti a prevenire i rischi derivanti dall'attività lavorativa nonché a sviluppare un'educazione sanitaria.

Inoltre è stata approvata una direttiva sulla protezione dei lavoratori esposti al cloruro di vinile. E questa la prima direttiva che sul piano comunitario disciplina compiutamente la materia della prevenzione nei riguardi delle sostanze pericolose.

In essa è prevista l'armonizzazione dei provvedimenti tecnici di prevenzione e di igiene, quali il valore tecnico limite di concentrazione di cloruro di vinile monomero negli ambienti di lavoro, il controllo delle misurazioni e delle misure di sorveglianza, la definizione delle situazioni eccezionali, il controllo di carattere medico e nel campo dell'informazione del lavoratore e dei suoi rappresentanti sindacali.

DIRETTIVE CEE NEL SETTORE SOCIALE

Nel 1978 è proseguita l'opera di concretizzazione delle azioni proposte nel quadro del programma di azione sociale e del programma di azione in favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. Tale opera ha portato alla messa in cantiere di alcuni strumenti normativi, il cui esame spetta al Consiglio in vista di una loro adozione definitiva.

PROPOSTA DI DIRETTIVA PER LA LOTTA
CONTRO L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E L'OCCUPAZIONE

Il fine che la Commissione si pone con tale proposta è di realizzare la convergenza delle legislazioni nazionali su alcune linee di azione la cui messa in opera concertata si ritiene indispensabile per una decisa lotta al fenomeno delle migrazioni clandestine. Tale finalità, è ampiamente condivisa anche in Italia da Governo e parti sociali, stante il fatto che il fenomeno delle migrazioni clandestine ha assunto negli ultimi tempi dimensioni preoccupanti, e ciò malgrado l'esistenza di problemi occupazionali gravi.

Il progetto di direttiva fondato sull'articolo 100 del Trattato di Roma, prevede:

1) *azioni di natura preventiva*, tra cui l'obbligo degli Stati di predisporre controlli adeguati alle frontiere e nei posti di lavoro;

2) *azioni di natura repressiva*, e cioè sanzioni da applicarsi a carico di chi organizza la migrazione clandestina e di chi occupa illegalmente, anche se peraltro non è esattamente stabilita la natura penale o amministrativa, e tanto meno l'intensità (va detto a questo proposito che da parte italiana è stata sostenuta la tesi della Commissione che per i casi più gravi le legislazioni nazionali dovessero prevedere pene detentive, ma che l'idea non pare aver raccolto l'adesione della maggioranza delle delegazioni nell'ambito del Gruppo *ad hoc* del Consiglio cui è demandato l'esame della proposta di direttiva);

3) *azioni di natura protettiva*, e cioè l'obbligo per i datori di lavoro di adempiere agli obblighi derivanti dal lavoro compiuto per quanto attiene a retribuzioni, contributi, etc. come se questo fosse stato compito legalmente, così pure come eventualmente l'onere di assunzione delle spese di rimpatrio.

Su un piano più generale infine la direttiva prevede la collaborazione degli Stati membri, e tra questi ultimi e le organizzazioni sindacali, al fine di garantire un più completo raggiungimento delle finalità delineate.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CONCERNENTE
L'ADATTAMENTO DEL REGOLAMENTO CEE 1408/71
NONCHÈ DEI SUOI ANNESSI

La proposta mira ad estendere il campo d'azione della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che si spostano all'interno della Comunità.

La normativa attualmente vigente si applica solo ai lavoratori salariati e alle loro famiglie. Con la nuova applicabilità della regolamentazione comunitaria sarà estesa *ratione personarum* non solo ai lavoratori non salariati, a beneficio dei quali si era elaborato inizialmente il progetto, ma anche ai non attivi (possidenti, minorati adulti, studenti, ecc.), che dovessero spostarsi all'interno della Comunità. Anche queste categorie, quindi, come i salariati, potranno godere dell'applicabilità nei loro confronti delle legislazioni di sicurezza sociale degli Stati membri, e godimento delle prestazioni di sicurezza sociale con tutti gli annessi e connessi conseguenti (esportabilità, totalizzazione, ecc.).

La proposta attualmente all'esame del Consiglio, nei suoi organi tecnici, merita alcune considerazioni di fondo.

In primo luogo l'estensione della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale ai non salariati costituisce indubbiamente un passo in avanti in vista della progressiva eliminazione degli ostacoli di fatto all'esercizio della libertà di stabilimento prevista dal Trattato di Roma e ancora non del tutto attuata.

In secondo luogo l'estensione di tale regolamentazione anche ai non attivi è un fatto significativo che si muove parallelamente alla evoluzione in corso nei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi più progrediti. La sollecitazione in questa direzione del Comitato economico e sociale e del Parlamento Europeo, nei loro rispettivi pareri, immediatamente ripresa dalla Commissione, nasceva infatti proprio dalla consapevolezza che le legislazioni nazionali moderne, che lo strumento comunitario recepisce rendendole applicabili anche ai migranti, sono sempre più orientate nel senso della generalizzazione del campo dei beneficiari, e che per molti Stati membri tutta la popolazione, e non solo quella attiva, è oggi protetta, tramite forme di assicurazione volontaria.

PROPOSTA DI DIRETTIVA CONCERNENTE LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI INSOLVIBILITA' DEL DATORE DI LAVORO

La proposta, trasmessa al Consiglio nella primavera scorsa, mira al rafforzamento della protezione dei lavoratori in caso di insolvibilità del datore di lavoro. La Commissione ritiene infatti che le disposizioni di diritto fallimentare esistenti negli Stati membri non proteggono sufficientemente i lavoratori quanto ai loro crediti risultanti dal rapporto di lavoro, e che tale lacuna è tanto più grave tenuto conto della situazione economica e del crescente numero di fallimenti, specie se senza attivo disponibile.

Quando la direttiva entrerà in vigore, gli Stati membri che già non sono in regola con quanto da essa disposto (tra cui l'Italia) dovranno creare istituzioni *ad hoc* la cui finalità sarà appunto di regolare i crediti dei lavoratori non pagati, risultanti dai loro rapporti di lavoro e nati prima della cessazione di pagamento da parte del datore di lavoro.

PROPOSTA DI DIRETTIVA RELATIVA ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Il principio della parità di trattamento tra uomo e donna è già stato concretizzato in due direttive comunitarie: quella sulla parità delle retribuzioni (1975) e quella sulla parità di trattamento per l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e per le condizioni di lavoro (1976). Quest'ultima prevede, all'articolo 1, l'adozione di successive misure nel complesso settore della sicurezza sociale, in cui vanno tenute presenti sia l'esigenza che non vi siano discriminazioni pregiudizievoli per la donna sia l'esigenza della particolare tutela che le spetta in quanto su di essa gravano particolari funzioni sociali, quali quelle connesse alla maternità. A tale proposito infatti, la proposta di direttiva della Commissione — che dovrebbe essere varata entro l'anno — prevede che il principio della parità di trattamento non pregiudichi le disposizioni relative alla protezione della donna in maternità.

L'adeguamento delle legislazioni nazionali alle disposizioni della direttiva dovrà avvenire in modo graduale (3 tappe) entro 4 anni dall'adozione.

È inoltre previsto l'obbligo degli Stati membri di adottare misure per permettere ai singoli che si ritengono parte lesa di ricorrere legalmente contro la mancata applicazione della direttiva.

Sono tuttavia ammesse alcune eccezioni al principio della parità di trattamento, per lo più a favore della donna, che comunque — come prevede la stessa Direttiva — potranno eventualmente essere superate con ulteriori strumenti giuridici.

FONDO SOCIALE EUROPEO

NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO.

Con il 1° gennaio 1978 è entrato in vigore il nuovo Regolamento del Fondo Sociale, che ne ha reso più elastica l'utilizzazione.

Le principali innovazioni, che vengono incontro alle aspettative italiane, possono così sintetizzarsi:

1) maggiore concentrazione dei contributi in favore dei programmi realizzati nelle regioni meno sviluppate ed un aumento nella percentuale degli interventi destinati alle regioni di assoluta priorità (tra le quali figura il nostro Mezzogiorno);

2) determinazione di una riserva del 50 per cento delle risorse complessive del Fondo in favore delle operazioni promosse ai sensi dell'articolo 5 della decisione del Consiglio 71/66/CEE e realizzate nelle regioni d'intervento del Fondo di Sviluppo Regionale;

3) introduzione di un aiuto specifico volto a promuovere l'occupazione nelle regioni prioritarie mediante la concessione di un'integrazione salariale — nella misura massima del 30 per cento della retribuzione — a favore dei lavoratori di nuova assunzione;

4) razionalizzazione e semplificazione della gestione del Fondo.

Contestualmente all'entrata in vigore della nuova disciplina si è provveduto ad aumentare la dotazione finanziaria del Fondo, che ha raggiunto la cifra di circa 560 MUCE; al cambio reale di lire 1.140 per ogni UCE, ciò significa il raddoppio delle risorse disponibili rispetto all'anno precedente.

AZIONE A FAVORE DEI GIOVANI.

La riforma della regolamentazione del Fondo, sopra tratteggiata, aveva tuttavia lasciato in sospeso la definizione di due nuovi tipi di intervento nel campo dell'occupazione giovanile. Il Consiglio infatti, pur avendo previsto degli interventi tesi a favorire il reclutamento di forza-lavoro giovanile, non aveva definito il campo di applicazione di siffatti interventi. Tale azione risultava d'altronde notevolmente difficile a causa dell'atteggiamento ostile di un Paese membro il quale voleva limitare l'intervento medesimo alle sole assunzioni di giovani nei vari settori di attività economica privata ad esclusione dei programmi di pubblica utilità.

L'impasse fu superata nella sessione del Consiglio del 27 novembre scorso. Ivi furono approvati due nuovi tipi di intervento in favore dei giovani di età inferiore ai 25 anni, disoccupati o in cerca di prima occupazione, che coprono una parte delle spese sostenute per la loro assunzione in posti supplementari creati, da un lato, in attività di carattere economico e, dall'altro lato, nel quadro di programmi di interesse collettivo promossi da enti privati e pubblici (ad esclusione tuttavia dello Stato).

La decisione è innovativa ed importante, in quanto consente l'evoluzione del Fondo da strumento meramente concentrato sulla formazione professionale a mezzo di intervento nell'ambito della politica globale dell'occupazione.

GESTIONE DEL FONDO.

Nel primo esercizio dopo la riforma, si è confermata la tendenza di una sempre più grave carenza di mezzi finanziari rispetto al crescente volume delle domande presentate dagli Stati membri; e ciò malgrado l'aumento di dotazione del Fondo, di cui si è detto sopra.

Per questo motivo acquistano maggiore rilievo i criteri di selezione che la Commissione sancisce nei suoi orientamenti periodici di gestione, istituzionalizzati dalla nuova normativa.

Tali orientamenti sono stati più volte criticati da parte italiana a causa della loro natura poco flessibile; si ritiene infatti che criteri di selezione, ispirati ad eccessiva rigidità, difficilmente tengono conto delle priorità reali le quali, invece, emergono solo alla luce delle singole richieste in connessione con l'ampiezza degli squilibri strutturali e con la limitatezza delle risorse disponibili.

Tuttavia, a parte l'importante tematica degli orientamenti, permane una situazione sfavorevole all'Italia per il ricorso ai mezzi del Fondo. Tale situazione, che pure presenta aspetti vari e complessi, è essenzialmente determinata dal fatto che, malgrado le novità intervenute con la recente riforma, gli interventi del Fondo restano concentrati sulla formazione professionale, settore nel quale il volume delle nostre attività suscettibili di formare oggetto del concorso del Fondo è ancora scarso, di fronte a quello degli altri Paesi.

Nel caso dell'Italia, infatti, si registra una eccessiva vischiosità nell'approntare programmi di formazione atti a sollecitare il concorso del Fondo Sociale.

Alcune iniziative per superare i ritardi sono state intraprese. In particolare, giova segnalare la messa a punto di uno schema di disegno di legge che prevede la creazione di un « fondo di rotazione » destinato ad assicurare un finanziamento pubblico alle iniziative promosse dagli operatori privati, che in tale modo potranno avvalersi delle risorse del Fondo Sociale.

Alla data del 31 ottobre 1978 il nostro Paese ha inoltrato al Fondo 83 richieste d'intervento che interessano complessivamente oltre 384 mila lavoratori.

La spesa globale preventivata per la realizzazione delle iniziative cui tali richieste si riferiscono ammonta ad oltre 503 miliardi di lire.

A fronte della spesa sopraindicata è stato richiesto al Fondo sociale un concorso finanziario di lire 255.359.843.013 per operazioni dirette a lavoratori tessili, migranti, esodanti dal settore agricolo, minorati fisici e psichici, nonché a giovani di età inferiore ai 25 anni in cerca di primo impiego, e lire 158.808.328.073 ai sensi dell'articolo 5 della precitata decisione, per operazioni specificamente rivolte a fronteggiare squilibri occupazionali nelle regioni in ritardo di sviluppo, nonché a mantenere i livelli di occupazione di maestranze già inserite in processi produttivi, mediante interventi di riqualificazione o riconversione professionale.

La Commissione CEE, nel periodo in esame (gennaio-ottobre 1978), ha deliberato l'accoglimento di 66 richieste di intervento italiane, parte delle quali presentate nel corso del 1978 e parte nell'anno precedente, per un impegno complessivo a carico del Fondo sociale di oltre 93 miliardi di lire, di cui:

lire 39.248.167.017 per operazioni articolo 4;

lire 54.001.700.894 per operazioni articolo 5.

L'importo suddetto corrisponde, comunque, ad aperture di credito operate dalla Commissione CEE a favore dei promotori delle attività e non ad effettive erogazioni di contributi finanziari. Quest'ultimi saranno versati soltanto su presentazione degli stati di avanzamento delle operazioni ammesse a contributo, ma si teme che — come per gli anni precedenti — le aperture di credito non possano essere utilizzate in pieno. Molti progetti, infatti, potrebbero subire notevoli ritardi ed essere ampiamente ridimensionati per cause diverse, non ultima la persistente recessione.

Le restanti richieste presentate dall'Italia nel corso del 1978 e non ancora esaminate dalla Commissione, trovansi tuttora in fase istruttoria presso i competenti Servizi Comunitari e seguiranno l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente.

POLITICA REGIONALE-FESR.

Il settore regionale ha continuato ad essere al centro di importanti dibattiti a livello comunitario, sia per quanto riguarda l'instaurazione di una politica regionale comunitaria, sia per quanto riguarda la riforma delle regole di funzionamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sia infine per quanto riguarda i problemi della dotazione finanziaria del Fondo.

In merito a quest'ultimo aspetto, il Consiglio Europeo, alla fine del 1977, aveva programmato su base triennale gli stanziamenti del Fondo: 1850 MUCE per il triennio 1978-80 (1).

Tale programmazione tuttavia, con l'evolversi della situazione, malgrado il notevole passo avanti che era stato fatto rispetto al triennio precedente, si sta rivelando nettamente insufficiente, se si tiene conto in particolare delle accresciute esigenze nel campo regionale, che deriveranno anche dall'entrata in vigore del nuovo Sistema Monetario Europeo.

Anche i problemi dell'allargamento della Comunità determineranno l'esigenza di rinforzare il ruolo del Fondo Regionale.

Nel quadro della procedura di bilancio per il 1979, il Consiglio nello stabilire il progetto di bilancio, ha confermato la cifra di

(1) Così ripartiti: 580 MUCE per il 1978, che il Parlamento Europeo ha portato a 581; 620 MUCE per il 1979; 650 MUCE per il 1980.

620 MUCE, come fissato nella programmazione triennale fatta dal Consiglio Europeo. Ma il Parlamento, dal canto suo, ha modificato il bilancio portando la cifra complessiva degli stanziamenti del Fondo a 1.100 MUCE. Tale decisione del Parlamento, il quale ha inteso adottare formalmente il bilancio nella forma così modificata, ha dato luogo a contestazioni da parte di alcune delegazioni (francese, danese e britannica) circa la validità del bilancio stesso. La Commissione, da parte sua, ha comunque ritenuto che il bilancio sia in vigore e ha chiesto agli Stati membri di versare i propri contributi sulla base del bilancio così come adottato dal Parlamento.

NUOVO REGOLAMENTO DEL FONDO REGIONALE.

Nel corso del 1978 sono proseguiti i lavori che il Consiglio aveva intrapreso fin dalla seconda metà dell'anno precedente per la riforma delle regole di funzionamento del Fondo Regionale e per la formulazione di orientamenti in materia di politica regionale comunitaria.

Il 27 giugno il Consiglio è pervenuto ad esprimere il suo accordo su un compromesso globale che ha indirizzato al Parlamento europeo, quale sua « posizione comune », dando così l'avvio della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975.

Trattasi di un progetto di regolamento che modifica il Regolamento istitutivo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e di alcuni testi riguardanti l'instaurazione di una politica regionale a livello comunitario.

Le principali modifiche all'attuale regolamentazione sono le seguenti:

1. — La dotazione del Fondo è d'ora in poi stabilita nel quadro del bilancio annuale. Viene così formalmente riconosciuto che la spesa regionale ha carattere non obbligatorio con la conseguenza di un accresciuto potere del Parlamento per la sua determinazione.

2. — Viene creata una sezione così detta « fuori quota », destinata ad azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale, accanto alla sezione « quota », rivolta come attualmente al sostegno delle politiche regionali (al « fuori quota » è riservato il 5 per cento della dotazione globale).

3. — Viene modificata la definizione delle « infrastrutture » che possono beneficiare dell'intervento del Fondo: la nuova definizione, più larga, che si basa sul concetto del contributo delle opere allo sviluppo della regione interessata, elimina i precedenti limiti, connessi con l'esigenza attuale di opere direttamente connesse con investimenti produttivi.

4. — Viene aumentato il tasso di intervento del Fondo in favore delle infrastrutture dal 10-30 per cento ad un massimo del 40

per cento. Tale innovazione, anche se ridimensionata dal Consiglio rispetto alla proposta originaria della Commissione (50 per cento), è da considerare particolarmente importante.

5. — Le regole relative alla gestione del Fondo vengono migliorate e semplificate e viene accelerato il ritmo dei pagamenti.

TESTI RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE COMUNITARIA.

Con un'apposita risoluzione, atto non formale ma che fa stato alla sua volontà politica, il Consiglio riconosce la necessità di creare un quadro globale di analisi e di concezione della politica regionale a livello comunitario per disporre di una base comune di discussione e di valutazione. A tal fine la Commissione, in stretta collaborazione con il Comitato di Politica Regionale, elabora una relazione periodica sulla situazione economica e sociale delle regioni della Comunità. Sulla base di tale relazione il Consiglio discute delle priorità delle politiche regionali, nazionali e comunitarie. Tale esercizio si inserisce in quello relativo alla determinazione della politica economica a medio termine, di cui alla decisione del Consiglio sulla convergenza delle politiche economiche.

La risoluzione prevede inoltre una valutazione dell'impatto regionale delle politiche della Comunità, sia in sede di concezione, sia in sede di attuazione delle medesime. E prevede infine un coordinamento delle politiche regionali nazionali.

Per dare attuazione agli orientamenti espressi da tale risoluzione si sono previste due decisioni formali.

La prima associa il Comitato di politica regionale all'elaborazione, da parte della Commissione, della relazione periodica di cui è cenno più sopra. La seconda prevede che a intervalli regolari di due anni e mezzo, corrispondenti una volta sì e una volta no all'esame del programma di politica economica a medio termine, il Consiglio esamina la relazione in questione e discute sulle priorità delle politiche regionali comunitarie e nazionali. Trattasi di una modificazione della decisione relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità.

CONCERTAZIONE CON IL PARLAMENTO EUROPEO SULLA RIFORMA DEL FONDO E SUI TESTI DELLA POLITICA REGIONALE.

Nel corso delle riunioni di concertazione che hanno avuto luogo nel 1978, Parlamento e Consiglio hanno fatto ogni sforzo per pervenire ad un accordo su alcune linee di evoluzione della posizione comune del Consiglio, descritta più sopra, di fronte alle richieste di modificazione formulate dal Parlamento e che su molti punti tendono a ripristinare le proposte originarie della Commissione, tra

l'altro per quanto riguarda il potenziamento della sezione « fuori quota » e il tasso maggiorato di intervento in favore delle infrastrutture del 50 per cento.

La procedura di concertazione è tuttora in corso. Dovrebbe tuttavia essere possibile pervenire, nelle prime settimane del 1979, alla sua conclusione, che permetterà così di adottare definitivamente e di mettere in applicazione il nuovo regolamento del Fondo Regionale.

GESTIONE DEL FONDO NEL 1978.

Circa gli aspetti di gestione del Fondo, è importante notare che, malgrado talune interpretazioni restrittive secondo le quali il funzionamento del Fondo si sarebbe dovuto arrestare, dopo il primo triennio, in attesa della nuova regolamentazione, è prevalsa invece la tesi sostenuta da parte della Commissione e da parte italiana, oltre che di alcuni altri Paesi, secondo la quale il regolamento istitutivo del Fondo Regionale ha durata illimitata. Il funzionamento del Fondo è stato pertanto regolarmente assicurato, sulla base di tale Regolamento, dal momento che esisteva una dotazione, fissata dall'autorità di bilancio, di 581 MUCE, come indicato più sopra.

Per quanto riguarda in particolare la gestione del Fondo Europeo di sviluppo regionale si riporta qui di seguito la situazione relativa alle domande presentate, a quelle approvate e ai pagamenti richiesti.

Nel corso del 1978, in particolare, le domande presentate ammontano a 264,5 miliardi di lire; di questi 26,3 si riferiscono a domande presentate direttamente dalle Regioni del Mezzogiorno.

A tutt'oggi sono stati approvati contributi per 135,1 miliardi, di cui 18,8 relativi a domande presentate nel 1977; quindi a fronte della disponibilità complessiva per l'anno (250 miliardi circa) restano da attribuire contributi per 114,9 miliardi di lire, più che largamente coperti, però, dalle domande che sono in istruttoria presso la Commissione.

ATTIVITÀ DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI)

Il contributo recato dalla BEI allo sviluppo equilibrato del mercato comune, in adempimento della fondamentale missione ad essa assegnata dal Trattato di Roma, è stato più intenso che mai nel 1978. L'accresciuto volume dei suoi interventi, in termini assoluti e relativi, ha costituito pronta risposta all'invito rivolto dal Consiglio Europeo di Roma del 25-26 marzo 1977 per un'azione a livello comunitario

volta a ridurre la disoccupazione, stimolare gli investimenti e promuovere una maggiore convergenza dei risultati economici fra gli Stati membri.

Favorita dall'immediata predisposizione dei necessari strumenti, deliberata dai Governatori dell'Istituto e accolta favorevolmente dal Consiglio Europeo nella successiva sessione di Londra del 29-30 giugno, la nuova linea di azione, che già aveva prodotto risultati segnatamente positivi nell'ultimo scorcio del 1977, ha spiegato i suoi pieni effetti nel 1978, al punto da imporre una nuova operazione di aumento del capitale della Banca in tempi più ravvicinati del previsto: infatti una disposizione (articolo 18) dello statuto, ispirata all'esigenza di salvaguardare la reputazione creditizia della BEI sui mercati ove effettua la sua provvista di fondi, stabilisce che il volume dei suoi finanziamenti non può mai superare il 25 per cento del capitale sottoscritto, imponendo così, quando tale limite stia per essere raggiunto, un'allargamento della base patrimoniale dell'Istituto quale mezzo per ricostituire il suo spazio operativo. Con la decisione, presa dal Consiglio dei Governatori il 19 giugno 1978, il capitale della BEI è stato raddoppiato e portato così da 3.543.750.000 a 7.087.500.000 unità di conto. La quota da versare di detto aumento è stata fissata a 354,375 milioni di unità di conto (cioè 10 per cento), importo che gli Stati membri verseranno in otto rate semestrali uguali a partire dal 30 aprile 1980; il capitale versato si eleverà così, complessivamente, a 911,25 milioni di unità di conto.

Più in particolare, l'entità dei finanziamenti, che era stata di 1.570 milioni di unità di conto nel 1977, aveva già toccato nei primi dieci mesi del 1978 l'importo di 2.150 milioni di unità di conto che hanno consentito la realizzazione di 68 iniziative con le risorse ordinarie della Banca, all'interno per 1.880 milioni e fuori della Comunità per 240 milioni, nonché di finanziare 12 operazioni speciali, cioè gestite in nome e per conto della Comunità in paesi extracomunitari d'Africa, dei Caraibi, del Pacifico e del bacino Mediterraneo per 30 milioni di unità di conto.

Tanto più apprezzabile in quanto realizzato in un contesto di crescita economica lenta, tale sviluppo dell'attività del BEI ha interessato sul piano geografico le regioni più sfavorite della Comunità, afflitte da gravi difficoltà occupazionali e dalla crisi di taluni settori (tessili, siderurgia, cantieri navali, ecc) e, su quello settoriale, maggiormente la realizzazione di infrastrutture (idrauliche, energetiche e dei trasporti) rispetto a quella di progetti industriali che hanno sofferto della situazione economica generale anzidetta. È anche da precisare che la domanda di prestiti della Banca ha risentito della possibilità offerta ai suoi potenziali clienti dai tassi di interessi più vantaggiosi prevalenti su taluni mercati interni, così come della frequente reticenza a indebitarsi in valuta, avvertita in un periodo di congiuntura monetaria incerta: il che spiega ancora perché i finanziamenti della Banca abbiano riguardato principalmente l'Italia, il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca, che hanno adottato misure intese ad assicurare la copertura dei rischi di cambio assunti da propri mutuatari, soprattutto privati.

Un'importanza crescente ha assunto, fino a superare il terzo dei prestiti destinati al settore produttivo, una forma particolarmente interessante di interventi, ossia quello dei prestiti globali ad organismi di finanziamento intermediari, per consentire ad essi di concorrere alla realizzazione di iniziative di piccola e media dimensione.

Per quanto riguarda in particolare i mutui accordati nel 1978 dalla BEI a beneficiari italiani, ascisi al 31 ottobre a 689 milioni di unità di conto, va registrato il puntuale adempimento degli obblighi ad essa imposti dal Protocollo riguardante l'Italia e annesso al Trattato, il quale stabilisce che un adeguato impiego delle risorse dell'Istituto deve favorire il nostro Paese. La ripartizione di tale importo per regioni vede, come d'obbligo, concentrati i mezzi nel Mezzogiorno (591,5) e, in tale ambito territoriale, l'area continentale più ampia favorita (303,6) rispetto alle isole (Sardegna 171, Sicilia 116,9). Sul piano settoriale, l'importo predetto di 689 milioni di unità di conto si è ripartito per 599,5 destinati al finanziamento di 20 iniziative di natura infrastrutturale e 89,5 milioni di cui hanno beneficiato 7 progetti industriali.

Con tali finanziamenti il totale degli interventi disposti a favore dell'Italia nel ventennio di vita della Banca sale a 3.028,3 miliardi di lire (1.964,9 per 115 iniziative di infrastruttura, 1.063,4 per 325 progetti direttamente produttivi) che hanno permesso la creazione di investimenti fissi dell'ordine di 10.800 miliardi di lire e la creazione di circa 100 mila posti di lavoro. Di tale volume globale di risorse affluite in Italia, il Mezzogiorno ha beneficiato per 2.397,8 miliardi (79,2 per cento) che hanno contribuito alla realizzazione di 302 iniziative (225 industriali, 77 di infrastruttura).

Per far fronte alle sue necessità d'investimento, la Banca ha raccolto sul mercato, ove gode di una reputazione di emittente di primissimo ordine, risorse per circa 1,5 miliardi di unità di conto in varie monete, ma soprattutto in dollari, marchi e fiorini olandesi.

ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLA CECA

La legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA ha incentivato il ricorso ai prestiti di detto organismo internazionale da parte di operatori economici del nostro Paese.

L'attività della CECA, infatti, è particolarmente importante per alcuni settori chiave della nostra economia in quanto incanala risparmio europeo verso attività industriali molto colpite dalla recessione. Attraverso la concessione di mutui a condizioni più favorevoli di quelle del mercato interno ad imprese siderurgiche, infatti, è stato possibile avviare nuovi investimenti e la realizzazione di azioni di riconversione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dall'entrata in vigore della cennata legge, i mutui concessi dalla CECA ad imprese italiane ammontano a complessivi dollari 446.670.000 così suddivisi:

Nord		Centro		Sud	
—		—		—	
dollari		dollari		dollari	
Redaelli Sidas	4.500.000	Terni	11.500.000	Acciaierie del Tirreno	5.860.000
Acciaierie e Ferriere del Tanaro	3.500.000	Acciaierie di Piombino	60.000.000		
Dalmine	78.300.000				
Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck	10.200.000				
FIAT	13.500.000				
Acciaierie e Ferriera del Caleotto	7.900.000				
SAFAU	1.760.000				
Italsider	249.650.000				
	_____		_____		_____
Totale	369.310.000	Totale	71.500.000	Totale	5.860.000
	=====		=====		=====

COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI A FINALITÀ STRUTTURALE

1. — Come è noto, con il rinnovo dei membri della Commissione delle Comunità Europee, venne affidato al Commissario Giolitti, all'inizio del 1977, il compito di coordinare gli strumenti finanziari comunitari a finalità strutturale e cioè principalmente il Fondo Regionale, il Fondo Sociale, il FEOGA-Orientamento, gli interventi CECA e i prestiti della Banca Europea per gli Investimenti.

La cosiddetta « Task Force », messa a tal fine alle dipendenze del Commissario competente e costituita, oltre che da personale *ad hoc*, da funzionari delle varie direzioni generali interessate della Commissione, ha continuato a svolgere la sua attività, rivolta da un lato ad individuare le finalità, i contenuti e le procedure del coordinamento e, dall'altro lato, ad esaminare gli aspetti normativi e di gestione dell'attività dei vari strumenti.

Per quanto concerne il primo ordine di problemi, la questione del coordinamento degli strumenti finanziari ha formato oggetto nel corso del mese di maggio 1978 di una discussione nell'ambito della Commissione delle Comunità che ha preso atto di un rapporto del Commissario Giolitti riguardante appunto le finalità, i contenuti e le procedure del coordinamento. La questione tuttavia è sinora rimasta all'interno della Commissione e non ha ancora formato oggetto di comunicazioni ufficiali al Consiglio.

2. — Da segnalare a questo riguardo che con decreto del Presidente del Consiglio del 9 ottobre 1978 da parte italiana è stato istituito un Comitato di ministri per il coordinamento delle attività economico-finanziarie con le Comunità Europee.

Scopo precipuo del Comitato è quello di individuare le risorse comunitarie messe a disposizione dell'Italia e non ancora utilizzate.

Il Comitato, assistito da una apposita Commissione interministeriale, una volta accertate le cause economiche o amministrative - sia a livello di organismi centrali che di organizzazioni regionali - dei ritardi o della mancata utilizzazione delle risorse comunitarie, dovrà proporre azioni adeguate per superare questa soluzione.